

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IV e IX)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
GIUSTIZIA (II)	»	17
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	26
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	34
FINANZE (VI)	»	47
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	48
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	51
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	52
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	81

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 29.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	99
AFFARI SOCIALI (XII)	»	103
AGRICOLTURA (XIII)	»	117
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	127
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	128
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	131
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	132
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	133
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	134
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	135

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00082 Dell’Orco: Impiego presso l’Enav di personale appartenente all’Aeronautica militare anche in relazione all’apertura di numerosi aeroporti militari al traffico civile (<i>Discussione e rinvio</i>)	3
---	---

RISOLUZIONI

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.

7-00082 Dell’Orco: Impiego presso l’Enav di personale appartenente all’Aeronautica militare anche in relazione all’apertura di numerosi aeroporti militari al traffico civile.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S) illustra la risoluzione in discussione, di cui è cofirmatario. In particolare osserva che

tale risoluzione è volta ad impegnare il Governo a prevedere una procedura di transito diretto sotto l’amministrazione dell’Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV) dei controllori del traffico aereo (CTA) militari in servizio presso quegli aeroporti che il Ministero della difesa, con decreto del 25 gennaio 2008, ha individuato come adeguati per il loro trasferimento ad attività di traffico passeggeri, divenendo a tutti gli effetti aeroporti civili. Si parla in particolare degli aeroporti ex militari di Roma Ciampino, Verona Villafranca, Brindisi, Treviso e Rimini. Questo per garantire all’Aeronautica militare una diminuzione del personale in esubero e contemporaneamente all’ENAV di risparmiare i costi di selezione e formazione di nuovo personale.

Lamenta il fatto che la risoluzione all’ordine del giorno è stata presentata ben nove mesi fa e soltanto nella seduta odierna ne è stata avviata la discussione, dopo che è stato effettuato il passaggio delle consegne dello scalo romano di Ciampino e sta per essere effettuato quello di Verona Villafranca. A seguire verranno consegnati ad ENAV anche gli aeroporti di Brindisi, Rimini e Treviso. Ritiene che calendarizzare la risoluzione quando or-

mai le scelte da essa criticate sono state attuate risulti persino offensivo nei confronti non solo del Gruppo Movimento 5 Stelle che ha presentato l'atto di indirizzo, ma della stessa Aeronautica militare. Ricorda in proposito che il proprio Gruppo ha più volte sollecitato l'avvio della discussione della risoluzione, sottolineando che i servizi di navigazione aerea degli aeroporti sopra indicati dovevano passare presto sotto la completa gestione ENAV e occorreva pertanto garantire ai lavoratori dell'Aeronautica militare un adeguato riposizionamento lavorativo, facendo risparmiare ENAV, e quindi il suo ancora oggi unico azionista il Ministero dell'Economia, e andando incontro al piano di riduzione del personale previsto dal ministero della Difesa da qui al 2030.

Della necessità di selezionare e formare nuovi controllori di volo, con tempi lunghi e costi quantificabili in circa 100 mila euro per ogni lavoratore, ha parlato lo stesso amministratore unico ENAV, Massimo Garbini, in occasione della sua audizione, presso la IX Commissione, del 24 luglio 2013. In tale occasione Garbini ha espressamente dichiarato che « finché non siamo certi che gli aeroporti non ce li trasferiscano non facciamo assunzioni » e che il costo per la selezione e la formazione si aggira sui 100 mila euro per ognuno dei lavoratori. Questo a fronte di personale militare altamente qualificato che nella migliore delle ipotesi sarà trasferito ad altra destinazione, con altri costi a carico della collettività, e nella peggiore ridimensionato.

Il 5 maggio scorso il Ministro Lupi, rispondendo su analoga questione ad un'interrogazione della deputata del PD Marietta Tidei, in merito al destino del personale militare ha dichiarato che: « il Ministero della difesa ha comunicato al riguardo, che il piano operativo di disimpegno dagli aeroporti in transito dai servizi della navigazione aerea all'ENAV Spa consente all'Aeronautica militare di reimpiegare in Forza armata le professionalità che si libereranno specificamente in quei settori dove, da anni, la stessa Forza

armata rileva carenza di risorse umane per l'espletamento dei compiti istituzionali che è chiamata a garantire. »

Ritiene pertanto essenziale acquisire espressamente la posizione del Ministro della difesa su questo punto. Ribadisce che il servizio di controllo del traffico aereo sull'aeroporto di Ciampino è passato ad ENAV ma tutti i controllori militari non hanno ancora avuto assegnata una nuova destinazione. Nessuna indicazione è arrivata dall'Aeronautica militare per reimpiegare le professionalità in quei settori dove, da anni, le stesse Forze armate rilevano carenza di risorse umane. L'unica certezza è che continueranno a rimanere inutilizzati per mesi a Ciampino, così come successo a Verona quando è passato da gestione militare ad ENAV il servizio di controllo di avvicinamento. Il personale militare è stato integralmente trasferito alla Torre di controllo a Verona in attesa di nuove disposizioni. I più fortunati sono coloro che hanno fatto richiesta di essere avvicinati a casa. Sono stati tutti accontentati, anche se andavano in enti dove vi era personale in sovrannumero. Questi a suo giudizio sono solo alcuni esempi di una realtà diversa da quella che ci viene rappresentata.

Per questo chiede alle Commissioni riunite di sentire il Ministro della difesa per sapere dove saranno collocati gli oltre cento controllori militari oggi in servizio, quando chiuderanno anche gli aeroporti di Verona, Brindisi, Treviso e Rimini. Ribadisce che la risoluzione in discussione avrebbe consentito che i controllori di volo militari continuassero ad operare presso questi stessi aeroporti, mantenendo le stesse mansioni e garantendo un apprezzabile risparmio dal momento che, per operare su questi aeroporti, ENAV avrebbe evitato di assumere e formare nuovo personale. Inoltre la riconversione di detto personale militare a uso civile sarebbe andato anche incontro alle esigenze del ministero della difesa, tenuto conto del piano di riduzione del personale prospettato da tale ministero entro l'anno 2030.

Segnala altresì che non si sarebbe trattato di un privilegio poiché un intervento di tal genere corrisponderebbe ad una prassi consolidata. Ricorda che da quando nel 1980 è stato smilitarizzato il servizio di controllo del traffico aereo, i ranghi dei controllori di volo civili sono sempre stati coperti da personale proveniente dalla corrispondente carriera militare. Infatti, ogni anno ad un certo numero di controllori militari si concedeva l'opportunità di lasciare la divisa per passare in ENAV per svolgere il medesimo servizio senza aggravio di costi di formazione per la stessa azienda e quindi per lo Stato. Costi di selezione e formazione notevoli dato che delicate e complesse sono le mansioni affidate a questi soggetti. La stessa ENAV dichiara, infatti, che per il reclutamento del personale addetto al controllo del traffico aereo (CTA), la prima fase è la pubblicazione di un bando di selezione che contiene i requisiti minimi per l'accesso alla professione. Successivamente, attraverso il superamento di una serie di prove individuali e di gruppo selettive e certificate, i candidati sono ammessi ad un corso di professionalizzazione tenuto presso la struttura didattica di ENAV dell'*Academy* di Forlì per la durata di 14 mesi. Solo dopo circa due anni dall'emissione del bando di selezione, il percorso didattico, che prevede valutazioni intermedie, si conclude con un esame finale di accertamento delle competenze acquisite. Dopo il superamento di un ulteriore periodo di addestramento sul posto di lavoro, a cui segue l'assegnazione della relativa licenza da parte di ENAC, il candidato è infine in grado di entrare in servizio operativo e svolgere le mansioni di controllore del traffico aereo.

Osserva che, se la procedura di selezione e formazione è così articolata, non si comprende come sia possibile che ENAV contraddica le informazioni fornite dalla stessa società, sostenendo, nella citata audizione del 24 luglio 2013, la necessità di assumere nuovo personale. Ribadisce che tale affermazione risulta altresì in contrasto con la risposta all'interrogazione della collega Tidei del 5 maggio scorso, nella

quale si sostiene esattamente il contrario, ossia che: « non sussiste la necessità di selezionare e formare nuovi controllori del traffico aereo per la fornitura dei servizi presso i citati aeroporti di Verona Villafranca e Roma Ciampino, in quanto tale esigenza sarà soddisfatta con proprio personale già operativo, attraverso gli istituti della mobilità interna previsti e disciplinati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, senza alcun costo aziendale ». Ricorda altresì che nella medesima risposta si sostiene che le procedure di mobilità interna e il normale *turnover* pianificato permetteranno, anche in virtù del prossimo contratto di programma in fase di definizione, di soddisfare anche le esigenze relative alla fornitura dei servizi presso gli aeroporti di Brindisi, Rimini e Treviso senza l'esigenza di ricorrere all'utilizzo di personale dell'Aeronautica militare.

In conclusione, ritiene che la questione richieda seri e tempestivi approfondimenti, attraverso l'audizione di ENAV, di cui tra l'altro è previsto per il 12 giugno prossimo il rinnovo degli organi di vertice, e attraverso l'acquisizione della posizione che su tale tema assume il Ministro della difesa.

Ivan CATALANO (Misto) ricorda che l'ENAV ha definito un programma di riqualificazione professionale dei propri dipendenti. Segnala pertanto l'opportunità di inserire nel dispositivo della risoluzione un riferimento al personale in attesa di riqualificazione, per evitare che tale personale sia scavalcato dal personale militare.

Carlo GALLI (PD), a nome del gruppo del Partito Democratico rappresenta l'esigenza di svolgere taluni approfondimenti segnalando, in particolare, l'opportunità di audire i rappresentanti dell'ENAV, oltre che di acquisire l'orientamento dei Dicasteri interessati.

Michele PIRAS (SEL) si associa alle valutazioni dell'onorevole Galli circa l'opportunità di audire i rappresentanti dell'ENAV, evidenziando come la posizione

del gruppo di SEL, dapprima orientata in senso favorevole alla risoluzione, abbia nel frattempo dovuto registrare talune novità emerse e sia quindi evoluta in termini di maggiore cautela.

Massimo ARTINI (M5S) concorda con l'opportunità di acquisire elementi informativi mediante l'audizione dell'ENAV, segnalando, tuttavia, l'esigenza di procedere con celerità, anche in considerazione dell'urgenza di sanare la questione sollevata dall'atto di indirizzo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO manifesta l'intento del Governo alla piena collaborazione con le Commissioni e la condivisione delle proposte di lavoro, relative allo svolgimento entro tempi congrui di approfondimenti istruttori. Sottolineata la centralità del tema sollevato con la risoluzione in titolo, ritiene utile acquisire l'orientamento dell'ENAV anche perché la

quota di personale militare da trasferire non può essere stabilita in modo unilaterale dal Ministero della difesa. Nell'auspicare pertanto la definizione di una posizione convergente tra le diverse Amministrazioni coinvolte, segnala che la risoluzione in discussione può offrire la sede opportuna per stabilire altresì linee guida generali, utili ad altri casi analoghi di impiego del personale militare in ambito civile.

Michele Pompeo META, *presidente*, in considerazione delle richieste formulate e in accordo con la Presidenza della Commissione Difesa, si impegna a contattare i rappresentanti di ENAV per svolgere quanto più tempestivamente possibile l'audizione sui temi sollevati dalla risoluzione. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00034 Mariastella Bianchi: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.
- 7-00086 Cominelli: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.
- 7-00113 Zan: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.
- 7-00372 Mannino: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 7

RISOLUZIONI

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 15.30.

7-00034 Mariastella Bianchi: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.

7-00086 Cominelli: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.

7-00113 Zan: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.

7-00372 Mannino: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione rinviata nella seduta del 23 ottobre 2013.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, di procedere alla discussione congiunta delle risoluzioni in titolo vertendo tutte su un'identica materia. Formula, inoltre, l'auspicio che possa giungersi comunque alla predisposizione di un testo unificato.

Le Commissioni concordano.

Miriam COMINELLI (PD), nel richiamare sinteticamente i contenuti della propria risoluzione, incentrata sulla necessità di una revisione del sistema delle autoriz-

zazioni per le trivellazioni a terra e sulla messa in campo di più efficaci strumenti di trasparenza delle procedure autorizzative e di coinvolgimento delle popolazioni e delle amministrazioni locali, esprime apprezzamento per la decisione di procedere alla discussione congiunta di tutte le risoluzioni in titolo.

Claudia MANNINO (M5S) ritiene che esistano ampi margini per cercare di addivenire alla predisposizione di un testo unificato delle quattro risoluzioni in discussione, che a suo avviso presentano contenuti ampiamente compatibili e integrabili fra loro. In tal senso, richiama i punti principali della propria risoluzione,

incentrata sull'esigenza di una profonda revisione del quadro normativo in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, auspicando che tali punti, dalla riduzione dell'area marina oggetto delle autorizzazioni, all'aumento delle *royalty* sulle attività estrattive, ad una più stringente verifica delle capacità tecniche ed economiche delle società richiedenti i provvedimenti autorizzatori, possano essere fatti propri dall'intera Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 2039 Governo, C. 902 Franco Bordo, C. 948 Catania, C. 1176 Faenzi e C. 1909 De Rosa	9
<i>ERRATA CORRIGE</i>	9

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 maggio 2014.

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 2039 Governo, C. 902 Franco Bordo, C. 948 Catania, C. 1176 Faenzi e C. 1909 De Rosa.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.15 alle 10.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 229 del 7 maggio 2014:

a pagina 48, nel Sommario, alla terza riga, dopo le parole: «C. 902 Franco Bordo» devono intendersi aggiunte le seguenti: «C. 948 Catania».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione</i>)	10
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	15

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'interno, Angelino Alfano, sulle linee programmatiche (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	11
---	----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	11
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo. Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 28 maggio 2014. – Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.55.

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

C. 2385 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 maggio 2014.

Marilena FABBRIO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione ed una osservazione (*vedi allegato*). Fa presente che la condizione è riferita all'articolo 1, comma 2-ter ed è finalizzata a sottolineare la necessità che la Commissione di merito valuti, alla luce della giurisprudenza costituzionale, il mantenimento del meccanismo di riserva di posti corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, con particolare riferimento ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti

già autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico banditi, rispettivamente, con decreto direttoriale 22 novembre 2004 e con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, ovvero riferibile alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004, avviate ai sensi della legge n. 202 del 2010. Evidenzia che l'osservazione riguarda l'articolo 2, comma 2-bis, ed è orientata a sollecitare una valutazione della Commissione di merito sull'opportunità di prevedere espressamente un termine finale per gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione CONSIP da effettuare acquistando il relativo servizio dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che assicuravano i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari alla data del 30 aprile 2014.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.05.

AUDIZIONI

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il Ministro dell'interno Angelino Alfano.

La seduta comincia alle 14.25.

Audizione del Ministro dell'interno, Angelino Alfano, sulle linee programmatiche.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche at-

traverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Angelino ALFANO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Emanuele FIANO (PD), Fabiana DADONE (M5S), Cristian INVERNIZZI (LNA) e Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (ScPI).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, d'intesa con il Ministro, il seguito dell'audizione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Ivan Scalfarotto e il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 maggio 2014.

Matteo BRAGANTINI (LNA) osserva che, anche in ragione della fine della campagna elettorale, si sono create, a suo avviso, le condizioni perché si possa lavorare seriamente per affrontare il problema dei conflitti di interessi senza essere animati da uno spirito di rivalsa nei confronti degli avversari politici. Auspica che il gruppo del Partito Democratico contribuisca a raggiungere tale risultato.

Riccardo FRACCARO (M5S) sottolinea la necessità di una disciplina sul conflitto di interessi che sia veramente efficace ed adeguata alle esigenze di una moderna democrazia. Ritiene che la legge n. 215 del 2004 si sia rivelata del tutto inefficace, in quanto carente sotto molteplici aspetti quali, ad esempio, la mancanza di un profilo preventivo, l'insussistenza di un adeguato impianto sanzionatorio effettivamente dissuasivo, la presenza di requisiti particolarmente stringenti per la sussistenza del conflitto di interessi, requisiti la cui verifica pratica è talmente difficile da configurare una vera e propria *probatio diabolica*.

Osserva che le criticità della normativa sono state evidenziate più volte nelle relazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, di recente, anche il GRECO (*Group of States against corruption*), in ambito europeo, ha rappresentato l'esigenza di adottare misure di carattere preventivo. L'attuale disciplina sul conflitto di interessi è, a suo avviso, carente dal punto di vista soggettivo poiché non considera gli amministratori regionali, locali e i componenti delle autorità indipendenti ed è, inoltre, insufficiente in relazione alle incompatibilità in quanto la rimozione della causa di incompatibilità è

rimessa unicamente all'interessato che cessa dalla carica. Ricorda che, secondo un recente orientamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'interessato può autosospendersi. Ritiene che il profilo sotto il quale la legge vigente è maggiormente inadeguata è proprio quello della sussistenza del conflitto di interessi per la cui configurazione sono richiesti sia l'incidenza specifica e preferenziale sulla sfera patrimoniale del titolare o dei suoi congiunti, sia il danno per l'interesse pubblico. Su questo punto la normativa vigente si discosta dalla nozione di conflitto accolta a livello internazionale, ove il conflitto di interessi si verifica anche quando interessi personali si pongano in contrasto, anche solo potenziale, con l'esercizio delle funzioni governative.

Anche sotto il profilo sanzionatorio, a suo avviso, la disciplina del 2004 è del tutto inadeguata. Fa presente, al riguardo, che le sanzioni sono indirizzate alle imprese che traggono vantaggio dall'atto adottato in conflitto. In questi casi è prevista una mera sanzione pecuniaria che, per di più, può intervenire solo a seguito di inottemperanza alla diffida dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La sanzione deve essere correlata alla gravità del comportamento e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa. Nei confronti del titolare di carica, la sanzione rischia di essere ancora più irrilevante, coincidendo con la mera comunicazione, ai soli Presidenti delle Camere, degli accertamenti condotti e della sanzione comminata. Inoltre, il coniuge e i parenti dei destinatari delle norme sul conflitto di interessi non incorrono in alcuna sanzione se non presentano la dichiarazione sullo stato patrimoniale. Manca, infine, l'indicazione di una quota minima in partecipazioni azionarie che faccia scattare il conflitto di interessi.

Per queste ragioni, ritiene opportuna l'integrale abrogazione della cosiddetta legge Frattini e crede indispensabile la predisposizione di un meccanismo, co-

struito in chiave preventiva, volto ad evitare il formarsi di ipotesi di conflitto di interessi.

Evidenzia che la proposta di legge presentata dal suo gruppo possiede alcuni punti di contatto con le proposte di legge di iniziativa dei deputati Civati e Bressa.

Al riguardo, sottolinea che esistono dei punti fermi dai quali una disciplina efficace sul conflitto di interessi non può prescindere che ne costituiscono un aspetto essenziale. Si riferisce, in particolare, alle misure finalizzate a prevenire la situazione di conflitto che può derivare anche solo dalla mera proprietà di patrimoni di rilevanti dimensioni, nonché alla predisposizione di un meccanismo che renda effettiva la repressione del conflitto di interessi attraverso un impianto sanzionatorio con diverse tipologie di sanzioni che spaziano da quelle di carattere pecuniario e dalla nullità degli atti del titolare della carica, fino ad arrivare alla decadenza dalla carica stessa.

In particolare, la proposta di legge del gruppo del MoVimento 5 Stelle prevede un'ipotesi specifica di incompatibilità derivante da attività patrimoniali nel cui ambito possono dar luogo a conflitto di interessi anche la mera proprietà o il possesso di ingenti patrimoni, di valore superiore a 10 milioni di euro, ad eccezione dei contratti concernenti titoli di Stato, ovvero di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato dalle Regioni o dagli enti locali o che operi in settori particolarmente sensibili. Si concede, in questi casi, la possibilità, per il soggetto interessato, di optare tra la posizione incompatibile e la carica di Governo unitamente al conferimento di un mandato fiduciario che avrebbe ad oggetto l'alienazione o trasformazione dei beni.

Quanto alle sanzioni, oltre a quelle di carattere pecuniario nei confronti del titolare della carica, ritiene opportuna la sanzione della nullità degli atti in una serie di ipotesi che vanno: dall'atto compiuto in violazione dell'obbligo di asten-

sione, a quelli compiuti in presenza di cause di incompatibilità di carattere generale e patrimoniale.

Ravvisa, inoltre, l'opportunità di prevedere e regolamentare, ancorché mediante le opportune cautele e garanzie, l'istituto della decadenza dalla carica di Governo che dovrebbe operare nel caso in cui, sussistendo le cause di incompatibilità, il soggetto, sebbene invitato a farlo, non provveda alla loro rimozione.

Sottolinea che un'efficace disciplina del conflitto di interessi è indispensabile poiché la separazione tra attività imprenditoriale e amministrazione della cosa pubblica è vitale all'interno di un sistema basato sulla concorrenza ed è fondamentale sia per adeguare il Paese alla normativa europea, sia, soprattutto, per garantire quella trasparenza che solo l'imparziale esercizio delle attività di governo consente.

Auspica, quindi, che oggi possa iniziare un lavoro costruttivo che porti ad un testo il più possibile condiviso affinché questo Parlamento possa finalmente arrivare ad approvare una disciplina efficace sul conflitto di interessi, che sia davvero rispondente alle esigenze del Paese.

Fabiana DADONE (M5S) chiede chiarimenti in ordine all'abbinamento della proposta di legge C. 736 Dieni ed altri recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di introduzione del voto di preferenza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e di disciplina delle cause di incandidabilità ».

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replicando alla collega Dadone, fa presente che, all'esito di un primo approfondimento, il contenuto della proposta di legge C. 736 a prima firma del deputato Dieni sembra potersi ricondurre prevalentemente alla materia elettorale. Si riserva,

peraltro, di sottoporre la questione all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo. Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2014.

Gennaro MIGLIORE (SEL), *relatore*, ricorda che, prima della pausa dei lavori in occasione delle elezioni europee, in una

precedente seduta dedicata all'esame del provvedimento i Gruppi avevano manifestato una convergenza sulla proposta avanzata dal collega Cozzolino in merito all'istituzione di un Comitato ristretto finalizzato alla redazione, in tempi brevi, di un testo unificato delle proposte in discussione. Nel riservarsi di verificare, anche in via informale, se persista tale orientamento, si dichiara comunque pronto a presentare, nella sua qualità di relatore, una proposta di testo unificato da sottoporre quanto prima alla Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, considerato che nella seduta odierna non sono presenti i rappresentanti di diversi gruppi e non essendovi obiezioni, ritiene preferibile che la decisione della Commissione in ordine alle modalità di adozione del testo base sia assunta in una seduta da convocarsi la prossima settimana.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico (C. 2385 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2385 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « norme generali sull'istruzione » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed n), della Costituzione;

rilevato che all'articolo 1, i commi 2-bis e 2-ter, introdotti nel corso dell'esame al Senato, dispongono in ordine all'indizione del primo corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui all'articolo 17, del decreto legge n. 104 del 2013;

preso atto, in particolare, che la nuova procedura concorsuale è indetta limitatamente alle esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso del 2011 e che, a tal fine, il citato comma 2-bis novella l'articolo 17, comma 1-bis, del predetto decreto legge n. 104 del 2013, sopprimendo la previsione in base alla quale non si poteva dar luogo all'indizione del corso-concorso selettivo prima dell'as-

sunzione di tutti i vincitori ed idonei presenti in tutte le graduatorie regionali del concorso del 2011, trasformate ad esaurimento dalla medesima disposizione;

evidenziato che il comma 2-ter dell'articolo 1 prevede, quindi, che « la prima tornata » del corso-concorso nazionale sia bandita entro il 31 dicembre 2014, disponendo che una quota dei posti sia riservata a talune categorie di soggetti;

osservato che, tra le predette categorie di soggetti, sono compresi quelli che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico banditi, rispettivamente, con decreto direttoriale 22 novembre 2004 e con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, ovvero riferibile alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004, avviate ai sensi della legge n. 202 del 2010;

sottolineato, al riguardo, che l'introduzione di una quota di posti riservata in un corso-concorso comporta una diversità di trattamento tra i candidati che partecipano alla procedura prevedendo, a determinate condizioni, un accesso differenziato alla carriera di dirigente scolastico;

ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 234 del 1994, ha sancito che il legislatore gode di ampia di-

screzionalità nello stabilire i criteri di ammissione ai concorsi, nonché i sistemi e le procedure per la progressione in carriera dei pubblici dipendenti nel rispetto, però, dei canoni di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento della pubblica amministrazione, specificando, in particolare, quanto ai requisiti concorsuali, che occorre che la disciplina adottata risulti congrua rispetto alle finalità cui la selezione è preordinata;

rilevato, peraltro, che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 214 del 2009, anche se con riferimento ad una diversa fattispecie, quale la violazione della disciplina sull'apposizione del termine nei contratti di lavoro a tempo determinato, ha ritenuto priva di ragionevolezza la circostanza che situazioni di fatto identiche risultassero destinatarie di discipline sostanziali diverse per la mera e del tutto casuale circostanza della pendenza di un giudizio ad una certa data;

evidenziato, inoltre, che la formulazione della norma non appare sufficientemente chiara relativamente al contenzioso al quale si intende fare riferimento poiché non è specificato se sia esclusivamente quello pendente in sede giurisdizionale, ovvero possa trattarsi anche di contenzioso pendente in sede amministrativa, né risulta evidente l'individuazione dei beneficiari della riserva di posti, anche in considerazione del fatto che la categoria dei soggetti aventi un contenzioso pendente sembrerebbe poter coincidere con quella di coloro che non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva;

preso atto che il comma 2-bis dell'articolo 2, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione CONSIP sono effettuati acquistando il relativo servizio dagli stessi raggruppa-

menti e dalle stesse imprese che assicuravano i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari alla data del 30 aprile 2014 senza, tuttavia, indicare un termine finale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 2-ter, è necessario che la Commissione di merito valuti, alla luce della giurisprudenza costituzionale indicata in premessa, il mantenimento del meccanismo di riserva di posti corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, con particolare riferimento ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico banditi, rispettivamente, con decreto direttoriale 22 novembre 2004 e con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, ovvero riferibile alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004, avviate ai sensi della legge n. 202 del 2010;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 2-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere espressamente un termine finale per gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione CONSIP da effettuare acquistando il relativo servizio dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che assicuravano i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari alla data del 30 aprile 2014.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 631-B, recante disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari (*Deliberazione*) 17

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 631-B, recante disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane, di Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e di Enrico Marzaduri, Ordinario di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Pisa (*Svolgimento e conclusione*) 18

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati. C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti (*Esame e rinvio*) 18

Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. C. 2344 Ermini (*Seguito esame e rinvio*) 24

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi. Esame emendamenti C. 831-892-1053-1288-1938-2200/A 25

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 631-B, recante disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari.

(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alla proposta di legge C. 631-B, recante disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione potrà procedere alle audi-

zioni di docenti universitari esperti della materia e di rappresentanti dell'avvocatura e della magistratura.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.10

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.10

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 631-B, recante disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane, di Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e di Enrico Marzaduri, Ordinario di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Pisa.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Giuseppe PIGNATONE, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, Enrico MARZADURI, *Ordinario di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Pisa*, Rodolfo Maria SABELLI, *Presidente dell'Associazione nazionale magistrati*, e Valerio SPIGARELLI, *Presidente dell'Unione camere penali italiane*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Tancredi TURCO (M5S), Carlo SARRO (FI-PdL), Anna ROSSOMANDO (PD), Vittorio FERRARESI (M5S) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Rodolfo Maria SABELLI, *Presidente dell'Associazione nazionale magistrati*, Giuseppe PIGNATONE, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, e Valerio SPIGARELLI, *Presidente dell'Unione camere penali italiane*.

Interviene il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo avere formulato alcune osservazioni, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 16.20

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in oggetto.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, osserva come il tema della prescrizione dei

reati abbia assunto in questi ultimi anni un ruolo centrale nel dibattito parlamentare e politico, anche perché i frequenti casi di estinzione di processi per intervenuta prescrizione, con conseguente proscioglimento degli imputati prima di una pronuncia definitiva, hanno suscitato indignazione e polemiche soprattutto con riferimento a gravi reati contro la pubblica amministrazione.

L'attuale disciplina della prescrizione del reato (articoli da 157 a 161 del Codice penale) è frutto dell'approvazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante *Modifiche al Codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*, nota anche come ex Cirielli.

Le disposizioni in essa contenute hanno profondamente modificato l'istituto della prescrizione penale, prevedendo, al nuovo articolo 157 del Codice penale, che il tempo necessario a prescrivere non è più determinato in base a classi di reato individuate per fasce di pena, ma viene calcolato secondo il criterio che equipara il tempo necessario a prescrivere, al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per ogni singolo reato, precisando comunque che tale intervallo di tempo non può essere inferiore a 6 anni in caso di delitto e a 4 anni in caso di contravvenzione. Al fine dell'individuazione del massimo della pena edittale si stabilisce, sempre nella disciplina vigente, che non vengano prese in considerazione né le circostanze aggravanti – salvo che quelle ad effetto speciale (che comportano cioè un aumento della pena superiore ad un terzo, cfr. articolo 63, terzo comma, c.p.) e quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria – né le circostanze attenuanti. Analogamente, non si tiene conto della disciplina del concorso di circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'articolo 69 del Codice penale e, se il reato è punito congiuntamente o alternativamente con pena pecuniaria, si prevede l'applicazione della sola pena deten-

tiva mentre, in caso di pene di natura diversa, il termine di prescrizione è fissato in tre anni.

Per alcuni particolari delitti (ad esempio omicidio colposo plurimo o commesso in violazione di norme del codice della strada, ex articolo 589 c.p., nonché per i reati di associazione mafiosa e di terrorismo, o di sfruttamento sessuale dei minori), la normativa vigente prevede termini di prescrizione raddoppiati e che i reati per cui è prevista la pena dell'ergastolo sono in ogni caso imprescrittibili. Da ultimo, l'attuale articolo 158 stabilisce che il termine della prescrizione decorre: per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza; per il reato punibile a querela, dal giorno del commesso reato.

Quando invece la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata.

Esaminando i dati statistici degli ultimi dieci anni, emerge che se da un lato la riforma della prescrizione del 2005 ha portato ad una riduzione del numero complessivo di provvedimenti dichiaranti l'avvenuta prescrizione del reato, dall'altro essa non ha inciso sull'aspetto più preoccupante dell'operatività del meccanismo estintivo: il maturare del termine di prescrizione a processo inoltrato.

Sul punto è utile osservare che a partire dalla riforma ex Cirielli sino al 2007 si è registrato un generale aumento del numero delle declaratorie e solo a partire dal 2008, vi è stata un'inversione di tendenza con la graduale riduzione dei provvedimenti dichiaranti l'avvenuta prescrizione del reato. Il dato relativo al primo periodo di applicazione della nuova normativa può essere interpretato come conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 393/2006 che ha modificato la disciplina transitoria prevista all'articolo 10, comma 3, della ex Cirielli. La pronuncia della Consulta ha, infatti, dichiarato

costituzionalmente illegittima la previsione di irretroattività delle norme prescrizionali più favorevoli, introdotte dalla novella legislativa, rispetto ai casi di processi pendenti in primo grado ove fosse già stata dichiarata l'apertura del dibattimento, con la conseguenza di rendere applicabili a tale categoria di giudizi i termini prescrizionali più brevi stabiliti dalla riforma e consentire la maturazione della prescrizione nel corso del giudizio di primo grado. Il dato che ha influito, invece, sulla riduzione complessiva delle declaratorie di estinzione del reato riguarda i decreti di archiviazione per prescrizione emessi dal GIP in relazione a reati con autore noto: mettendo a confronto i dati registrati *pre* e *post* riforma si constata, infatti, una drastica riduzione delle suddette pronunce, riduzione che arriva a toccare (se non a superare) il 50 per cento negli ultimissimi anni.

Questi numeri sono stati oggetto della Relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario tenuta lo scorso 24 gennaio 2014 dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce, il quale, pur rilevando il miglioramento registrato, ha definito ancora « inaccettabile » il numero dei procedimenti conclusi per intervenuta prescrizione, pari a circa il 7 per cento dei giudizi pendenti. In quell'occasione il Presidente ha, altresì, affermato che « senza una riforma immediata delle regole di calcolo della prescrizione dei reati e senza una riforma del sistema delle impugnazioni continueremo ad assistere a un'attività di magistrati e avvocati che spesso non si conclude con un accertamento nel merito della responsabilità penale ».

Oggi la Commissione è chiamata ad accogliere questo appello e a portare a termine un lavoro più volte avviato nel corso delle passate legislature, ma mai completato.

Al riguardo può essere utile ricordare che proprio nella scorsa Legislatura la cosiddetta Commissione Fiorella, istituita nel novembre 2012 dall'allora Ministro Severino, ha elaborato una proposta di riforma dell'istituto della prescrizione offrendo oggi a tutti noi degli interessanti

spunti di riflessione. L'obiettivo principale individuato dalla Commissione era quello di contemperare « l'interesse a che i processi penali si concludano con un accertamento nel merito, con l'altrettanto irrinunciabile esigenza pratica di conservare alla prescrizione la sua attuale funzione di stimolo a una definizione in tempi non troppo estesi dei processi penali ». In questo modo la proposta di riforma mirava a garantire un corretto funzionamento dell'istituto prescrizionale, rispondendo da un lato all'esigenza di effettività del sistema penale, che impone di individuare tempi di prescrizione del reato sufficientemente lunghi per non pregiudicare l'esercizio da parte dell'autorità giudiziaria dello *ius puniendi* che le compete, e dall'altro alla necessità di assicurare che il processo si concluda in tempi ragionevoli, secondo quanto enunciato dall'articolo 111 Costituzione e dall'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo.

Queste priorità sono state recepite e, seppur in modo diverso, applicate nelle tre proposte di riforma dell'istituto della prescrizione oggi in esame, a prima firma dei colleghi Colletti, Ferranti e Mazziotti di Celso.

Con la correlatrice Amoddio si è pensato, per rendere più agevole l'illustrazione delle proposte, procedere all'esame dei tre testi in modo orizzontale, confrontandone i contenuti rispetto a ciascun elemento che caratterizza l'istituto della prescrizione.

Inizia, pertanto, con le modifiche proposte all'articolo 157 del Codice penale che individua « il tempo necessario a prescrivere ». Gli Atti Camera 1174 Colletti e 2150 Ferranti propongono entrambi un allungamento dei tempi di prescrizione dei reati e, mentre il primo stabilisce che il reato si prescrive trascorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale aumentato della metà – che comunque non può essere inferiore a 8 anni per i delitti e a 6 anni per le contravvenzioni – il secondo prevede che il reato si prescrive trascorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale aumentato di un quarto – che comunque non può essere inferiore a 7 anni per i

delitti e a 4 anni per le contravvenzioni (come previsto dalla norma in vigore). Per entrambe le proposte, inoltre, il termine di prescrizione dell'articolo 157 del Codice penale opera fino all'esercizio dell'azione penale da parte del PM.

La proposta 1528 Mazziotti di Celso ha, invece, recepito le soluzioni elaborate dalla Commissione presieduta dal Prof. Fiorella e rimodula i termini di prescrizione, introducendo cinque diverse fasce di gravità dei reati (da quella avente ad oggetto le contravvenzioni a quella relativa ai delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a 15 anni), in corrispondenza delle quali individua diversi termini di prescrizione.

La proposta n. 1174 Colletti interviene anche sul quinto comma dell'articolo 157 del Codice penale allungando a 5 anni (anziché 3) il tempo necessario a prescrivere i reati per i quali la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria.

L'Atto Camera 1528 del collega Mazziotti, sempre con riferimento all'individuazione dei termini di durata della prescrizione del reato, prevede invece l'abrogazione del quinto comma dell'articolo 157 del Codice penale in quanto, anche alla luce della sentenza n. 2 del 2008 della Corte Costituzionale (secondo cui « il regime prescrizionale dei reati di competenza del Giudice di pace deve essere ricondotto all'ambito applicativo del primo comma dell'articolo 157 c.p. anziché del quinto) sottolinea la mancanza di un'applicazione pratica della norma e, come si legge nella relazione introduttiva, demanda al « legislatore futuro che intenda introdurre una nuova tipologia di sanzione penale la regolamentazione della prescrizione per i casi in esame ». Nel testo, quindi, il quinto comma dell'articolo 157 del Codice penale viene sostituito dalla previsione del raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di associazione mafiosa (articolo 416-*bis* c.p.) e per tutti i reati connessi, nonché per i reati con finalità di terrorismo.

La proposta di legge Mazziotti di Celso si caratterizza, infine, per l'inserimento al

sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale di un termine di prescrizione breve, collegato all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. La proposta stabilisce, infatti, che il reato si prescrive se il PM – decorso il doppio dei termini di durata delle indagini preliminari, comprensivo delle relative proroghe – non ha assunto le determinazioni relative all'inizio dell'azione penale, cioè non ha né richiesto l'archiviazione né formulato l'imputazione.

Le altre due proposte di legge non prevedono, invece, modifiche al sesto comma dell'articolo 157; pertanto la disciplina del raddoppio dei termini di prescrizione resta confermata per particolari delitti quali l'omicidio colposo plurimo o commesso in violazione di norme del codice della strada, ex articolo 589 del Codice penale, nonché per i reati di associazione mafiosa e di terrorismo, o di sfruttamento sessuale dei minori.

Per quanto concerne, da ultimo, l'individuazione del *dies a quo* di decorrenza del termine prescrizionale, la proposta 1174 Colletti interviene sul primo comma dell'articolo 158 del Codice penale, fissando il termine di decorrenza della prescrizione per il reato continuato, alla cessazione della continuazione. La proposta reintroduce dunque la formulazione in vigore prima della riforma del 2005: attualmente, invece, il termine decorre dalla consumazione di ciascuno dei singoli reati collegati, come in un comune concorso materiale di reati.

Nelle proposte di legge Ferranti e Mazziotti sul tema della decorrenza del termine di prescrizione viene mantenuta la disciplina vigente dell'articolo 158 del Codice penale, salvo per l'aggiunta di un nuovo terzo comma relativo alle ipotesi di reati di cui all'articolo 392 comma 1-bis del codice di procedura penale commessi a danno di minori (maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 c.p., riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù di cui all'articolo 600 c.p., prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* c.p., pornografia minorile di cui all'articolo 600-*ter* c.p., detenzione di materiale pornografico di cui articolo 600-

quater c.p. anche relativamente a pornografia virtuale, turismo sessuale di cui all'articolo 600-*quinquies* c.p., tratta di persone di cui all'articolo 601 c.p., acquisto e alienazione di schiavi di cui all'articolo 602 c.p., violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* c.p., atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-*quater* c.p., corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-*quinquies* c.p., violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-*octies* c.p., adescamento di minorenne di cui all'articolo 609-*undecies* c.p., atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* c.p.) per i quali il *dies a quo* è differito al giorno in cui le persone offese abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Sofia AMODDIO (PD), *relatore*, prosegue l'illustrazione del contenuto delle proposte di legge in esame iniziata dal collega Dambruoso, soffermandosi in particolare sui profili della sospensione del corso della prescrizione nonché dell'interruzione del corso della prescrizione e dei suoi effetti. Si tratta, dunque, delle modifiche che si intendono apportare agli articoli 159, 160 e 161 del codice penale.

La proposta di legge Colletti (AC 1174) prevede la sospensione del corso della prescrizione in caso di esercizio dell'azione penale, trasformando dunque la richiesta di rinvio a giudizio da causa di interruzione della prescrizione a causa di sospensione della stessa.

In particolare, sostituendo l'alinea del primo comma dell'articolo 159, la proposta stabilisce che al momento dell'assunzione della qualità di imputato – ovvero, ai sensi dell'articolo 60 c.p.p., al momento dell'attribuzione del reato a una persona nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di patteggiamento, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo – si sospende il corso della prescrizione.

La proposta non specifica la durata di tale sospensione. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 60 c.p.p., la qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più

soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.

Tale intento – di mantenere la prescrizione sospesa sino alla sentenza definitiva – è confermato dalla relazione illustrativa della proposta, nella quale si legge che la modifica dell'articolo 159 del codice penale «introduce la sospensione generalizzata della prescrizione dal momento dell'assunzione della qualifica di imputato e fino alla irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere».

La proposta Mazziotti di Celso (AC 1528), tanto in relazione all'autorizzazione a procedere, quanto in relazione al deferimento della questione ad altro giudizio – che già attualmente sono cause di sospensione del corso della prescrizione – specifica il momento in cui il periodo di sospensione termina, individuandolo, rispettivamente, nel giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta di autorizzazione a procedere e nel giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione.

La proposta aggiunge alle ipotesi di sospensione il caso della richiesta di rogatoria all'estero, specificando che la sospensione cessa quando l'autorità riceve la documentazione richiesta e comunque trascorsi 6 mesi dalla rogatoria.

Infine, con previsione di maggiore impatto, la proposta, mutuata dai lavori della Commissione Fiorella, prevede la sospensione del corso della prescrizione a seguito di una sentenza di condanna non definitiva, emessa tanto in primo grado quanto in appello. Tale sospensione ha però una durata massima, individuata in 2 anni per consentire il giudizio d'appello e in un anno per consentire il giudizio di Cassazione.

La proposta Ferranti (AC 2150) interviene sull'articolo 159 c.p. aggiungendo le seguenti tre ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione: per richiesta di rogatoria all'estero (la previsione è analoga a quella contenuta nell'AC 1528 e il termine massimo di sospensione è di 6

mesi), per perizie di lunga durata o di particolare complessità, disposte in udienza preliminare o in dibattimento (anche in questo caso la sospensione è concessa per massimo 6 mesi); per la presentazione di un'istanza di ricusazione del giudice ai sensi dell'articolo 38 c.p.p. (in tal caso la sospensione cessa alla comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della richiesta).

Passando alle proposte di modifica che riguardano l'istituto dell'interruzione del corso della prescrizione, ricorda che la proposta Colletti (AC 1174) trasforma, come accennato, la richiesta di rinvio a giudizio da causa di interruzione della prescrizione a causa di sospensione della prescrizione, fino alla sentenza definitiva.

Conseguentemente, la proposta elimina dall'articolo 160 c.p. la previsione di interruzione della prescrizione in caso di sentenza di condanna o decreto di condanna (primo comma), nonché i riferimenti alla richiesta di rinvio a giudizio, al decreto di fissazione dell'udienza preliminare, all'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, al decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, alla presentazione o alla citazione per il giudizio direttissimo, al decreto che dispone il giudizio immediato, che dispone il giudizio e al decreto di citazione a giudizio (secondo comma). Si tratta infatti di provvedimenti richiamati dall'articolo 60 c.p.p. e dunque ricompresi tra le ipotesi di sospensione per assunzione della qualità di imputato.

In questa proposta di legge, dunque, le ipotesi di interruzione della prescrizione operano in una fase antecedente l'esercizio dell'azione penale. Vengono infatti confermati come momenti interruttivi: l'ordinanza che applica le misure cautelari personali; l'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto; l'interrogatorio reso davanti al PM o al giudice; l'invito a presentarsi al PM per rendere l'interrogatorio; il provvedimento del giudice di fis-

sazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione.

L'AC 1174 elimina infine dal terzo comma dell'articolo 160 la disposizione che fissa un tetto massimo al tempo necessario a prescrivere, a prescindere dal numero di interruzioni. Conseguentemente, elimina anche il secondo comma dell'articolo 161, che fissa in un quarto del tempo necessario a prescrivere il prolungamento consentito.

La proposta Mazziotti di Celso (AC 1528) anzitutto sopprime il primo comma dell'articolo 160, che attualmente dispone l'interruzione della prescrizione con la sentenza di condanna e il decreto di condanna. Per quanto riguarda la sentenza di condanna, infatti, questa costituisce causa di sospensione della prescrizione, che può protrarsi per un massimo di 2 anni, tempo ritenuto congruo per svolgere il giudizio d'appello. Il decreto penale di condanna è spostato tra gli atti interruttivi della prescrizione elencati oggi al secondo comma, ai quali sono aggiunti anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del PM e il decreto di citazione davanti al tribunale in composizione monocratica.

La proposta conferma, in caso di eventi interruttivi, la fissazione di limiti al prolungamento ammissibile del termine di prescrizione. Diversamente dall'ipotesi attuale, che sostanzialmente consente di superare i termini dell'articolo 157 c.p. per un quarto, l'AC 1538 collega il prolungamento alle fasce di gravità dei reati.

La proposta — che coerentemente al disegno ispiratore abroga il secondo comma dell'articolo 161 c.p. — consente prolungamenti di durata inversamente proporzionale alla durata del termine di prescrizione. La relazione illustrativa giustifica questa scelta con l'esigenza di assicurare, dopo l'interruzione, un tempo minimo sufficiente per concludere il processo di primo grado.

I profili maggiormente innovativi della proposta di legge Ferranti (AC 2150)

riguardano proprio l'interruzione della prescrizione e gli effetti che questa produce.

In primo luogo, per questa proposta il decorso dei termini di prescrizione fissati dall'articolo 157 è interrotto dall'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. Dunque, o il PM esercita l'azione penale entro i termini dell'articolo 157 c.p. (leggermente aumentati rispetto agli attuali), o il reato si estingue.

Dal momento della formulazione dell'imputazione cominciano a decorrere nuovi termini di prescrizione che prescindono dalla gravità del reato espressa dalla pena massima irrogabile, ma hanno come presupposto la complessità del rito di primo grado, diversa in ragione dell'autorità giudiziaria competente.

Per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), c.p.p. i termini sono aumentati di un anno.

Se non si giunge alla sentenza di primo grado entro i termini prescritti, il reato si estingue.

La sentenza di primo grado, pronunciata nel rispetto dei suddetti termini, impedisce l'estinzione del reato per prescrizione. Ciò a meno che nei gradi successivi non si annulli la sentenza di primo grado; in quel caso, infatti, il termine di prescrizione per lo svolgimento del giudizio di primo grado riprenderà a decorrere sommandosi a quello già impiegato.

A partire dalla sentenza di primo grado decorrono nuovi termini – rispettivamente di due anni per la sentenza d'appello e di un anno per il giudizio di cassazione – il cui mancato rispetto comporta esclusivamente: una riduzione della pena detentiva inflitta pari a un terzo, se la sentenza è di condanna; un risarcimento, se la sentenza è di assoluzione.

L'articolo 5 della proposta interviene sull'articolo 161 c.p., abrogando il secondo comma (sul prolungamento del termine di prescrizione fino a un quarto in presenza di eventi interruttivi) e specificando che la sospensione e l'interruzione hanno effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si procede cumulativamente.

Come specificato dalla relazione illustrativa della proposta di legge, questa disciplina dei termini di fase presenta profili di sovrapposizione con l'indennizzo per violazione del termine di ragionevole durata del processo, disciplinato dalla legge Pinto (legge n. 89 del 2001). Per questa ragione, l'articolo 6 della proposta di legge AC 2150 delega il Governo a rivedere quella normativa alla luce delle previsioni della proposta in tema di prescrizione.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che dalle proposte di legge in esame emergono degli importanti punti di contatto. Ritiene quindi che la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni oppure concentrarsi sin da ora sulla predisposizione di un testo unificato.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, ritiene preferibile che siano svolte delle audizioni e che successivamente ci si concentri sulla scelta di un testo base.

Sofia AMODDIO (PD), *relatore*, concorda con il correlatore Dambruoso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che le richieste di audizione potranno essere valutate nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. C. 2344 Ermini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 maggio 2014.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame.

Ricorda che è stato avviato l'*iter* per il trasferimento in sede legislativa e che si è in attesa del parere delle Commissioni I e V e dell'assenso del Governo, essendo stato già acquisito l'assenso di oltre i quattro quinti dei componenti la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.35.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 28 maggio 2014.

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.

Esame emendamenti C. 831-892-1053-1288-1938-2200/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 17.10 alle 17.50.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008. C. 2080 Governo e C. 996 Bueno (<i>Esame e rinvio</i>)	26
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012. C. 1923 Governo.	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012. C. 2086 Governo (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	28
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013. C. 2083 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	30
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	33
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012. C. 2270 Governo approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012. C. 2276 Governo approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente, Andrea MANCIULLI. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Lapo Pistelli.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.

C. 2080 Governo e C. 996 Bueno.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, osserva che l'Accordo in esame è finalizzato allo sviluppo della cooperazione tra Italia e Brasile nel trasferimento nello Stato di cittadinanza dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo che tali soggetti possano scontare la pena comminata nel proprio Paese, secondo un modello di intesa bilaterale già sperimentata con il Regno Unito, il Canada e la Spagna.

Venendo sinteticamente ai contenuti dell'intesa, ricorda che, mentre l'articolo 1 è dedicato alle definizioni terminologiche, l'articolo 2 esplicita i termini dell'Accordo, in base al quale una persona condannata nel territorio di uno Stato, potrà essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per ivi scontare la condanna inflittale con la sentenza.

Segnala che l'articolo 3, che enuncia le condizioni per il trasferimento, prevede che il condannato sia cittadino dello Stato ricevente (o vi abbia la residenza permanente), che gli atti per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato anche per la legge dello Stato ricevente, che la sentenza sia definitiva, che il condannato debba scontare ancora come minimo un anno di pena privativa della libertà, che alla persona condannata non sia stata comminata la pena di morte, che via sia accordo in merito al provvedimento di trasferimento tra Stato mittente e Stato trasferente. L'articolo 5 individua le Autorità centrali di ciascuna Parte: per l'Italia è designata la Direzione generale della giustizia penale del Ministero della Giustizia. L'articolo 6 delinea la procedura per il trasferimento, che può essere richiesto da ogni persona condannata rivolgendolo una petizione all'autorità competente della Parte mittente o di quella ricevente. Ai sensi dell'articolo 7 il consenso al trasferimento da parte della persona interessata dovrà essere volontario ed informato. L'articolo 8 prescrive che le Autorità competenti, ai fini della decisione sul trasferimento, tengano in conto alcuni

fattori tra i quali la gravità del reato, gli eventuali precedenti penali, le condizioni di salute e l'esistenza di rapporti socio-famigliari nel paese di origine.

Rileva che, per effetto del trasferimento, come chiarito all'articolo 9, l'esecuzione della pena è sospesa nella Parte mittente. Parallelamente, l'Autorità competente della Parte ricevente dovrà garantire l'applicazione della pena così come determinata dalla Parte mittente (articolo 10). Il trasferimento non potrà avere luogo, salvo il consenso delle due Parti, se la natura o la durata della pena siano incompatibili con l'ordinamento della Parte ricevente. In base all'articolo 12, solo lo Stato di condanna potrà decidere in ordine a ricorsi per la revisione della condanna, mentre entrambe le Parti sono titolate a concedere misure di clemenza quali la grazia, l'amnistia o l'indulto (articolo 13). L'articolo 15 regola gli aspetti finanziari dell'Accordo, precisando che le spese derivanti dall'applicazione dello stesso sono a carico dello Stato ricevente, ad eccezione di quelle sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato trasferente. Ai sensi dell'articolo 16, l'Accordo è applicabile all'esecuzione di condanne inflitte sia prima sia dopo l'entrata in vigore del medesimo.

Precisa poi che i progetti di legge in esame, d'iniziativa l'uno della collega Bueno e l'altro del Governo, si compongono di quattro articoli: stante la sostanziale convergenza dei due testi – che differiscono soltanto sul piano della valutazione degli oneri finanziari – propone l'adozione del disegno di legge C. 2080, d'iniziativa governativa, quale testo base da parte della nostra Commissione.

Tali oneri solo valutati in euro 31.291 annui a decorrere dall'anno 2014, da ricondurre alle spese di missione, e ulteriori spese pari ad euro 6.000 annui a decorrere dal 2015. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle

Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

Rammenta che, più volte, in passato, ha chiesto al Governo di uscire dall'immobilismo e presentare la ratifica: si dice pertanto certo che questa volta, grazie anche allo stimolo rappresentato dalla presentazione della proposta di legge della collega Bueno, si potrà arrivare ad una rapida approvazione di un accordo che semplificherebbe i complessi problemi legati al trattamento dei detenuti italiani nei penitenziari brasiliani (la cui assistenza pesa sulle ridotte risorse dei consolati italiani) e dei detenuti brasiliani in Italia, il cui rimpatrio consentirebbe – come recentemente riportato dalla stampa – un consistente risparmio per l'erario pubblico.

Il viceministro Lapo PISTELLI sottolinea l'importanza della ratifica in oggetto alla luce del grande sviluppo dei rapporti italo-brasiliani, pur rilevando che la controparte non ha ancora concluso l'iter di sua competenza. Manifesta comunque la gratitudine del Governo per l'attenzione parlamentare.

Renata BUENO (Misto-MAIE-API) ribadisce la necessità di procedere celermente a ratificare un accordo di indubbia utilità al fine di far scontare la pena nei rispettivi paesi d'origine. Quanto al ritardo da parte brasiliana, fa presente che quel Governo ha trasmesso il provvedimento al Parlamento. Al riguardo, lamenta che purtroppo anche su tale argomento le relazioni bilaterali hanno risentito degli echi del noto caso Battisti, anche se oggi è il momento di riprendere e portare avanti le intese raggiunte in ogni campo.

Carlo SIBILIA (M5S) dichiara l'orientamento tendenzialmente favorevole del suo gruppo sul provvedimento in titolo, chiedendo tuttavia rassicurazioni al Governo circa il fatto che non dia spazio alcuno ad eventuali salvacondotti, menzionando in particolare il caso del rifugio in

Italia dell'ex banchiere brasiliano Pizzolato.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone che la Commissione adotti come testo base il disegno di legge C. 2080, come indicato dal relatore.

La Commissione conviene.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di martedì 3 giugno prossimo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012.

C. 1923 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012.

C. 2086 Governo.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Renata BUENO (Misto-MAIE-API), *relatore*, osserva che gli accordi italo-brasiliano e italo-argentino in esame discipli-

nano la possibilità, per i congiunti conviventi del personale diplomatico e consolare delle rispettive rappresentanze (nonché delle delegazioni presso Organizzazioni internazionali o – limitatamente al territorio italiano – presso la Santa Sede), di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma nel paese ricevente, su base di reciprocità.

Fa presente che le categorie di congiunti cui si applica l'intesa in esame sono anzitutto i coniugi (non separati), e in secondo ordine i figli non coniugati minori, per il Brasile di 21 anni (o minori di 25 anni, se studenti a tempo pieno), per l'Argentina di 26 anni. Si prescinde dal requisito dell'età in caso di disabilità fisica o mentale come definite dalla normativa locale. Per quanto concerne la procedura da seguire in Italia, e con riferimento alle richieste di lavoro subordinato, a seguito dell'autorizzazione il soggetto interessato potrà iscriversi nelle liste di collocamento di uno dei Centri territoriali per l'impiego. Le richieste riguardanti autorizzazione al lavoro autonomo dovranno contenere una descrizione della natura di tale attività. Previo accertamento della sua posizione, il soggetto interessato conseguirà l'autorizzazione richiesta, che non potrà eccedere il periodo della missione del dipendente cui il soggetto fa capo – in caso di improvvisa cessazione della missione verrà tuttavia concesso un periodo di grazia non superiore a tre mesi. L'autorizzazione non verrà concessa a soggetti che abbiano in precedenza lavorato illegalmente nello Stato ricevente, ovvero che ne abbiano violato le norme fiscali o di sicurezza sociale, o che destino perplessità con riferimento a profili di sicurezza nazionale.

Segnala che le persone autorizzate verranno assoggettate alla normativa vigente nel paese ospite in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro, incluse le norme sui requisiti necessari per l'esercizio di determinate attività. Viene al proposito esplicitato che gli accordi in esame non costituiscono in alcun modo riconoscimento di titoli o gradi di studio, rispetto

ai quali si rimanda alle normative interne e internazionali concernenti i due Paesi e le loro relazioni.

Sottolinea come si convenga che le immunità di cui i soggetti interessati godono in base ad accordi internazionali vengano meno per quanto concerne le giurisdizioni civile e amministrativa, in relazione a fatti connessi con l'esercizio delle attività lavorative oggetto dell'Accordo. Per quanto riguarda le eventuali immunità di natura penale, il paese ricevente potrà richiederne la rinuncia – in mancanza della quale l'autorizzazione al lavoro potrà essere revocata.

Rileva poi che, con i successivi Scambi di lettere del 2012, le Parti hanno concordato sull'interpretazione autentica di determinate disposizioni di entrambi gli accordi.

Conclusivamente auspica una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione dei provvedimenti di ratifica che non comportano oneri finanziari, né tantomeno la necessità di istituire nuove strutture burocratiche.

Il viceministro Lapo PISTELLI fa presente che i provvedimenti in titolo seguono un modello *standard* la cui esigenza si va diffondendo al fine di consentire l'inserimento nel contesto lavorativo dei familiari del personale che si reca all'estero, oggi non più limitabile a funzioni di mera rappresentanza. Segnala che sono in via di negoziato analoghi accordi con molti altri Paesi.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare dei provvedimenti, che saranno trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di martedì 3 giugno prossimo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013.

C. 2083 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 aprile scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze e Politiche dell'Unione europea, mentre le Commissioni Attività produttive e Agricoltura hanno espresso parere favorevole con osservazioni.

Comunica altresì che è emersa la necessità di apportare una correzione formale al titolo del provvedimento. Avverte che, pertanto, la collega Quartapelle Procopio, nella sua qualità di relatore, ha predisposto l'emendamento Tit. 1 (*vedi allegato*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, illustra l'emendamento Tit. 1 a sua firma.

Il viceministro Lapo PISTELLI esprime parere favorevole sull'emendamento Tit. 1 del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Tit. 1 del relatore e delibera di conferire il mandato al relatore stesso, onorevole Quartapelle Procopio, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.
C. 2270 Governo approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mario MARAZZITI (PI), *relatore*, osserva che l'accordo in titolo mira ad introdurre un'effettiva prevede la parità di trattamento in materia previdenziale tra lavoratori italiani e lavoratori turchi, al di là delle rispettive nazionalità, attraverso adozione di una normativa uniforme e la tutela dei diritti acquisiti, semplificando le procedure per l'esonero contributivo dei lavoratori a seguito delle imprese. L'intesa semplifica le procedure amministrative per le imprese, favorendo il trasferimento dei lavoratori italiani in Turchia, mercato particolarmente significativo per l'Italia: attualmente sono circa un migliaio le imprese italiane operanti in Turchia.

Segnala che l'accordo – che è modellato sulla Convenzione europea di sicurezza sociale ed è fondato sul principio della *lex loci laboris* – regola gli istituti in materia di invalidità, di vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, l'infortunio sul lavoro, la malattia professionale, l'indennità di malattia, l'assicurazione contro la disoccupazione e, per la Turchia, l'indennità di decesso, mentre restano al di fuori dell'ambito applicativo dell'intesa, come richiesto dalla controparte turca, le prestazioni non contributive e tutte quelle prestazioni supplementari a garanzia del reddito.

Particolare rilievo assumono, a suo avviso, le previsioni di cui alla Parte III riguardanti l'introduzione di una serie di fondamentali istituti del diritto della previdenza sociale, dall'indennità di malattia, di disoccupazione, fino alle e prestazioni sanitarie e pensionistiche, disponendo l'esenzione da qualsiasi onere amministrativo ed abolendo le autentiche e legalizzazioni per le domande di prestazione presentate nei due Paesi.

Conclude con l'auspicio di una pronta approvazione del provvedimento, già votato dal Senato il 2 aprile, anche per venire incontro alle sollecitazioni che ha espresso recentemente una delegazione della Grande Assemblea Nazionale turca che il Comitato permanente sui diritti umani ha incontrato il 15 maggio scorso.

Il viceministro Lapo PISTELLI sottolinea il carattere di urgenza della ratifica in titolo, già approvata dalla controparte, ricordandone la sottoscrizione in occasione del Vertice italo-turco del 2012, anche alla luce del notevole incremento degli scambi bilaterali.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), pur dichiarando in linea di massima l'orientamento favorevole del suo gruppo, segnala alcune criticità relative ai dati statistici riportati nell'analisi tecnico-normativa, a talune imprecise formulazioni prive di portata legislativa forse a causa della traduzione, nonché al rinvio, ai sensi dell'articolo 28, ad accordi amministrativi ed organismi di collegamento in termini piuttosto generici. Formula pertanto la richiesta di un'audizione di rappresentanti dell'INPS per ricevere i necessari chiarimenti.

Mario MARAZZITI (PI), ringraziando delle osservazioni il collega Scagliusi, condivide l'opportunità di procedere ad audire i rappresentanti dell'INPS, suggerendo però di non limitarsi ad un singolo accordo.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nel condividere il suggerimento del relatore, dichiara che sottoporrà tale eventualità all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emen-

damenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di martedì 3 giugno prossimo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012. C. 2276 Governo approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea MANCIULLI (PD), *presidente e relatore*, osserva che l'Accordo italo-turco al nostro esame è inteso a rafforzare l'impegno dei due Paesi ad intensificare la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni, esperienze e prassi al fine di prevenire e combattere i reati gravi, la criminalità organizzata e il terrorismo. L'intesa si pone l'obiettivo di creare uno strumento giuridico per meglio regolamentare la collaborazione operativa, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi e ricalca nel contenuto altri intese della stessa natura, come quello siglato con gli Stati Uniti e recentemente esaminato dalla nostra Commissione.

Segnala che l'Accordo fissa, in primo luogo, l'obbligo alla cooperazione bilaterale in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e ai trattati internazionali vigenti (articolo 1); individua poi i settori nei quali la cooperazione si renderà operativa, ossia nella prevenzione e nella lotta a: criminalità organizzata transnazionale (compreso il riciclaggio del denaro, il *cyber crime* ed il traffico di oggetti d'arte); produzione illecita e traffico di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di precursori chimici; tratta di esseri umani e traffico di migranti; terrorismo e relative attività di finanziamento. L'elencazione non ha il carattere della esaustività, ma costituisce solo una mera indicazione dei fenomeni attraverso i quali si manifesta generalmente l'agire della criminalità organizzata (articolo 2).

Precisa che l'Accordo definisce inoltre le forme attraverso le quali verrà attuata la cooperazione bilaterale, quali lo scambio e l'analisi delle informazioni sulle organizzazioni criminali, sul *modus operandi*, sulle strutture e sui contatti; l'adozione delle misure necessarie a coordinare l'attuazione di operazioni congiunte e di speciali tecniche investigative; le misure per prevenire e combattere la produzione illecita e il traffico di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di precursori chimici; lo scambio di informazioni di carattere operativo per l'identificazione e la localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ai reati previsti dall'Intesa; l'esecuzione delle richieste di assistenza.

Sottolinea che l'Accordo indica le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, individuandone i requisiti formali e sostanziali ed i motivi del rifiuto (articolo 4); particolare attenzione viene posta alla tutela ed ai limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti (articolo 5). L'articolo 6 individua quali sono le Autorità preposte alla applicazione dell'Accordo: per la Parte italiana, il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; per la Parte turca, il Ministero dell'interno.

Rileva poi che il testo pattizio prevede l'effettuazione di riunioni e consultazioni al fine di agevolare l'esecuzione e l'osservanza dell'Accordo (articolo 7); le modalità di composizione delle eventuali controversie (articolo 8); le modalità di ripartizione, tra i due Paesi, degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo stesso (articolo 10). Per quanto riguarda tali oneri, come precisato all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, essi sono determinati in 72.482 euro per l'anno 2014, in 66.947 euro per l'anno 2015 e in 72.482 euro a decorrere dall'anno 2016. A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi di ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Sollecita una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del provvedimento, già adottato dall'altro ramo del Parlamento, in considerazione della rilevanza delle nostre relazioni politiche, economiche e commerciali con la Turchia e, più in generale, del relevantissimo ruolo di stabilizzazione degli equilibri strategico-militari svolto da Ankara nel quadrante del Mediterraneo e del Medio Oriente, in ragione della sua convinta adesione all'Alleanza atlantica.

Il viceministro Lapo PISTELLI fa presente che l'Accordo in esame segue uno schema *standard* per sviluppare la cooperazione interstatale nella lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo, a fronte del fenomeno della globalizzazione. Nel segnalare la particolarità della posizione geo-strategica della Turchia, anche per quanto concerne il contrasto all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani, ricorda come anche il presente Accordo sia stato siglato in occasione del Vertice italo-turco del 2012. Conclude facendo riferimento al fatto che la materia non è trattata soltanto a livello bilaterale, ma anche nel quadro dell'Unione europea.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di martedì 3 giugno prossimo.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.05.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013 (C. 2083 Governo).

EMENDAMENTO

Al titolo, sostituire le parole: fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013, con le seguenti: fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente il 24 giugno e il 26 giugno 2013.

Tit. 1. Il Relatore.

(Approvato)

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	34
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
INTERROGAZIONI:	
5-02153 Chimienti: Sui risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione degli enti pubblici	42
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	44

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 maggio 2014. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

C. 2385 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 maggio 2014.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, richiamata la necessità di approfondire ulteriormente talune delle questioni poste dal relatore nel corso della precedente

seduta concernenti, in particolare, le modifiche apportate al testo durante l'iter presso il Senato, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, in attesa della predisposizione della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*.

C. 1864-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella

seduta del 14 maggio 2014, nonché delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute il rappresentante del Governo si era riservato, in esito alla proposta di parere formulata dal relatore nel corso della seduta del 12 maggio scorso, di effettuare verifiche in ordine alla quantificazione e alla copertura degli oneri recati dal provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI fa presente – a parziale rettifica di quanto già dichiarato dal rappresentante del Governo nella seduta del 7 maggio scorso – che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, che riconoscono agevolazioni fiscali sul reddito prodotto dal soggetto non residente nel territorio italiano, qualora tale reddito sia stato prodotto per almeno il 75 per cento nel territorio italiano, si sovrappongono a quelle già previste per il 2014, limitatamente ai soli carichi di famiglia, dall'articolo 9, commi 15-*quater* e 15-*quinqües* del decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalle legge n. 15 del 2014. Ciononostante, segnala che, poiché al momento dell'adozione dell'articolo 9, commi 15-*quater* e 15-*quinqües* del decreto-legge n. 150 del 2013, è stato quantificato per l'anno 2014 l'onere relativo all'intera platea dei soggetti non residenti in Italia cui si applica il predetto beneficio, tale onere non deve essere ora computato in relazione all'attuazione dell'articolo 6, che ribadisce tale beneficio per parte della predetta platea. Osserva che l'applicazione dell'articolo 6, pertanto, per l'anno 2014, a differenza di quanto risulta dal testo del provvedimento, che quantifica invece minori entrate per 1,4 milioni di euro, non comporta ulteriori effetti sul gettito rispetto a quelli già risultanti a legislazione vigente. Fa, infine, presente che la quantificazione delle minori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 1, limitatamente alle detrazioni per carichi di famiglia,

risulta conseguentemente pari a 1,3 milioni nel 2015 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. A suo avviso, occorrerebbe pertanto lasciare inalterato l'attuale testo dell'articolo 6, comma 2, e procedere invece alla rideterminazione degli oneri previsti dall'articolo 35.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente nuova proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1864-A, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, che riconoscono agevolazioni fiscali sul reddito prodotto dal soggetto non residente nel territorio italiano, qualora tale reddito sia stato prodotto per almeno il 75 per cento nel territorio italiano, si sovrappongo a quelle già previste per il 2014, limitatamente ai soli carichi di famiglia, dall'articolo 9, commi 15-*quater* e 15-*quinqües* del decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalle legge n. 15 del 2014;

ciononostante, poiché al momento dell'adozione dell'articolo 9, commi 15-*quater* e 15-*quinqües* del decreto-legge n. 150 del 2013, è stato quantificato per l'anno 2014 l'onere relativo all'intera platea dei soggetti non residenti in Italia cui si applica il predetto beneficio, tale onere non deve essere ora computato in relazione all'attuazione dell'articolo 6 che ribadisce tale beneficio per parte della predetta platea;

l'applicazione dell'articolo 6, pertanto, per l'anno 2014, a differenza di quanto risulta dal testo del provvedimento, che quantifica invece minori entrate per 1,4 milioni di euro, non comporta ulteriori effetti sul gettito rispetto a quelli già risultanti a legislazione vigente;

la quantificazione delle minori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 1, limitatamente alle detrazioni per carichi di famiglia, risulta conseguentemente pari a 1,3 milioni nel 2015 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas potrà provvedere ai nuovi adempimenti amministrativi ed ispettivi previsti dall'articolo 22, comma 11, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

L'introduzione di una puntuale disciplina classificatoria delle prassi inique, di cui all'articolo 25, recante disposizioni in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non determina effetti negativi per la finanza pubblica;

L'estensione da tre a cinque anni del termine della prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni per violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, di cui all'articolo 26, comma 1, non è suscettibile di modificare la quantificazione dell'onere prevista dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole da: pari a 3,9 milioni fino a: per l'anno 2015, con le seguenti: pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 15,94 milioni di euro per l'anno 2015 ».

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, comunica altresì che l'Assemblea, in data 28 maggio 2014, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Per quanto concerne le proposte emendative la cui quantifica-

zione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Caparini 3.0100 e Borghesi 3.0101, che prevedono, tra l'altro, l'istituzione di una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori, senza prevedere che la partecipazione alla stessa avvenga a titolo gratuito e al contempo non provvedendo alla quantificazione dei relativi oneri e all'indicazione della copertura finanziaria;

Borghesi 13.0100 e 13.0101, che prevedono che le regioni interessate dalla procedura di infrazione 2003/2077 e 2007/2195 approvino i progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei siti delle discariche presenti nel proprio territorio ed approvino un nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani utilizzando in via prioritaria le risorse provenienti dai fondi strutturali europei 2014-2020, senza tuttavia provvedere ad alcune quantificazione dei relativi oneri;

Gianluca Pini 26.101, che reca disposizioni in materia di risarcimento del danno ingiusto derivante da un provvedimento giudiziario, a seguito della procedura di infrazione n. 2009/2230, prevedendo una clausola di copertura finanziaria inidonea in quanto riferita agli anni 2011 e seguenti;

Borghesi 35.100, volta a modificare la clausola di copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti da determinati articoli si provveda mediante utilizzo delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, che tuttavia, per l'anno 2014, non presenta le necessarie disponibilità;

Con riguardo alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Borghesi 1.100, volta a sopprimere l'articolo 1, il quale adegua alla normativa comunitaria la legislazione italiana in materia di concessione di borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero, a seguito delle contestazioni sollevate dalla Commissione UE nell'ambito

del caso EU Pilot 5015/13/EACU. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo in oggetto;

Borghesi 2.100, volta a sopprimere l'articolo 2, relativo alla ragione sociale sotto cui agisce la società tra avvocati per chiudere la procedura EU Pilot 1753/11/MARKT. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo in oggetto;

Borghesi 3.100, volta a sopprimere l'articolo 3, che modifica alcuni aspetti della legislazione italiana in materia di espulsione dello straniero irregolare, per adeguarla al diritto comunitario. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo in oggetto;

Ricciatti 3.1, che prevede una serie di garanzie per l'immigrato nel caso di revoca o rifiuto di rinnovo del titolo di soggiorno, che comportano una serie di adempimenti, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, a carico della pubblica amministrazione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte a tali adempimenti con le risorse previste a legislazione vigente;

Borghesi 3.101 e 3.103, volte a sopprimere rispettivamente le lettere *a)* e *b)* dell'articolo 3, che prevedono che lo straniero in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da un altro Paese membro sia espulso solo se si tratti oltre 3 mesi, periodo massimo previsto per la libera circolazione nell'area Schengen. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile

violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione delle disposizioni in oggetto;

Vignaroli 3.9 e 3.10 che prevedono l'accompagnamento coatto alla frontiera dello straniero in caso di espulsione e Ricciatti 3.2, che reca una nuova disciplina relativa agli stranieri in situazione di soggiorno irregolare, in particolare per quanto riguarda gli accertamenti, il rilascio dei titoli di soggiorno e la decisione di rimpatrio, con ulteriori adempimenti per gli uffici pubblici preposti, rispetto alla normativa vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte agli adempimenti previsti dalle predette proposte con le risorse previste a legislazione vigente;

Borghesi 3.104, 3.108, 3.109, 3.110, 3.113, 3.111 e 3.112 e Ricciatti 3.7, che sopprimono, direttamente o indirettamente, disposizioni volte ad adeguare la legislazione nazionale vigente in materia di esecuzione dell'espulsione dello straniero irregolare alla relativa disciplina comunitaria o all'interpretazione che di essa è stata fornita dalla Corte di giustizia dell'UE. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione delle disposizioni in oggetto;

Borghesi 3.0102, che prevede la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza per la sicurezza e la protezione dei confini territoriali, tra l'altro contemplando il ricorso all'utilizzo delle forze armate per una serie di operazioni volta al contrasto dell'immigrazione clandestina. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte a tale adempimento con le risorse previste a legislazione vigente;

Borghesi 4.100, volta a sopprimere l'articolo 4, il quale adegua alla normativa comunitaria la legislazione italiana in materia di commercializzazione in Italia di camini o condotti in plastica, al fine di

tenere conto della procedura di infrazione n. 2008/4541. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo;

Borghesi 5.100, volta a sopprimere l'articolo 5, il quale adegua alla normativa comunitaria la legislazione italiana in materia di servizi investigativi privati, al fine di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea (caso EU Pilot 3690/12/MARKT). In proposito, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo;

Borghesi 6.100, volta a sopprimere l'articolo 6, il quale modifica il regime fiscale applicabile ai contribuenti che producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro, al fine di tenere conto della procedura di infrazione n. 2013/2027;

Borghesi 7.100, volta a sopprimere l'articolo 7, recante alcune esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni, al fine di tenere conto della procedura di infrazione n. 2012/2156 e n. 2012/2157, Ruocco 8.5 e Borghesi 8.100, volte a sopprimere l'articolo 8, in materia di imposte sulle attività finanziarie finalizzato a risolvere i rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 5095/12/TAXUD, nonché Borghesi 9.100, volta a sopprimere l'articolo 9, recante disposizioni in materia di riscossione coattiva dei crediti avente ad oggetto fonti di entrata che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea, al fine di uniformare la legislazione italiana agli obblighi imposti dalle norme dell'Unione europea in materia di accertamento e riscossione di tali risorse. In merito alle citate proposte emendative, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile

violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione, rispettivamente, degli articoli 7, 8 e 9;

Cancelleri 9.1, che modifica l'articolo 9, prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012, in materia di riscossione coattiva dei crediti, si applichino non prima di un decorso di novanta giorni, alle entrate che costituiscono risorse proprie nel bilancio dell'Unione europea all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla proposta emendativa;

Borghesi 10.100, volta a sopprimere l'articolo 10, recante disposizioni attuative in materia di intermediazione finanziaria. In particolare, la proposta emendativa provvede all'individuazione puntuale ed esplicita delle autorità competenti per ciascuna categoria di soggetti vigilati, al fine di scongiurare possibili rischi di contenzioso. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo;

Borghesi 11.100, volta a sopprimere l'articolo 11, recante disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2010/4227. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo;

Galgano 11.106, che modifica l'articolo 11, recante disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, prevedendo tuttavia adempimenti a carico del datore di lavoro solo con riferimento all'aggiornamento delle misure di prevenzione e non anche a quelle, più in generale, di valutazione e protezione dai rischi.

In merito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalle modifiche previste dalla proposta emendativa ai fini dell'effettivo superamento della procedura di infrazione n. 2010/4227;

Governo 11.0100, recante modifiche alla disciplina dell'orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, che consentiva di prestare attività lavorativa superando i limiti orari previsti dalla normativa europea, a tal fine garantendo il superamento della procedura di infrazione n. 2011/4185 e reca una esplicita clausola di neutralità finanziaria. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola di neutralità finanziaria a prevedere che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Borghesi 12.100, volta a sopprimere l'articolo 12, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore delle navi da pesca, al fine di superare la procedura di infrazione n. 2011/2098. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo;

Borghesi 12.102, 12.103 e 12.104, che modificano l'articolo 12, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore delle navi da pesca, limitando le disposizioni alla tutela dei soli lavoratori cittadini italiani. In merito, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla proposta emendativa;

Borghesi 13.100, volta a sopprimere l'articolo 13, relativo al recepimento della direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni

piani e programmi in materia ambientale, volto a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 1484/10/ENVI. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo;

Borghesi 13.102, che specifica i soggetti ai quali deve intendersi riferita la partecipazione del pubblico al procedimento di elaborazione, modifica e riesame dei piani e dei programmi in materia ambientale, di cui all'articolo 13, relativo al recepimento della direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale. In particolare, per pubblico deve intendersi una o più persone giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla proposta emendativa;

Borghesi 13.113, che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 13, relativo al recepimento della direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, non si applichino a piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale adottati in caso di emergenze civili. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla proposta emendativa;

Borghesi 14.101, volta a sopprimere l'articolo 14, recante disposizioni in materia di bevande alcoliche, al fine di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 4738/13/ENTR, Borghesi 15.100, volta a sopprimere l'articolo 15 del prov-

vedimento, il quale reca modifiche alla legge n. 157 del 1992 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, al fine di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea (caso EU-Pilot 1611/10/ENVI) e Borghesi 16.100, che sopprime l'articolo 16 del provvedimento, il quale reca modifiche al decreto legislativo n. 32 del 2010, attuativo della direttiva 2007/2/CE che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea, al fine di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea (caso EU-Pilot 4467/13/ENVI). Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione, rispettivamente, degli articoli 14, 15 e 16;

Borghesi 16.102, che modifica l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 32 del 2010, estendendolo anche a soggetti terzi che possono accedere ai servizi di rete. In merito, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla proposta emendativa;

Borghesi 16.104, che sopprime la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 16 del provvedimento, concernente l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 32 del 2010. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla proposta emendativa.

Borghesi 17.105, volta a prevedere, all'allegato V della parte seconda del decreto legislativo, n. 152 del 2006, relativo ai criteri per l'assoggettabilità alla VIA, che si tenga conto del rischio di gravi incidenti, mentre la normativa vigente, così come la direttiva comunitaria, fanno riferimento semplicemente al rischio di incidenti. In proposito, giudica opportuno

acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla modifica in oggetto;

Borghesi 20.100, volta a sopprimere l'articolo 20 del provvedimento, il quale reca modifiche al decreto legislativo n. 163 del 2002 relativo agli affidatari di incarichi di progettazione, al fine di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea (caso EU-Pilot 4680/13/MARKT), Borghesi 21.100, che sopprime l'articolo 21 del provvedimento, recante disposizioni in materia di contratti pubblici ed introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso la XIV Commissione al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di avvalimento nei contratti pubblici secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 10 ottobre 2013 (causa C-94/12), Borghesi 22.100, che sopprime l'articolo 22 del provvedimento, recante disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso, in attuazione del regolamento (UE) n. 1227/2011 e Borghesi 23.100, che sopprime l'articolo 23 del provvedimento, recante disposizioni concernenti le stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate nelle aree urbane e volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea (caso EU-Pilot 4734/13/MARKT). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione, rispettivamente, degli articoli 20, 21, 22 e 23;

Brunetta 24.102, Cenni 24.101 e Nicchi 24.103, che sostituiscono integralmente l'articolo 24 del provvedimento, recante modifica dell'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005 e finalizzato a chiudere la procedura di infrazione n. 2013/4202. In merito, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle even-

tuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalle proposte emendative.

Borghesi 25.100, che sopprime l'articolo 25 del provvedimento, recante norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2002 e finalizzato ad evitare l'apertura di una procedura di infrazione per non corretto recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e Borghesi 26.100, volta a sopprimere l'articolo 26, il quale introduce la responsabilità dello Stato per violazione manifesta del diritto dell'Unione europea a seguito della procedura di infrazione avviata al riguardo (procedura n. 2009/2230). In merito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione, rispettivamente, degli articoli 25 e 26;

Turco 26.4, che prevede il diritto al risarcimento del danno, per violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, anche se non siano stati esperiti i mezzi straordinari di impugnazione. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dall'estensione dell'ambito applicativo della norma;

Gianluca Pini 26.102, 26.103, 26.104 e 26.105, che prevedono che l'azione per il risarcimento del danno, per violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, si prescrive decorso un periodo maggiore rispetto a quello, di 5 anni, previsto dall'articolo 26. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo su eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla disposizione in oggetto;

Borghesi 27.100, che sopprime l'articolo 27, che modifica la norma del codice delle pari opportunità sulla parità di trattamento tra uomini e donne nei

servizi assicurativi e altri servizi finanziari, in attuazione di una sentenza della Corte di giustizia UE che ha dichiarato l'illegittimità parziale della norma europea attuata dal codice delle pari opportunità. In merito, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla proposta emendativa in oggetto;

Borghesi 28.100 e 28.101, che sopprimono, rispettivamente, totalmente e parzialmente l'articolo 28, che, al fine di adeguare la disciplina vigente a quella europea in materia di libera circolazione delle merci, abroga la recente legge n. 8 del 2013 in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi, facendo rivivere la precedente legge del 1966 n. 1112. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla proposta emendativa in oggetto;

Borghesi 29.100, che sopprime l'articolo 29 del provvedimento, recante disposizioni volte al recepimento della direttiva 2009/109/CE in tema di obblighi in materia di documentazione in caso di fusioni e scissioni ed introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso la XIV Commissione, in linea con le richieste formulate dalla Commissione europea (caso Eu-Pilot 5062/13/MARKT), Borghesi 30.100, che sopprime l'articolo 30 del provvedimento, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2013/25/UE in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione all'Unione europea da parte della Repubblica di Croazia, Borghesi 31.100, che sopprime l'articolo 31 del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso la XIV Commissione e volto a potenziare le misure di contrasto alle frodi in danno dei bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli enti territoriali, al fine di assicurare la

piena applicazione del Regolamento (UE, EURATOM) 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e Borghesi 32.100, che sopprime l'articolo 32 del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso la XIV Commissione e volto ad assicurare la piena attuazione nel nostro ordinamento, per le parti non direttamente applicabili, del Regolamento (UE) n. 473/2013. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione, rispettivamente, degli articoli 29, 30, 31 e 32;

Gallinella 35.2, volta a modificare la clausola di copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti da determinati articoli si provveda mediante aumento delle aliquote del PREU sul gioco d'azzardo. In merito, giudica opportuno che il Governo chiarisca se tale aumento del PREU sia idoneo alla copertura degli oneri in oggetto. Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, attesa la necessità da parte del Governo di approfondire i profili di carattere finanziario recati da talune delle proposte emendative richiamate dal relatore, chiede un rinvio dell'esame degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni rinvia quindi il seguito dell'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2014, nonché delle proposte emendative ad esso riferite.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, allo scopo di effettuare i dovuti approfondimenti sulle questioni evidenziate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.20.

5-02153 Chimienti: Sui risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione degli enti pubblici.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Silvia CHIMIANTI (M5S), dopo aver richiamato i deludenti esiti della disciplina succedutasi nel tempo a causa di interventi estemporanei e poco organici del legislatore, concernenti il riordino, la trasformazione e la soppressione degli enti pubblici non più ritenuti utili, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Fa presente, infatti, che la predetta risposta non contiene informazioni sufficienti circa le ragioni che, ad oggi, hanno impedito di conseguire gli obiettivi di risparmio prefissati e non consente di individuare con

precisione gli enti pubblici rispetto ai quali, in applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 621, lettera a), della legge finanziaria per il 2007, si è proceduto alla riduzione delle dotazioni del bilancio dello Stato relative ai trasferimenti. Alla luce delle predette considerazioni, preannunzia pertanto la presen-

tazione di una nuova interrogazione sulla questione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

**5-02153 Chimienti: Sui risparmi di spesa derivanti
dalla razionalizzazione degli enti pubblici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-02153 l'onorevole Silvia Chimienti ed altri chiedono a quanto ammontino i risparmi conseguiti in applicazione della disciplina dettata dai commi 482 e 483 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e se la clausola di cui al comma 621 dell'articolo 1 della medesima legge sia stata mai attivata.

Al riguardo, occorre premettere che dalla citata normativa non sono derivate riduzioni di spese con effetti sul saldo netto da finanziare, ma solo riflessi in termini di fabbisogno e indebitamento.

Infatti, sul bilancio dello Stato non è stato registrato alcun impatto iniziale, in quanto gli interventi previsti – compresi quelli indicati dalle successive norme in materia – avrebbero dovuto riguardare attività specifiche di carattere gestionale, correlate agli interventi di riorganizzazione degli enti pubblici, da porre in essere con apposite iniziative di carattere amministrativo e introducendo, a tal fine, una apposita clausola di salvaguardia, volta a prevedere, in caso di accertamento di minori economie, la riduzione delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, per assicurare, comunque, il raggiungimento degli obiettivi in termini di finanza pubblica.

In particolare, si fa presente che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), all'articolo 1, comma 482, ha previsto che entro il 30 giugno 2007 il Governo procedesse al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli Enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche.

Il successivo comma 483 ha quantificato l'obiettivo per il triennio 2007-2009 in un miglioramento dell'indebitamento netto non inferiore a euro 205 milioni per il 2007, euro 310 milioni per il 2008 ed euro 415 milioni per il 2009, derivante dall'attuazione del citato comma 482.

Il successivo comma 621, lettera *a*), ha stabilito, in caso di accertamento di minori economie, la riduzione delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle di tabella *e*, in maniera lineare, fino alla concorrenza degli importi indicati nel suddetto comma 483.

Nel corso dell'anno 2007, essendo venuta meno la condizione di cui al citato comma 482 per garantire il conseguimento dell'obiettivo di risparmio, in attuazione dei suddetti commi 483 e 621, si è provveduto, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ad una prima riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di bilancio interessati per il citato complessivo importo di 205 milioni di euro. Per gli anni successivi, in attesa del riordino, sono stati mantenuti i necessari accantonamenti di bilancio in gestione.

Con l'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, la suddetta normativa del 2007 è stata integrata, in un primo momento, attraverso ulteriori misure di riordino, fermi restando gli obiettivi di risparmio della finanziaria 2007. Per gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità (con alcune esclusioni tassative), è stata prevista la soppressione al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ad eccezione di quelli con-

fermati con apposito provvedimento. È stata prevista, altresì, la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non fossero stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Tale nuova normativa, che non interessava, comunque, tutti gli enti, doveva essere ulteriormente modificata, per assicurare comunque il conseguimento dei citati obiettivi.

Nelle more della definizione della suddetta misura correttiva, l'attuazione della riforma prevista a fine 2008 è slittata ulteriormente fino al 30 giugno 2009, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 207 del 2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 14 del 2009. A fine 2008, gli accantonamenti predisposti in attuazione della clausola di salvaguardia che non si sono trasformati in riduzione di spese, tuttavia hanno costituito economie di bilancio in sede di consuntivo, assicurando pertanto il raggiungimento degli obiettivi.

Con l'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009 (commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9), nelle more delle definizioni dei provvedimenti di riordino definitivo e dei connessi interventi di contenimento della spesa, è stato previsto, tra l'altro, in via prudenziale l'accantonamento lineare delle necessarie risorse, con riferimento alle spese di natura rimodulabile secondo i criteri di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi *ex lege* finanziaria 2007, fissando appositi obiettivi di risparmio per ciascuna delle Amministrazioni interessate.

Successivamente, nelle citate disposizioni era previsto che in esito all'adozione dei citati provvedimenti di riordino si sarebbero potuti individuare le effettive riduzioni di spesa da apportare a valere su tali accantonamenti, tenuto conto delle economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato.

Dette riduzioni dovevano avvenire in relazione alle rispettive quote degli obiettivi non realizzati, a valere sulle somme già accantonate in bilancio e rese indisponibili, da imputare in proporzione ai minori risparmi in termini di indebitamento netto conseguiti dagli enti vigilati, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del complessivo processo di riordino previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007.

Preso atto del mancato raggiungimento anche a fine 2009 degli obiettivi di cui trattasi, con il comma 8-*septies* dell'articolo 2, del decreto-legge 194 del 2009, sono stati abrogati i suddetti commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102 del 2009, stabilendosi altresì che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, fossero ridotte definitivamente.

Anche a fine 2009, gli accantonamenti predisposti per l'anno corrente in attuazione della clausola di salvaguardia non si sono trasformati in riduzione di spese e, quindi, hanno costituito economie di bilancio in sede di consuntivo, assicurando il citato raggiungimento degli obiettivi.

Sempre con riferimento alle iniziative intese a ridurre la spesa e a razionalizzare gli enti pubblici, ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato e integrato dall'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è stato introdotto un modello di gestione accentrata degli interventi manutentivi effettuati sugli immobili in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le Agenzie, anche fiscali, sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle suddette Amministrazioni.

Il medesimo articolo 12 dispone che, sulla base di apposite comunicazioni annuali da parte delle Amministrazioni in merito alle proprie esigenze manutentive, l'Agenzia del demanio definisce un piano

triennale degli interventi, a decorrere dal 10 gennaio 2013, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato, al fine di ridurre le locazioni passive.

In applicazione del comma 10, del citato articolo 12, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state definite, per l'attuazione delle misure ivi previste, senza nuovi o maggiori oneri, le attività dei Provveditorati per le opere pubbliche e le modalità, termini, criteri e risorse disponibili.

Tale decreto, emanato in data 8 ottobre 2012, ha introdotto regole per la programmazione dei lavori, per la gestione e realizzazione degli interventi manutentivi, per la gestione delle risorse disponibili e per i controlli, definendo, inoltre, gli interventi esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo 12 e dettando una disposizione transitoria per la trasmissione delle comunicazioni di interventi relativi al primo triennio di applicazione del sistema centralizzato di manutenzioni.

Di recente, è intervenuto sulla normativa in materia di manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni anche l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale ha di fatto riformato l'intera normativa in materia sia di locazione che di manutenzione, riconducendoli in un unico ambito.

In particolare, per quanto riguarda le manutenzioni, il comma 3 detta alcune puntualizzazioni in merito al c.d. «manutentore unico», introducendo nuovi obblighi di comunicazione degli interventi manutentivi effettuati direttamente dalle Amministrazioni statali interessate e la possibilità di revisione infra annuale del piano generale delle opere.

Alla luce di quanto sopra esposto, si può affermare che gli obiettivi finanziari previsti dalla legge n. 296 del 2006 sono stati conseguiti a seguito dell'applicazione della clausola di salvaguardia, di cui al comma 621, la cui applicazione ha permesso di ottenere dei risparmi di spesa che si sono tradotti in economie di bilancio in sede di consuntivo.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi e C. 2248 Capezzone	47

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 maggio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 maggio 2014.

**Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
C. 2247 Causi e C. 2248 Capezzone.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
14.15 alle 14.20 e dalle 14.30 alle 15.25.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente</i>)	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
ERRATA CORRIGE	50

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 maggio 2014. – Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Roberto Reggi.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

C. 2385 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 maggio 2014.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a cir-

cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che l'onorevole Fedriga sostituisce l'onorevole Bonanno per l'intero esame del provvedimento.

Comunica altresì che sul testo del provvedimento in esame le seguenti Commissioni hanno espresso i relativi pareri: il Comitato per la legislazione ha espresso, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 1, del Regolamento, parere con condizione, osservazione e raccomandazione; la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole con condizione ed osservazione; la II Commissione (Giustizia) ha espresso parere favorevole con osservazioni; la XI Commissione (Lavoro) e la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) hanno espresso parere favorevole; la V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

Informa, poi, che la Commissione parlamentare per le questioni regionali non ha espresso il parere.

Mara CAROCCI (PD), *relatore*, da conto dei pareri formulati dalle citate Commissioni. In merito ad alcuni rilievi formulati in particolare dalla I Commissione e dal

Comitato per la legislazione, sottolinea come si tratti di profili rilevanti ma non risultano di tale rilievo da richiedere una modifica del testo. Il provvedimento, così come approvato dal Senato, rappresenta infatti un delicato e complesso punto di equilibrio che appare opportuno non modificare in questa sede.

Il sottosegretario Roberto REGGI concorda con la relatrice.

Giancarlo GALAN, *presidente*, dà la parola ai deputati che intendono intervenire per dichiarazione di voto sul provvedimento in esame.

Luigi GALLO (M5S) annuncia, a nome del suo gruppo, voto contrario sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo in esame.

Maria COSCIA (PD), dopo aver ringraziato la relatrice, concorda con la stessa sul fatto che il testo in esame rappresenti un punto di equilibrio delicato teso ad affrontare due emergenze verificatesi nel settore scolastico. Ricorda quindi come la prima, affrontata dall'articolo 1 del provvedimento, scaturisca da una sentenza emessa dal Consiglio di Stato con riferimento al concorso per dirigenti scolastici svoltosi nella regione Toscana e che ha pregiudicato la posizione di diversi candidati in tale concorso i quali, nel frattempo, erano stati dichiarati vincitori dello stesso. Ricorda poi come la medesima problematica si sia poi verificata anche in altre regioni italiane. Rammenta altresì che l'articolo 2 del provvedimento in esame scaturisce dalla necessità di salvaguardare sia i servizi di pulizia e ausiliari svolti nelle scuole, sia i livelli occupazionali dei lavoratori a tal fine impiegati. Rileva quindi come il rappresentante del Governo, nella seduta di ieri, abbia manifestato la volontà di continuare a monitorare l'efficacia e la qualità dei predetti servizi, valutando anche l'opportunità di una eventuale internalizzazione degli stessi. Ritiene comunque, anche nell'ottica di un contenimento

di risorse, di dubbia opportunità una completa « statalizzazione » degli stessi, non considerando necessario che gli stessi siano – ai fini della qualità – siano svolti da pubblici dipendenti.

Preannuncia quindi voto favorevole del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo, così come modificato dal Senato.

Luigi GALLO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che, in assenza del prescritto parere da parte della Commissione bilancio, la VII Commissione non possa procedere al conferimento del mandato al relatore. Ricorda quindi come, nel corso dell'esame del medesimo provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, lo stesso rappresentante del Governo avesse rilevato degli aspetti finanziari problematici, con riferimento all'articolo 2 dello stesso.

Il sottosegretario Roberto REGGI nega che il Governo abbia rappresentato – presso l'altro ramo del Parlamento – le perplessità testé richiamate dal deputato Gallo. Ricorda quindi che, in quella sede, nella formulazione del comma 2-*bis* dell'articolo 2, non è stato inserito alcun nuovo impegno di spesa, in quanto dall'attuazione di quelle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Giancarlo GALAN, *presidente*, ricorda come l'espressione del parere di competenza da parte della V Commissione direttamente all'Assemblea rappresenti una prassi costante, che permette alla Commissione di merito di procedere al conferimento del mandato al relatore.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) condivide gran parte delle considerazioni svolte dalla collega Coscia, in particolare con riferimento a quello che deve essere il ruolo dello Stato nelle attività pubbliche. Auspica quindi che non continui con il presente Governo quella prassi, che si era sviluppata durante i precedenti Esecutivi Monti e Letta, di far modificare i testi dei

provvedimenti legislativi d'urgenza solo alla Camera presso la quale gli stessi erano assegnati in prima lettura.

Preannuncia quindi l'astensione del suo gruppo in Commissione sul provvedimento in esame, riservandosi di valutare in Assemblea le successive determinazioni.

Giancarlo GIORDANO (SEL) preannuncia l'astensione del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea. Si riserva inoltre di verificare in Aula quale sarà l'atteggiamento del Governo e della sua maggioranza sugli emendamenti che si propone di presentare. Con riferimento poi all'articolo 1 del provvedimento in esame ritiene forse eccessiva l'attribuzione della quota di riserva nel concorso per dirigenti scolastici, così come formulata nel testo.

Ritiene infatti tale disposizione una sorta di sanatoria « mascherata ». Con riferimento poi all'articolo 2 del provvedimento verificherà se la volontà politica manifestata da parte del Governo di monitorare gli interventi ivi previsti sia concretamente attuata.

Il sottosegretario Roberto REGGI ricorda ai deputati del Movimento 5 Stelle come i senatori del medesimo gruppo si siano astenuti sul provvedimento in esame in prima lettura, apprezzando probabilmente la formulazione di alcuni emendamenti e l'approvazione di taluni ordini del giorno.

Luigi GALLO (M5S) precisa che tale atteggiamento dei senatori del Movimento 5 Stelle, analogo a quello oggi espresso dai deputati dei gruppi di Forza Italia e di SEL, sia motivato dal fatto che in quel ramo del Parlamento si faceva affidamento sulla possibilità di una modifica del testo presso la Camera dei deputati. Ritiene peraltro che vi sia il tempo necessario per apportare modifiche anche alla Camera in seconda lettura.

Gianluca VACCA (M5S) rileva come la formulazione dell'articolo 1 del provvedi-

mento concernente il concorso per dirigenti scolastici si configuri quale un pasticcio normativo, che darà luogo probabilmente ad una successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Milena SANTERINI (PI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Giancarlo GALAN, *presidente*, dichiara chiuso l'esame del provvedimento. Pone in votazione quindi la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole in Assemblea sul provvedimento in esame, così come modificato dal Senato, e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione delibera il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) annuncia la presentazione di una relazione di minoranza, a sua firma, sul disegno di legge in esame.

Giancarlo GALAN, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 240 del 27 maggio 2014, a pagina 75, prima colonna, ultima riga, la cifra: « 78 » è sostituita dalla seguente: « 8 ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2093 recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), di rappresentanti di Legambiente, del WWF, del CIC (Consorzio Italiano Compostatori), del CONOE (Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento Oli e grassi vegetali ed animali Esausti), del COREPLA (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio PolieCo (Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei Beni a Base di Polietilene)	51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 maggio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 maggio 2014.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2093 recante Disposizioni in

materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), di rappresentanti di Legambiente, del WWF, del CIC (Consorzio Italiano Compostatori), del CONOE (Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento Oli e grassi vegetali ed animali Esausti), del COREPLA (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio PolieCo (Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei Beni a Base di Polietilene).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 14.15 alle 15.30.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01195 Tentori: Carenza di copertura telefonica mobile nel territorio del comune di Colle Brianza (LC)	52
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	66
5-01358 Capone: Impossibilità di accesso delle persone disabili all'ufficio postale di Morciano di Leuca (LE)	53
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	67
5-01554 Carocci: Mancata ricezione del segnale Rai in alcuni comuni liguri, a seguito del passaggio dal sistema analogico a quello digitale	53
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	68
5-01703 Fragomeli: Difficoltà di ricezione dei canali Rai nei comuni facenti parte di alcune comunità montane in provincia di Lecco	53
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	70

RISOLUZIONI:

7-00017 Caparini: Limiti alla diffusione di programmi nazionali su emittenti televisive locali (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00058)	54
ALLEGATO 5 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)	71

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	56
ALLEGATO 6 (Testo unificato adottato come testo base)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.30

5-01195 Tentori: Carenza di copertura telefonica mobile nel territorio del comune di Colle Brianza (LC).

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Veronica TENTORI (PD), replicando ringrazia e si dichiara soddisfatta per l'interesse dimostrato dal Governo. Rileva che i problemi indicati nel proprio atto di sindacato ispettivo risultano ancora sussistenti, ma è al corrente che, come illustrato nella risposta del rappresentante del Governo, sono in fase di pianificazione interventi volti a superare tali problemi. Sottolinea che è importante che tali interventi siano realizzati in tempi rapidi per assicurare la copertura della rete te-

lefonica e della rete *internet*. È al corrente che l'installazione di nuove apparecchiature può determinare difficoltà, anche sotto il profilo finanziario per i fornitori dei servizi. Ribadisce tuttavia che la disponibilità di *internet* attraverso la banda larga risulta essenziale per la vita economica e sociale dei cittadini e il Governo deve farsi carico di intervenire, anche in relazione al conseguimento degli obiettivi dell'agenda digitale stabiliti sia a livello europeo sia a livello nazionale.

5-01358 Capone: Impossibilità di accesso delle persone disabili all'ufficio postale di Morciano di Leuca (LE).

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Salvatore CAPONE (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita. Ritiene che la strada indicata nella parte conclusiva della risposta, vale a dire il riposizionamento dell'ufficio postale presso altra sede, possa essere una soluzione adeguata, sia per le persone con disabilità, sia per tutta la comunità di Morciano di Leuca.

5-01554 Carocci: Mancata ricezione del segnale Rai in alcuni comuni liguri, a seguito del passaggio dal sistema analogico a quello digitale.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Osserva altresì che i problemi esistenti nell'uso dello spettro frequenziale provocano una serie di difficoltà connesse l'una all'altra e devono essere affrontati in una prospettiva complessiva. In ogni caso, ritiene che i problemi della regione Liguria indicati nell'interrogazione in oggetto abbiano rilievo prioritario e come tali debbano essere considerati dalle competenti strutture del Ministero, alle quali chiederà di effettuare un'attenta e completa attività di ricognizione, idonea a permettere di

individuare le modalità più opportune per affrontare i suddetti problemi.

Mara CAROCCI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario e, in particolare, dell'impegno ad un'attenta ricognizione. Ritiene peraltro che a tale attività di ricognizione e monitoraggio debbano fare seguito interventi efficaci e tempestivi per risolvere i problemi segnalati. Al riguardo segnala che la Liguria risultava una delle regioni più virtuose per quanto riguarda l'adempimento del pagamento del canone Rai, mentre negli ultimi tempi il gettito del canone riscosso in Liguria si è notevolmente ridotto, dal momento che gli utenti non comprendono per quale regione debbano pagare per un servizio di cui non possono usufruire.

5-01703 Fragomeli: Difficoltà di ricezione dei canali Rai nei comuni facenti parte di alcune comunità montane in provincia di Lecco.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Auspica che il lavoro del tavolo congiunto che è stato istituito possa contribuire a superare i problemi indicati. Osserva che in questo caso, per quanto la copertura del segnale del Mux 1, non risulti inferiore alla precedente copertura analogica, si pone un'esigenza di parità di servizi per i cittadini, per cui è necessario migliorare la qualità di ricezione nelle aree indicate dall'interrogazione. A tal fine ribadisce la disponibilità del Ministero a valutare tutte le soluzioni utili per raggiungere tale risultato.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la disponibilità del Ministero a intervenire, sottolineando che una buona ricezione del segnale digitale rappresenta un'esigenza fondamentale per la vita della comunità montana della Valsassina, Val D'Esino e Valvarrone.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 15.

7-00017 Caparini: Limiti alla diffusione di programmi nazionali su emittenti televisive locali.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00058).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 19 giugno 2013.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI illustra le valutazioni del Governo in merito ai contenuti dell'atto di indirizzo in discussione. In particolare osserva che la legge 13 dicembre 2010, n. 220, « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (legge di stabilità 2011), all'articolo 1, comma 11, ha stabilito che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso più

efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali.

In attuazione della disposizione in questione, la delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante « Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale », all'articolo 18, comma 3, ha previsto che un operatore di rete in ambito locale, fermo il rispetto della quota di riserva di capacità trasmissiva stabilita dell'articolo 8, comma 2 del TUSMAR a favore dei soggetti autorizzati a fornire contenuti televisivi in ambito locale, e degli obblighi di *must carry* previsti dall'articolo 27 (del medesimo regolamento), può fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di servizi media audiovisivi in ambito nazionale nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) capacità trasmissiva offerta non può superare quella necessaria a trasportare due programmi nazionali per ciascun multiplex, salva la compatibilità con gli obblighi di *must carry* di cui all'articolo 27 del presente regolamento;

b) la capacità trasmissiva non può essere offerta a fornitori di contenuti nazionali controllati da o collegati con gli operatori di rete televisiva nazionale;

c) la capacità trasmissiva utilizzata per il trasporto del contenuto nazionale deve consentire una copertura di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale nel periodo di *switch-over* e una copertura di almeno l'80 per cento della popolazione nazionale alla data dello *switch-off* nazionale, da conseguire mediante forme di consorzio o intese da parte di operatori di rete in ambito locale;

d) ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale trasportati da operatori di rete locali nel rispetto delle condizioni di cui al presente comma spettano le numerazioni dei canali a diffusione nazionale previste dal Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre secondo i generi di programmazione ivi previsti.

In particolare, l'Autorità nel dettare tale disciplina (che prevede un limite di due programmi nazionali trasportabili dall'operatore di rete locale nonché una serie di ulteriori condizioni), ha operato tenendo conto delle specifiche indicazioni contenute nella normativa primaria, dirette a garantire il rispetto della quota di riserva di capacità trasmissiva in favore dei fornitori di contenuti locali nonché a valorizzare e promuovere le culture regionali o locali.

Infatti, gli stessi operatori di rete locali in sede di consultazione al fine di assicurare l'efficienza spettrale ed allocativa concordavano con l'AGCOM sull'esistenza di un limite relativo al trasporto di programmi nazionali da parte degli operatori locali, limite di cui chiedevano esclusivamente l'estensione a numero 3 programmi, ma non la totale eliminazione.

Nel frattempo, come indicato nella stessa risoluzione in oggetto, l'articolo 9, comma 3 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, introducendo il comma 6-*bis* all'articolo 15 del TUSMAR, è intervenuto su tale specifica materia e ha dettato una nuova disciplina rispetto a quella definita dall'articolo 18, comma 3 della citata delibera 353/11/CONS. In particolare, è stato previsto che gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro raggiungono una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale, possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q*) (fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato). Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali può essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacità trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

In conclusione, l'intervento che il legislatore ha effettuato con l'articolo 9,

comma 3, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, ha determinato il superamento della precedente regolamentazione dell'AGCOM (articolo 18, comma 3 della Delibera 353/11/Cons) e la conseguente legificazione della materia in questione. Pur tuttavia ogni eventuale modifica della predetta normativa vista la delicatezza della materia, necessita degli opportuni approfondimenti, anche con gli operatori di rete in ambito locale.

In particolare, ribadisce che è necessario affrontare la questione prospettata nella risoluzione nell'ambito di un intervento organico di regolamentazione, nel quale possano essere valutate le modalità più idonee per superare i limiti attualmente previsti al trasporto dei programmi nazionali nei multiplex delle televisioni locali.

Propone pertanto di riformulare il dispositivo della risoluzione in discussione nei termini seguenti: « alla luce delle difficoltà economiche in cui le emittenti locali si trovano, a valutare la possibilità, nell'ambito dei provvedimenti di riforma del settore, di modificare l'articolo 15, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di superare l'attuale limitazione circa il trasporto dei programmi nazionali nei multiplex delle televisioni locali ».

Davide CAPARINI (LNA) apprezza la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo ad intervenire. Sottolinea al riguardo la situazione di pesante difficoltà in cui si trovano le emittenti locali, in particolare a causa della costante riduzione dei contributi ad esse spettanti e i problemi di affollamento indicati nella propria risoluzione.

Per questo ritiene che il superamento delle limitazioni previste per il trasporto nei multiplex delle televisioni locali dei programmi nazionali, possa essere un valido elemento di sostegno alle attività delle emittenti locali. Nel ricordare l'atteggiamento positivo che aveva manifestato il precedente Governo, ribadisce l'apprezzamento per la disponibilità dimostrata dal

sottosegretario, ma ritiene essenziale che l'intervento auspicato sia realizzato in tempi rapidi.

Lorenza BONACCORSI (PD) sottolinea che è essenziale individuare una sistemazione della situazione frequenziale in una prospettiva di ampio periodo. Per questo condivide interamente l'impostazione illustrata dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI osserva che gli assetti giuridici, tecnici ed economici del mercato televisivo saranno in breve tempo rivoluzionati dagli sviluppi relativi alla banda 700 e dall'introduzione del sistema T2. Ricorda altresì la situazione di grave difficoltà e imbarazzo che deriva dalle interferenze frequenziali con Paesi confinanti. Rispetto a tale contesto osserva che finora non è stata effettuata un'attività di coordinamento che si dimostra invece necessaria e che il Governo in carica e, in particolare, in ragione delle proprie competenze, il Ministero dello sviluppo economico intendono affrontare. Osserva che anche dal punto di vista delle emittenti locali frequenze non coordinate e non registrate risultano prive di valore. Segnala altresì il rischio di esclusione dalla programmazione già prospettato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ribadisce pertanto l'esigenza di un intervento di regolamentazione organico e complessivo, nell'ambito del quale potrà essere affrontato anche il tema indicato nella risoluzione, rispetto al quale il Governo ribadisce il proprio impegno a trovare la soluzione più appropriata per superare le limitazioni all'attività delle televisioni locali che l'atto di indirizzo evidenzia. Per queste considerazioni invita il deputato Caparini, che ha presentato e illustrato la risoluzione, ad accogliere la proposta di riformulazione del dispositivo da lui già indicata.

Davide CAPARINI (LNA) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del dispositivo indicata dal rappresentante del Governo.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che il nuovo testo della proposta di risoluzione assume il numero 8-00058 (*vedi allegato 5*). Pone quindi in votazione il nuovo testo della proposta di risoluzione.

La Commissione approva il nuovo testo dalla risoluzione numero 7-00017, che assume il numero 8-00058.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.

La seduta comincia alle 15.30.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 novembre 2013.

Ivan CATALANO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Ivan CATALANO, *presidente*, ricorda che il Comitato ristretto, nominato ai fini della elaborazione di un testo unificato, ha concluso i propri lavori lo scorso 7 maggio.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, osserva che il testo che la Commissione si accinge ad adottare come testo base è il frutto di un lungo lavoro svolto in sede di Comitato ristretto.

Come ha già avuto modo di ricordare all'avvio dell'esame in Commissione del progetto di legge C. 731 Velo, nella scorsa legislatura era stato concluso dalla IX Commissione l'iter in sede referente di un provvedimento recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, il cui contenuto è stato ripreso dalla proposta di legge Velo, che rispondeva all'esigenza, manifestatasi già allora, di un intervento generale di riordino della normativa contenuta nel codice del 1992. Tale normativa, infatti, ha visto, dal momento della sua approvazione e particolarmente negli ultimi anni, continui interventi di aggiornamento e integrazione, che hanno portato ad un corpo normativo di difficile lettura e interpretazione, con profili di incoerenza e che non presenta la necessaria sistematicità e la puntuale armonizzazione con le norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto ha assunto come punto di partenza una bozza di lavoro costruita attraverso l'integrazione del progetto di legge C. 731 Velo e del disegno di legge C. 1588, successivamente presentato dal Governo. Tale ipotesi di base è stata inizialmente integrata con le richieste formulate nel parere della Conferenza unificata ed è stata quindi ampliata sulla base delle indicazioni pervenute dai membri del Comitato, e arricchita di nuovi criteri di delega, che il Comitato ha ritenuto meritevoli di interesse.

La logica seguita nella redazione del testo è stata quella di procedere ad una sostanziale razionalizzazione del codice della strada, delegificando, e quindi riservando all'ambito regolamentare, una serie di disposizioni che, in ragione dei loro frequenti aggiornamenti o della specificità tecnica, è opportuno che trovino spazio nella legislazione secondaria, senza appesantire il corpo del codice della strada. Per le medesime ragioni sono stati previsti altresì ampi interventi di semplificazione delle procedure contenute nel codice, al fine di renderle più efficienti e agevoli per gli utenti.

Si è inteso quindi assegnare alla delega attribuita al Governo il compito di riformare profondamente i contenuti del codice della strada, sulla base di alcuni principi considerati particolarmente significativi per una nuova concezione di uso e organizzazione degli spazi urbani ed extraurbani destinati alla mobilità. Il codice della strada nasce nel 1959, quale risposta alla necessità di organizzare razionalmente l'effetto che la motorizzazione di massa stava producendo sulla rete stradale del Paese. La riforma del 1992 persegue e aggiorna quello stesso obiettivo, inquadrandolo nel più maturo contesto dell'ingegneria dei trasporti, rafforzando i contenuti relativi alla regolazione dei comportamenti, all'efficienza dei trasporti e alla sicurezza stradale. Con le modifiche successive vengono parzialmente accolte anche le nascenti esigenze di sostenibilità ambientale del sistema della mobilità. Attualmente la consistenza del parco veicolare ha raggiunto la cifra dei 50 milioni di unità e probabilmente entro i tempi necessari all'approvazione della riforma avrà raggiunto il dato relativo alla popolazione, con un simbolico pareggio tra teste e veicoli. Si ravvisa la necessità di produrre una riforma che permetta al codice della strada di divenire strumento utile ed efficace nella gestione di tale poderoso fenomeno.

Da questa esigenza sono maturate alcune valutazioni di natura concettuale che seppur non conformandosi in specifici indirizzi del presente testo di legge ne informano l'ispirazione ed è per questo opportuno che siano richiamate in relazione.

Cos'è il codice della strada? Il codice della strada è lo strumento attraverso cui si regola il rapporto tra le persone nel momento in cui queste si muovono nello spazio pubblico. Considerando che quasi tutta la popolazione si muove lungo le strade e nelle piazze, che a questa funzione vengono assegnate dai singoli cittadini crescenti quantità di tempo e risorse e che infine questo muoversi tutti per più tempo genera una quantità impressionante di relazioni, superiore a qualsiasi altra

forma di rete sociale, ne deriva che la mobilità è il più potente sistema di interrelazione tra i cittadini. Se mi si passa il paragone, la mobilità è il più grande e materico social network di cui è dotata la comunità umana e il codice della strada è lo strumento che lo regola. Il codice della strada in ultima analisi regola l'enorme fenomeno che quotidianamente impegna la quasi totalità delle persone e degli spazi aperti ad uso collettivo, la mobilità. Nel fare una buona riforma si può aiutare la mobilità ad essere più sicura, sostenibile ed efficiente, nel fare un'ottima riforma, guardando oltre l'aspetto meramente funzionale, il codice della strada può far funzionare meglio le relazioni tra i cittadini, renderle più feconde, rendere la società più creativa, più intelligente, più smart come si direbbe oggi e rendere quindi i cittadini non solo più sicuri, più sani e più produttivi, ma anche più felici. Anche per queste ragioni con questa riforma ci si propone un obiettivo più ampio della semplice manutenzione normativa, anche per questa ragione si deve lavorare con uno spirito nuovo e aperto. Funzione, spazio e soggetto sono le tre dimensioni entro cui si raccordano le norme del codice della strada, secondo definizioni che intendono, la circolazione quale funzione da regolare, la strada quale spazio entro cui tale regola si applica, veicoli, pedoni e animali i soggetti che la devono rispettare. Ne predisporre un nuovo testo occorre recuperare l'attuale articolazione di definizioni all'interno di questa stessa tripartizione, considerando altresì le novità semantiche capaci di descrivere in modo più ampio la funzione, lo spazio e il soggetto con i termini di mobilità, spazio collettivo e utente. Termini questi, capaci anche di raccordarsi meglio con i piani e i nuovi strumenti di gestione del settore dei trasporti stradali, riconoscendo al tempo stesso a tale disciplina una maggiore estensione verso il campo sociale. Mobilità, intesa in questo caso ad esclusione dei trasporti aerei, marittimo-fluviali e ferroviari, è il termine che può racchiudere quello di circolazione e i subordinati traffico e sosta, riferendosi

opportunamente alla persona e non al veicolo quale soggetto a cui è dedicata la norma. L'utente, ovvero la persona, è quindi il soggetto a cui dedicare la normativa comportamentale e i veicoli lo strumento che egli può usare per muoversi. Infine, per quanto il codice rimanga « della strada », lo spazio aperto a uso collettivo e non specializzato è oggi il campo più ampio di applicazione, di cui lo spazio stradale è una componente e la strada una parte di quest'ultimo. Un ripensamento complessivo delle definizioni sarebbe la cornice appropriata in cui collocare quelle specificamente citate all'articolo 2.

Procede quindi ad evidenziare i punti di riferimento principali della riforma.

In primo luogo, com'è ovvio che sia, la sicurezza, principio che deve essere posto alla base di qualsiasi politica di trasporto, anche in relazione al grave danno economico e sociale che l'incidentalità rappresenta per il Paese e agli obiettivi posti in sede europea di riduzione progressiva del tasso di incidentalità stradale. In tal senso il testo unificato, oltre a rafforzare il concetto di sicurezza già presente nel codice della strada, ha inteso dare una maggiore protezione alla cosiddetta « utenza vulnerabile », intendendosi con essa l'utenza pedonale e a due ruote, anche motorizzata. Il primato della sicurezza consiste quindi nel rafforzare l'obiettivo di ridurre gli incidenti stradali e la loro dannosità, con particolare attenzione a quelli che oggi sono i punti di maggiore debolezza, le aree urbane e gli utenti vulnerabili. Definire il primato della sicurezza non consiste però solo nell'aggiornamento degli obiettivi, ma anche e soprattutto nel determinare che nell'uso dello spazio stradale l'esigenza di sicurezza prevale su quella dell'efficienza dei trasporti, come d'altronde già sostiene l'articolo 1 del testo vigente.

La sostenibilità ambientale e sociale dei sistemi di mobilità è il secondo punto fondamentale del testo unificato. Oggi la sostenibilità non è più solo una delle condizioni che la mobilità deve assolvere, ma ne è diventata la natura stessa, pena il

depauperamento delle risorse ambientali, la perdita di efficienza del sistema dei trasporti e il peggioramento della qualità della vita, soprattutto nelle aree urbane. Per questa ragione il codice della strada deve contribuire a modificare la struttura della mobilità favorendo mezzi meno inquinanti, sistemi meno invasivi e migliorando il benessere delle persone e la qualità delle relazioni. Risulta fondamentale una diversa organizzazione della mobilità urbana, in un'ottica di condivisione dello spazio e integrazione dei flussi di traffico, in linea con la normativa di altri Paesi europei. In questo ambito particolarmente rilevante è stata presa la decisione del Comitato relativa al miglioramento degli funzioni dedicate al trasporto pubblico, alla mobilità ciclistica e pedonale, alla diffusione delle cosiddette « zone 30 », ossia zone urbane dove le attività residenziali, scolastiche, commerciali o ricreative, non possono essere sacrificate alla sole esigenze del transito dei veicoli, in cui la velocità sia ridotta a 30 km/h al fine di consentire la circolazione contemporanea e in sicurezza dei veicoli, a motore e non, e dei pedoni. Si introduce altresì per le aree urbane la necessità di prevedere una organizzazione della precedenza d'uso che parta dai pedoni e in ordine successivo ai veicoli più vulnerabili e meno inquinanti.

Infine la semplificazione, non limitata solo alla già meritoria azione di delegificazione di parti del testo vigente, ma estesa puntualmente alla modifica di norme e regolamenti che favoriscano una maggiore semplicità interpretativa del testo, della segnaletica, degli adempimenti burocratici, del regime sanzionatorio. Anche la strada e lo spazio pubblico devono diventare più semplici e razionali a beneficio dell'attenzione e della serenità degli utenti. Il rispetto delle regole, che deve essere sempre più certo, va perseguito attraverso l'educazione e il radicamento della natura benigna delle norme stesse, attraverso sanzioni ragionevoli e commisurate al pericolo prodotto nei confronti degli altri utenti, attraverso la ragionevolezza delle limitazioni introdotte e della

loro corrispondenza con le caratteristiche dello spazio stradale. Specifica materia di semplificazione è l'apertura a tutte le innovazioni tecnologiche, informatiche e telematiche che possano contribuire a rendere le strade più sicure e la vita degli utenti della strada più semplice.

La riforma deve mettere al centro della propria azione le persone, la loro sicurezza e il loro benessere, non certo le strade o i veicoli. L'ambizione a una mobilità migliore passa quindi dalla valorizzazione del comportamento e della componente soggettiva che ogni utente della strada apporta, nel rendere il rispetto delle regole sempre più naturale, lo spazio stradale sempre più sicuro e democratico e l'atto quotidiano di muoversi sempre più bello.

Passa quindi ad illustrare i contenuti specifici del testo elaborato dal Comitato, evidenziando, rispetto ai principi e ai criteri di delega tratti dai testi dei progetti di legge iniziali, quali siano state le modifiche che si è ritenuto opportuno apportare e quali principi siano stati introdotti *ex novo*.

Una prima questione affrontata dal Comitato è stata quella, contenuta all'articolo 1, relativa ai tempi di adozione dei decreti delegati, che sono stati sensibilmente ridotti rispetto ai tempi originariamente previsti dai progetti di legge e portati a 12 mesi complessivi. La procedura di attuazione della delega risulta pertanto articolata nei termini seguenti: gli schemi di decreto elaborati dal Governo dovranno essere trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti entro sette mesi dall'approvazione della legge; le Commissioni avranno 60 giorni per esprimere il proprio parere; il Governo dovrà trasmettere nuovamente, entro i successivi trenta giorni, il testo alle Commissioni, che dovranno esprimere il parere definitivo sul testo entro i successivi trenta giorni. In tal modo si è inteso accelerare il più possibile il processo di revisione del codice, tenendo conto della complessa procedura prevista nel caso di attribuzione di una delega al Governo e dell'esigenza di assicurare in ogni caso alle

Commissioni parlamentari il doppio parere sul testo dei decreti legislativi che sarà predisposto dal Governo.

L'articolo 2, che reca i principi e i criteri direttivi, precisa sin da subito le finalità da perseguire nell'emanazione dei decreti legislativi. In particolare, rispetto agli obiettivi già individuati dai testi originari della semplificazione, razionalizzazione e dell'efficacia delle sanzioni, si è inteso sottolineare l'obiettivo prioritario della garanzia della sicurezza per tutti gli utenti della strada, con particolare riguardo per quelli maggiormente vulnerabili, della regolazione dell'uso degli spazi e della circolazione in ambito urbano.

Quanto ai principi, quello di cui alla lettera *a*), contenuto già nei testi originari, prevede che il codice venga riorganizzato secondo principi di coerenza e armonizzazione con altre disposizioni dell'ordinamento, con le disposizioni recate in sede europea o derivanti dagli accordi internazionali e tenendo conto delle competenze del sistema locale. Il principio della coerenza viene in rilievo per quanto detto in precedenza, ossia per il processo di stratificazione della produzione normativa in materia di circolazione stradale avvenuto negli ultimi anni, che attraverso continui interventi, fra l'altro non tutti in forma di novella del codice, ha creato un sistema di norme di non facile interpretazione e a volte non coordinate l'una con l'altra. Tale sistematizzazione delle disposizioni deve essere fatta con particolare riguardo ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade.

Il principio di cui alla lettera *b*), anch'esso contenuto nei progetti originari, prevede in via generale la delegificazione per le disposizioni di attuazione della normativa europea; ciò trova ragione nel fatto che si tratta di normativa di tipo tecnico, suscettibile di frequenti aggiornamenti, e che quindi è bene affidare a strumenti normativi più flessibili.

Il principio di cui alla lettera *c*), introdotto dal Comitato, prevede la semplificazione della struttura e dei contenuti del codice, che deve contenere la disciplina dei comportamenti degli utenti e le norme atte

alla regolazione dello spazio stradale. A tale riguardo ritengo che la revisione del codice rappresenti l'occasione per separare le disposizioni relative ai comportamenti, che sono le uniche che a mio giudizio devono avere cittadinanza in questo corpo normativo, da quelle relative alle infrastrutture e ai mezzi.

La lettera *d*), introdotta dal Comitato che ad essa ha assegnato grande rilevanza, declina in modo assai articolato un principio che a mio giudizio costituisce un punto qualificante del testo, ossia lo sviluppo della mobilità sostenibile, che deve necessariamente passare attraverso l'incremento della sicurezza stradale e la regolazione dei flussi di traffico in ambito urbano, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile.

Fa presente, al riguardo, che altri Paesi dell'Unione europea articolano la propria normativa sulla circolazione in ambito urbano con riferimento ai concetti di « spazio condiviso », « zona d'incontro » e « principio di prudenza », ossia ai principi che consentono la coesistenza sicura di diverse modalità di trasporto e la convivenza di funzioni residenziali e commerciali, principi cui sarebbe opportuno orientare anche la normativa nazionale in materia. Il testo prevede quindi l'adozione di misure che tutelino l'utenza vulnerabile laddove c'è promiscuità di utenza, sia in termini di prescrizioni comportamentali che di progettazione stradale e misure che incentivino la mobilità ciclistica e pedonale e migliorino la circolazione dei mezzi a due ruote. Il testo mira a risolvere anche la questione della definizione delle biciclette nell'ambito della classificazione dei veicoli. A tale riguardo, ricordo ai colleghi che il testo vigente del codice della strada si riferisce ancora ai velocipedi in luogo delle biciclette e che da più parti è stata rilevata l'opportunità di fare riferimento alla dizione corrente con la quale vengono identificati i mezzi a pedali, anche adibiti al trasporto pubblico, di merci e persone. In sede di discussione nell'ambito del Comitato è emersa inoltre l'opportunità di introdurre una modalità di identificazione facoltativa delle biciclette, tramite un nu-

mero di telaio, ai fini di contrastarne il furto. Preciso che tale disposizione non vuole in alcun modo essere una forma di targatura delle biciclette, bensì uno strumento a disposizione dell'utente che pertanto è previsto in via facoltativa. Colgo l'occasione per rappresentare alla Commissione che analoga prescrizione anche se più stringente è stata prevista per le motoslitte, in particolare prevedendo che vengano dotate di un contrassegno di identificazione, di documenti di circolazione e di guida e di obblighi assicurativi per la responsabilità civile.

Punto qualificante della nuova concezione di mobilità in ambito urbano è costituito, come dicevo all'inizio della mia relazione, dalla riduzione dei limiti di velocità in alcune aree in cui la presenza di utenza vulnerabile, motorizzata o no, mette particolarmente a rischio il profilo della sicurezza. È naturale che la riduzione della velocità in ambito urbano debba trovare un giusto contrappeso con la revisione dei limiti di velocità in ambito extraurbano, da definire secondo criteri di ragionevolezza, che non facciano sentire l'utente vittima di prescrizioni restrittive che non trovano ragione nella tutela della sicurezza stradale. Da più parti è stato infatti rilevato in sede di Comitato che spesso l'utenza si trova a dover rispettare limiti di velocità che non risultano adeguati alla tipologia di strada e che alterano il rapporto di fiducia tra le istituzioni e i cittadini.

Sempre per quanto concerne l'ambito urbano, è stata infine rilevata l'opportunità di prevedere misure atte a favorire il trasporto pubblico, anche nelle sue interconnessioni con le altre modalità di trasporto, per disincentivare il mezzo privato e permettere la riduzione del traffico e il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'inquinamento.

La lettera *e*) affronta il tema importante dell'ammmodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione degli spazi stradali e dell'aggiornamento della segnaletica. Come si può ben intuire questo principio, sviluppato in modo assai articolato nel testo, risponde all'esigenza

di garantire che sin dalla progettazione lo spazio stradale sia pensato in modo da garantire la massima sicurezza degli utenti della strada. Parallelamente una segnaletica semplice, non eccessiva, chiara e ben posizionata aiuta gli utenti, siano essi conducenti di veicoli o di mezzi a pedali, ovvero pedoni, al rispetto delle regole di circolazione. Anche in questo caso il Comitato ha prestato particolare attenzione all'utenza vulnerabile, in particolare prevedendo la limitazione della presenza a bordo strada di ostacoli fissi o di barriere di sicurezza, in linea con quanto previsto dalle risoluzioni approvate dalla Commissione in materia; indirizzi rivolti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti agli enti proprietari per far sì che le infrastrutture e gli arredi urbani siano tali da aumentare la sicurezza dell'utenza vulnerabile; la riduzione e aggiornamento della segnaletica, tenendo conto anche dell'utenza ciclistica.

La lettera *f*) prevede un principio assai rilevante, a me particolarmente caro ma condiviso dal Comitato ed emerso in diverse occasioni nei dibattiti che si sono tenuti in Commissione, della pianificazione. A tal fine si prevede che venga non solo riordinata la normativa concernente gli strumenti di pianificazione, individuando per ciascun livello territoriale un unico piano, ma si impone anche il raccordo e il coordinamento degli strumenti di programmazione emanati a diverso livello territoriale. Punto qualificante di questo principio, dibattuto a lungo in sede di Comitato, è la previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti rispetto alla programmazione, che dovranno essere esclusi dai finanziamenti previsti.

La lettera *g*) ripropone un principio presente nella proposta di legge Velo, ossia il riordino dei compiti di polizia stradale e il potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale. A questo il Comitato ha voluto aggiungere, nell'ottica della semplificazione della pubblica amministrazione a vantaggio dei cittadini, la creazione di un'unica banca dati delle infrazioni stradali condivisa da tutte le forze di polizia stradale.

In linea con la necessità da un lato di semplificare le procedure di infrazione, dall'altro di dare certezza ai cittadini riguardo a tale profilo, il principio di cui alla lettera *h*), che riprende un principio analogo contenuto nel disegno di legge governativo, prevede l'introduzione di disposizioni volte a favorire la diffusione e l'installazione di sistemi telematici di rilevazione delle infrazioni, soprattutto riguardo alla circolazione in aree sensibili dal punto di vista ambientale o sanitario, alla tracciabilità dei veicoli atti al trasporto merci al fine di contrastare l'abusivismo e certificarne la regolarità anche rispetto all'eccesso di carico, e alla verifica della corretta conduzione alla guida.

Il principio di cui alla lettera *i*), presente, anche se in forma meno articolata, già nel testo dei due progetti di legge originari, prevede la revisione della disciplina sanzionatoria. Come è ben noto, la legge n. 120 del 2010 e qualche successiva disposizione contenuta in decreti d'urgenza sono intervenute ad aumentare le sanzioni in caso di violazione del codice, in particolar modo con riguardo ai neopatentati o ai casi di infrazione commessa da conducenti in stato di ebbrezza alcolica ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Tali interventi sulle sanzioni hanno generato un sistema parzialmente eterogeneo, che è opportuno razionalizzare e semplificare, secondo il criterio della graduazione delle sanzioni in ragione della gravità, della reiterazione e della pericolosità del comportamento, soprattutto nei confronti dell'utenza vulnerabile. Il Comitato ha ritenuto opportuno prevedere che per le sanzioni più gravi sia applicato l'istituto della revoca della patente e dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato (cosiddetto «ergastolo della patente») e che contestualmente all'inasprimento delle sanzioni per i comportamenti più pericolosi siano adottati meccanismi premiali per chi ha comportamenti virtuosi e per chi assolve in tempi brevi all'obbligo del pagamento. A tale proposito ricordo che è in vigore il meccanismo, previsto in una proposta di legge a firma del presidente Meta e poi

confluito nel decreto-legge cosiddetto «del Fare» (decreto-legge n. 69 del 2013) che sconta all'utente il pagamento di alcune sanzioni del 30 per cento, se tale pagamento avviene entro 5 giorni dalla notifica, al fine di avere introiti certi e in tempi brevi e ridurre il numero dei ricorsi amministrativi. Il criterio di delega, in questo caso, corrisponde a disposizioni già vigenti, le quali d'altra parte, nel nuovo codice della strada potranno essere perfezionate per quanto concerne gli aspetti applicativi. Nel resto del testo in esame ci si è attenuti alla logica per cui i criteri e principi direttivi indicano modifiche da apportare al codice vigente, mentre per le parti della disciplina attualmente in vigore che non sono interessate dai principi e criteri della delega e non contrastano con essi, valuterà di volta in volta il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi, quali mantenere e quali eventualmente sopprimere.

Rispetto a quanto previsto nei progetti di legge originari, il Comitato ha ritenuto altresì di introdurre un criterio volto ad assicurare l'efficacia delle sanzioni per la violazione degli obblighi di responsabilità civile, in ragione del fenomeno ormai sempre più diffuso di mancato pagamento degli oneri assicurativi e conseguente incertezza del risarcimento del danno e della garanzia della sicurezza della circolazione.

È stato altresì introdotto un criterio volto a regolare l'utilizzo dei proventi da sanzioni di competenza dello Stato, prevedendo che il 15 per cento del totale delle sanzioni riscosse da organi statali confluisca in un Fondo finalizzato all'inasprimento dei controlli su strada e un ulteriore 20 per cento alimenti un Fondo destinato a finanziare il Piano nazionale della sicurezza stradale.

La lettera *m*) prevede la semplificazione delle procedure per il ricorso al prefetto, con l'aggiunta, rispetto all'analogo principio presente nella proposta Velo, dell'obbligo, per i dipendenti delle prefetture e per i loro parenti, di ricorrere nella sede limitrofa a quella di appartenenza.

La lettera *n*) conferma il principio, già previsto nel testo originario, dell'applicabilità degli istituti della decurtazione di punti, ritiro, sospensione, revoca della patente per i minorenni.

La lettera *o*) introdotta dal Comitato attribuisce al Ministero della salute il compito di adottare linee guida in relazione all'accertamento dei requisiti per il conseguimento e rinnovo della patente, prevedendo altresì, per ragioni di sicurezza della circolazione, che la patente per conducenti ultraottantenni abbia validità pari ad un anno, in modo che possano essere verificato con cadenza stringente il mantenimento dei requisiti psicofisici alla guida. La lettera *p*) interviene anch'essa nello stesso ambito, prevedendo l'esclusione dei medici militari in quiescenza dal novero dei soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti.

La lettera *q*), anch'essa introdotta dal Comitato, prevede che la limitazione alla guida di veicoli di una certa potenza per i neopatentati, introdotta dalla legge 120 del 2010, abbia validità di sei mesi anziché un anno e non si applichi se il conducente neopatentato è affiancato da un conducente che abbia conseguito la patente da almeno dieci anni. Tale limitazione invece è previsto che venga applicata ai conducenti ultraottantenni, per le stesse motivazioni di sicurezza che muovono il principio del rinnovo annuale, cui facevo riferimento prima. La ragione dell'introduzione di tale principio in riferimento ai neopatentati invece è motivata dall'incongruenza che si genera prima e dopo il conseguimento della patente, dal momento che prima del conseguimento, quando vige la disciplina del cosiddetto « foglio rosa », è possibile guidare veicoli di qualsiasi potenza, purché si abbia accanto una persona che ha la patente da almeno dieci anni, in qualità di istruttore, mentre dopo il conseguimento della stessa non è possibile, per un anno, guidare i veicoli con cilindrata più potente. Questo fa sì che nella maggior parte delle famiglie i ragazzi che conseguono il titolo abilitativo non possano poi per un anno guidare l'auto di famiglia, che spesso supera i limiti di

potenza prescritti, neanche se accompagnato da un conducente con patente da più di dieci anni.

La lettera *r*) reca il principio, già presente nei testi originari, della definizione di un criterio di classificazione dei veicoli atipici, compresi quelli di interesse storico e collezionistico.

La lettera *s*) conferma il principio presente nella proposta di legge Velo della disciplina dei veicoli adibiti al servizio di invalidi.

Con la lettera *t*) il Comitato ha inteso affrontare la questione della circolazione dei veicoli adibiti al soccorso stradale e medico, che la Commissione sta affrontando anche con la discussione della risoluzione presentata dal collega Tullo. Il principio stabilisce in particolare che sia prevista per tali mezzi l'esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali e che sia possibile il trasporto dei familiari della persona soccorsa.

La lettera *u*) conferma il principio, già previsto nei testi originari, dell'introduzione di disposizioni volte a regolare la circolazione nel periodo invernale in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità.

Il comma 2 prevede l'adozione di disposizioni di natura regolamentare per la regolazione di alcune materie che, come dicevo prima, è opportuno semplificare in ragione della loro specificità tecnica. Anche in questo caso sono stati per lo più confermati i principi presenti già nei testi originari e ne sono stati introdotti alcuni altri.

In particolare, rispetto ai testi originari, il Comitato ha ritenuto opportuno specificare, quanto alla segnaletica, di definirne le caratteristiche specifiche tenendo conto di criteri di parità di genere e di alcune esigenze connesse alla sicurezza della circolazione, quali la riconoscibilità dei passaggi a livello e la sicurezza delle gallerie (lettera *c*).

Si è ritenuto altresì opportuno introdurre un criterio volto alla semplificazione delle procedure relative alle modifiche

delle caratteristiche costruttive dei veicoli, riducendo gli adempimenti richiesti all'utenza.

Un ultimo criterio introdotto dal Comitato e in linea con l'attenzione che si è ritenuto di rivolgere all'utenza vulnerabile è stato quello, previsto dalla lettera *l*), di prevedere istruzioni tecniche per gli itinerari ciclabili e per l'utilizzo di strumenti di moderazione della velocità.

Ricorda brevemente che le altre materie su cui si è convenuto di delegificare sono relative ai trasporti in condizioni di eccezionalità (lettera *a*), alla massa limite e sagoma limite dei veicoli (lettera *b*), alle segnalazioni luminose (lettera *d*), alla classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, equipaggiamento, identificazione, accertamento dei requisiti di circolazione, omologazione dei veicoli (lettera *e*), classificazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, in particolare per quanto riguarda le macchine agricole e operatrici (lettera *g*), ammissione alla circolazione, immatricolazione e cessazione dei veicoli (lettera *h*), targhe sostitutive per i motoveicoli in occasione delle competizioni sportive (lettera *i*).

Il comma 3 conferma l'individuazione esplicita, all'interno dei regolamenti, delle norme vigenti che devono essere abrogate, in quanto sostituite dai regolamenti stessi.

Il comma 4 prevede, come già i testi dei due progetti di legge iniziali, che il Governo adotti le disposizioni che si rendono necessarie per adeguare il regolamento di esecuzione del codice alle modifiche introdotte con i decreti delegati e con i regolamenti di delegificazione previsti dal testo in esame.

Il comma 5 conferma l'emanazione di decreti dirigenziali volti ad individuare modalità di semplificazione delle procedure e dematerializzazione.

L'articolo 3 reca le disposizioni concernenti la facoltà per il Governo di adottare decreti correttivi e integrativi successivamente all'attuazione della delega mediante l'adozione del decreto legislativo che reca il nuovo codice della strada. Anche in questo caso il termine per l'emanazione di

eventuali decreti correttivi e integrativi è stato ridotto a dodici mesi, in luogo dei diciotto previsti inizialmente.

È stata infine inserita, conformemente a quanto previsto dai progetti di legge iniziali, la cosiddetta clausola di neutralità finanziaria, con la quale si stabilisce espressamente che dall'attuazione della legge in esame non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica e che agli adempimenti previsti si deve far fronte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Prima di concludere ritiene altresì opportuno ricordare che è in corso di esame presso la Commissione un altro testo, che interviene sul codice della strada, apportando modifiche puntuali ai singoli articoli del codice. Come ha avuto modo di segnalare nell'ambito della discussione su tale testo, è assolutamente essenziale che le due attività, avviate e portate avanti dalla Commissione in modo parallelo, conducano a risultati del tutto coerenti. Una volta assicurata la coerenza dei contenuti, la possibilità di lavorare su due testi distinti, recanti, il primo, una delega al Governo di generale riforma del codice e, il secondo, modifiche puntuali alla disciplina vigente può dimostrarsi assai utile anche in sede di attività emendativa. Sarà infatti possibile riferire al testo in esame le proposte emendative che intervengono sui principi e criteri direttivi della delega o intendono introdurre altri, mentre potranno essere valutate nell'ambito dell'esame dell'altro testo le proposte emendative che hanno un carattere più specifico e che si configurano, piuttosto che come criteri di riforma del codice, come interventi puntuali su previsioni attualmente vigenti.

Sotto il profilo procedurale, per quanto concerne la seduta odierna, propone alla Commissione di adottare il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto come testo base sul quale si svolgerà l'esame della Commissione in sede referente. In questo modo, tra l'altro, il lavoro svolto finora dal Comitato sarà reso pubblico in modo formale e ufficiale come testo fatto

proprio dall'intera Commissione. Sul testo base, una volta esaurita la discussione, sarà fissato un termine per la presentazione degli emendamenti, che saranno quindi esaminati e votati. Riguardo a questo aspetto, reputa che il testo in esame possa essere sicuramente perfezionato e, in alcuni punti, se lo si ritiene, anche integrato. Si augura, tuttavia, che, proprio in considerazione del lavoro ampio e condiviso che è stato svolto in sede di Comitato, l'attività emendativa possa essere limitata e comunque non alteri l'impostazione e gli elementi essenziali del testo predisposto, che ha cercato di porre in evidenza in questa sua relazione.

Sottolinea di aver ritenuto opportuno svolgere una relazione assai ampia, al fine di indicare con chiarezza al Governo i criteri sulla base dei quali si dovrà procedere alla formulazione del nuovo codice della strada. Ricorda altresì che nei giorni scorsi si è tenuto presso l'Università di Brescia un seminario che ha permesso di sottoporre alla valutazione di oltre duecento soggetti il testo in esame che ha riscosso un ampio apprezzamento. Ritiene

pertanto doveroso esprimere il proprio ringraziamento nei confronti di chi ha organizzato tale iniziativa.

Ivan CATALANO, *presidente*, pone in votazione la proposta del relatore di adottare come testo base, per il seguito dell'esame in sede referente, il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato 6*).

La Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato 6*).

Ivan CATALANO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

5-01195 Tentori: Carenza di copertura telefonica mobile nel territorio del comune di Colle Brianza (LC).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto in esame, in cui si lamentano disservizi legati alla scarsa ricezione del segnale di telefonia mobile nel comune di Colle Brianza (Lecco), dalle informazioni pervenute dalla società Telecom Italia si rappresenta quanto segue.

La società Telecom dispone, attualmente, nel comune di Colle Brianza di una microcella GSM presso una infrastruttura messa a disposizione dal comune. Su tale postazione, secondo quanto comunicato dalla società, non è possibile attivare al momento altri impianti più performanti (3G o 4G) poiché trattasi di un sito dal quale si corre il rischio di interferire le stazioni radio-base che garantiscono la copertura dei numerosi comuni che si trovano sotto Colle Brianza.

La predetta società, inoltre, ha specificato di aver approfondito le reali necessità dell'Amministrazione comunale, a seguito di diversi contatti intercorsi alla fine dello scorso anno tra i rappresentanti dell'Azienda e gli esponenti del comune di Colle Brianza e a seguito di specifici sopralluoghi con l'Assessore all'Istruzione e Cultura del comune stesso. Sono stati, quindi, svolti interventi di ottimizzazione/customizzazione dei parametri che presiedono al buon funzionamento della rete a seguito dei quali si sono riscontrati effetti positivi sul servizio di fonia.

Per offrire copertura mobile ad alcune zone ora scarsamente coperte Telecom Italia ha previsto un intervento di ottimizzazione della struttura dell'impianto di telefonia mobile attualmente esistente, che consentirà di aumentare la copertura alle

suddette aree del territorio comunale i cui tempi e fattibilità dipendono dal rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti a ciò preposti.

Telecom Italia ha fatto, infine, presente che sta costantemente provvedendo ad informare sia il sindaco del comune che l'Assessore di Colle Brianza, riguardo i tempi di pianificazione di tale intervento. La società ha, anche, confermato di aver accolto la richiesta dell'Amministrazione Comunale di fornire ospitalità, sulla propria struttura, all'operatore Vodafone. Si auspica, pertanto, che la realizzazione di tali interventi possa risolvere i problemi segnalati dall'onorevole interrogante.

Pur comprendendo, infine, i disagi di quei cittadini di Colle Brianza che non possono usufruire di una connettività a banda larga mobile adeguata alle ultime *performance* tecnologiche, è necessario chiarire che Colle di Brianza non è un'area in *digital divide* e, quindi, non è oggetto del Piano Nazionale Banda Larga. Quasi il 79 per cento della popolazione dispone di connettività a banda larga a 20 mbps e il restante 22 per cento ha un servizio ad almeno 2 mbps. Agendo nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, come indicano gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato in materia di banda larga, quest'area non è classificabile come area bianca e, pertanto, un intervento pubblico in tale territorio non sarebbe infatti un aiuto di Stato compatibile, poiché originerebbe distorsioni alla concorrenza.

ALLEGATO 2

5-01358 Capone: Impossibilità di accesso delle persone disabili all'ufficio postale di Morciano di Leuca (LE).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, concernente la presenza di barriere architettoniche presso la sede dell'ufficio postale di Morciano di Leuca in provincia di Lecce, la società Poste Italiane ha rappresentato quanto segue.

Dalle verifiche effettuate è emerso che la rampa per permettere l'accesso alle persone diversamente abili o comunque con ridotta capacità motoria attualmente non è realizzabile per connessi problemi strutturali, stante il considerevole dislivello tra la sede stradale e il piano di calpestio dell'ufficio.

Pertanto, in attesa di un intervento di ristrutturazione globale dell'immobile, la società ha confermato che è stato realiz-

zato un sistema di chiamata attraverso l'installazione di un pulsante, opportunamente segnalato, che attiva un servizio di assistenza da parte di un operatore postale a supporto delle persone con ridotta capacità motoria o sensoriale (c.d. visitabilità condizionata), così come concesso dal decreto ministeriale n. 236 del 1989.

La società Poste Italiane ha comunicato, infine, che da ulteriori accertamenti effettuati risulta, allo stato, impossibile realizzare presso l'ufficio postale in questione ulteriori interventi oltre quelli già effettuati; l'unica strada percorribile, secondo la società, è il riposizionamento dell'ufficio presso altra sede che, compatibilmente con le priorità esistenti, può essere programmato per l'anno 2015.

ALLEGATO 3

5-01554 Carocci: Mancata ricezione del segnale Rai in alcuni comuni liguri, a seguito del passaggio dal sistema analogico a quello digitale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle problematiche di ricezione dei canali Rai in Liguria a seguito dello *switch off*, dalle informazioni acquisite presso gli Uffici territoriali competenti del MiSE è emerso quanto segue.

In ordine ai problemi segnalati nell'atto in esame, il Ministero dello sviluppo economico ha invitato l'Ispettorato Territoriale per la Liguria a verificare le problematiche relative alla ricezione del Mux 1 Rai nella citata regione, nonché anche a seguito della segnalazione inoltrata dalla stessa Rai, le interferenze subite dal proprio Mux 1 in Liguria, da parte degli impianti ubicati in Toscana dell'emittente Italia 7.

Al riguardo, l'Ispettorato per la Liguria ha confermato che vi sono ancora comuni o località dove, a causa dell'assenza di copertura o di copertura limitata, non è attualmente possibile ricevere il solo MUX 1, che irradia i programmi del Servizio Pubblico Radiotelevisivo.

Secondo una prima valutazione, emersa dal confronto con gli addetti del settore (antennisti, installatori, addetti al controllo qualità di Rai Way), è emerso che il problema riguarda per lo più frazioni o piccoli gruppi di abitazioni, ma in alcuni casi interi comuni o vallate, anche a causa della particolare orografia dei luoghi.

È stato predisposto un primo elenco di zone in cui sono state registrate criticità nella ricezione. Si tratta delle seguenti località:

Triora (IM) e frazioni (Andagna, Molini di Triora, Creppo, Realdo eccetera);

Frazione Trucco – Ventimiglia (IM);
Frazione Pianavia – Vasia (IM);
Frazione Roncagli – Diano Aretino (IM);
Zona San Martino – Sanremo (IM);
Frazione Gameragna – Albisola (SV);
Massimino (SV);
Propata (GE) e frazioni (Caffarena, Carpeneto);
Montebruno (GE) frazione Loco;
Zona Fritallo – Bogliasco (GE);
Via Shelley – Genova;
Zona Fiorino di Voltri – Genova;
Valbrenna (GE) e frazioni (Nenno, Sorivi, Vaccarezza);
Frazione S. Pietro – Masone (GE);
Frazione Borgonuovo – Mezzanego (GE);
Frazioni di Farfanosa, Parazzuolo, Cabanne – Rezzoaglio (GE);
Carrodano Inferiore (SP);
Zona Stazione FF.SS – Corniglia (SP);
Pian di Follo (SP);

In ogni caso è intenzione del Ministero effettuare una ricognizione attenta e puntuale della situazione complessiva, in esito alla quale il Ministero stesso si riserva di trasmettere all'interrogante e alla Com-

missione l'elenco definitivo delle località interessate e dei problemi riscontrati.

Per quanto riguarda le limitazioni alla ricezione del MUX 1 in Liguria causate dalle interferenze isocanale degli impianti in Toscana di ITALIA 7, si comunica che l'Ispettorato per la Toscana ha ordinato alla società Gelsomino s.r.l., proprietaria dell'emittente suindicata, di provvedere alla rimozione delle interferenze al MUX 1 Rai CH 46 in Liguria, stante il mancato rispetto dei punti di verifica stabiliti dall'AGCOM con delibera n. 451/13/CONS da parte di vari impianti della società stessa.

Si fa presente, inoltre, che da studi effettuati dall'Ispettorato Territoriale Toscana, anche altri impianti gestiti dalla società Gelsomino in Toscana (svolti nell'area della Versilia) non rispetterebbero i limiti stabiliti dall'AGCOM interferendo

il MUX 1 Rai in Liguria e, pertanto, è stato richiesto un nuovo progetto radioelettrico per la rete dell'emittente ITALIA 7 canale 46.

Infine, per quanto concerne la possibilità di istituire di un tavolo di lavoro Rai - M.I.S.E., per la risoluzione delle problematiche dei MUX Rai a livello nazionale, si segnala il 1° agosto 2013 è stato sottoscritto un accordo procedimentale tra il Ministero dello sviluppo economico, l'AGCOM e la Rai per l'adozione delle misure necessarie alla risoluzione delle problematiche a livello nazionale del DVB-T Rai.

Ribadisce in conclusione di aver segnalato alle competenti strutture del Ministero di assegnare rilievo prioritario alle problematiche di ricezione che sono state registrate in Liguria.

ALLEGATO 4

5-01703 Fragomeli: Difficoltà di ricezione dei canali Rai nei comuni facenti parte di alcune comunità montane in provincia di Lecco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle problematiche di ricezione dei canali Rai nella provincia di Lecco a seguito dello *switch off*, dalle informazioni acquisite presso gli Uffici territoriali competenti del MiSE e presso la Rai è emerso quanto segue.

Nelle zone della comunità montana della Valsassina, Val D'Esino e Valvarone (provincia di Lecco) risulta che la copertura del segnale del Mux 1, che diffonde i programmi Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai news, non è inferiore alla precedente copertura analogica e, pertanto, assolve di per sé, gli obblighi del Servizio Pubblico Radiotelevisivo della società concessionaria.

Ritiene tuttavia evidente che, al di là di tali obblighi, il problema evidenziato nell'interrogazione esiste. Si impegna pertanto a trasmettere una segnalazione alla RAI, perché rafforzi le proprie iniziative per migliorare sotto il profilo qualitativo

e quantitativo la ricezione nelle zone indicate. Ritiene altresì utile assumere gli opportuni contatti con gli enti locali per valutare tutte le opzioni compresa quella prospettata dall'articolo 30 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), che prevede, previa preventiva autorizzazione da parte del MiSE, l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea e integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale. Detta autorizzazione potrà essere rilasciata ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, su un'estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente, tenendo conto della particolarità delle zone di montagna.

ALLEGATO 5

7-00017 Caparini: Limiti alla diffusione di programmi nazionali su emittenti televisive locali.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,
premessò che:

lo spirito delle più recenti normative comunitarie è quello di garantire la libera circolazione e il commercio dei programmi televisivi, anche al fine di perseguire l'obiettivo di impedire la formazione di posizioni dominanti nel settore televisivo, tanto che la direttiva 2010/13/UE che modifica la 89/552/CEE nel regolamentare l'esercizio delle attività televisive recita: « È essenziale che gli Stati membri vigilino affinché non si commettano atti pregiudizievoli per la libera circolazione e il commercio delle trasmissioni televisive o tali da favorire la formazione di posizioni dominanti comportanti limitazioni del pluralismo e della libertà dell'informazione televisiva nonché dell'informazione in genere »;

il contratto di servizio tra RAI e il Ministero dello sviluppo economico all'articolo 23 (qualità del servizio) prevede che: « la Rai individua nella qualità audiovisiva un tratto distintivo e irrinunciabile dell'offerta del servizio pubblico. La programmazione Rai è diffusa attraverso le reti di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale ed analogica e via satellite con una elevata qualità di immagine e suono, dedicando ad ogni canale l'opportuna capacità trasmissiva...; la Rai riconosce la qualità tecnica del servizio di radiodiffusione quale obiettivo strategico del servizio pubblico [...] monitora costantemente la qualità tecnica del servizio ed esercita ogni azione pre-

ventiva e correttiva al fine di garantire il permanere di alti standard qualitativi; assicura un costante rapporto con l'utenza, per raccogliere segnalazioni di problematiche di qualità tecnica; [...] assicura una idonea informazione ai cittadini per la migliore funzione dei servizi; nell'ambito della disponibilità delle frequenze e tenendo conto della specificità della missione del servizio pubblico generale radio-televisivo, il Ministero assicura alla Rai tutte quelle necessarie per risolvere situazioni interferenziali, migliorare la qualità del servizio e sperimentare nuove tecnologie diffusive [...] »;

ne deriva che la qualità del segnale costituisce un elemento essenziale del servizio pubblico radiotelevisivo;

sono numerosi i provvedimenti il Governo ha licenziato al fine di dotare la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo delle necessarie risorse per raggiungere la sufficiente copertura dell'intero territorio. A puro titolo esemplificativo, il Governo *pro tempore* ha accolto l'ordine del giorno 9/4086/182 (Strizzolo, Viola) in sede di conversione del decreto « mille-proroghe » che, destinava una parte di fondi per risolvere i problemi di copertura individuati nella zona a confine tra Veneto e Friuli. Le molte criticità da più parti rilevate sono tutt'oggi irrisolte a causa della mancanza di risorse;

nella precedente legislatura è stata discussa la risoluzione 7-00697 Meta che

impegnava il Governo « a valutare ogni attività da porre in essere nei confronti della RAI a fronte dell'evidente mancato adempimento degli obblighi previsti dal vigente contratto di servizio » e « ad assumere iniziative, anche normative, per prevedere forme di indennizzo in favore di quei cittadini che hanno sostenuto spese documentate per effettuare interventi tecnici sulle antenne in seguito al passaggio al digitale terrestre »;

la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), all'articolo 1, comma 8, ha previsto l'avvio di procedure per l'assegnazione di diritto d'uso di frequenze radioelettriche da destinare ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz;

ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75; tali procedure sono state attuate esclusivamente per le emittenti televisive locali operanti nelle aree in cui ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione televisiva in tecnica digitale alla data del 1º gennaio 2011, attraverso l'obbligo del rilascio delle frequenze televisive (canali da 61 a 69) in uso operanti sulla banda 790-862 MHz e, sempre con riferimento alle emittenti televisive locali operanti in dette aree, mediante la successiva predisposizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di appositi bandi di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso;

il decreto ministeriale 13 gennaio 2012 del Ministero dello sviluppo economico dispone l'attribuzione di misure compensative alle emittenti locali collocate in posizione utile in apposite graduatorie regionali in cambio del rilascio volontario delle frequenze loro assegnate operanti sulla banda 790-862 MHz;

la Conferenza ITU di Ginevra ha stabilito che a partire dal 2016 saranno destinate agli operatori delle telecomunicazioni per i servizi di banda larga mobile

anche le frequenze attualmente in uso alle emittenti televisive locali operanti sulla banda 700 MHz;

in base alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, articolo 1, comma 11, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevedono ulteriori obblighi per i titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso più efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali e locali;

in conseguenza di tale obbligo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha emanato la delibera n. 353/11/CONS recante « nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva in tecnica digitale »;

l'obbligo, stabilito dall'articolo 3, comma 13, della già citata delibera n. 353/11/CONS del possesso di determinati requisiti di capitale sociale e numero di dipendenti impiegati per le società di capitali ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per esercitare l'attività di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale non è più in vigore avendo trovato applicazione sino al 4 luglio 2012, data di definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica;

l'articolo 18, comma 3, lettera a), della citata delibera n. 353/11/CONS ha disposto che l'operatore di rete in ambito locale, fermo il rispetto delle quote di riserva di capacità trasmissiva stabilita dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici a favore dei soggetti autorizzati a fornire i contenuti televisivi e degli obblighi di *must carry*, possa fornire capacità trasmissiva necessaria a trasportare due programmi nazionali per ciascun multiplex;

la disposizione prevista dall'articolo 18, comma 3, lettera a) della delibera n. 353/11/CONS non contribuisce ad avviso dei firmatari del presente atto a

perseguire gli obiettivi di piena concorrenza del mercato televisivo, in quanto non consente alle nuove figure di operatore di rete locale di competere ad armi pari con gli operatori nazionali;

gli obblighi di *must carry* previsti per le emittenti televisive locali dall'articolo 27, comma 1, della delibera 353/11/CONS appaiono evidentemente superati dagli eventi in quanto i fornitori di servizi media audiovisivi non più in possesso di frequenza o hanno cessato l'attività o vengono trasportati dagli altri operatori di rete in ambito locale;

le misure di sostegno alle emittenti televisive locali previste dall'articolo 27, comma 10, della legge n. 448 del 1998, sono state ridotte di 20 milioni di euro per il 2013 e di 30 milioni di euro nel 2014 dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

l'articolo 18, comma 3, lettera *a*) della delibera n. 353/11/CONS dell'AGCOM è stato superato dall'articolo 15, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni (introdotte dall'articolo 9, comma 3 della legge 15 dicembre 2011, n. 217) che ha espressamente limitato la possibilità di veicolare contenuti nazionali da parte degli operatori di rete locali per la tv digitale terrestre;

in conseguenza della crisi economica e del conseguente contrarsi del mercato pubblicitario molte emittenti televisive locali che già versavano in condizione di grande sofferenza per aver sostenuto ingenti investimenti per la conversione in tecnica digitale degli impianti di trasmissione si sono viste costrette a ricorrere alla cassa integrazione, mobilità e/o licenziamento. La possibilità di trasportare il segnale della concessionaria pubblica ovvero di stipulare accordi con gli enti locali per la copertura delle aree oggi non illuminate consentirebbe di raggiungere il duplice obiettivo di fornire ai cittadini un servizio di pubblica utilità dando alle emittenti locali uno strumento di sviluppo industriale,

impegna il Governo

alla luce delle difficoltà economiche in cui le emittenti locali si trovano, a valutare la possibilità, nell'ambito dei provvedimenti di riforma del settore, di modificare l'articolo 15, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di superare l'attuale limitazione circa il trasporto dei programmi nazionali nei multiplex delle televisioni locali.

(8-00058) « Caparini, Marguerettaz ».

ALLEGATO 6

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**ART. 1.**

(Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia e, per i profili di competenza, con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e nel rispetto della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni intese a rivedere e riordinare la disciplina del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato « codice della strada », apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Ciascuna delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2 esprime il

proprio parere entro sessanta giorni dall'assegnazione, indicando specificamente eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2.

4. Il Governo, entro i successivi trenta giorni, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro trenta giorni dall'assegnazione.

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi).

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della tutela della sicurezza stradale, dell'efficienza nell'organizzazione e della semplificazione delle procedure, nonché della razionalizzazione, proporzionalità ed efficacia degli istituti sanzionatori, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, conformandosi ai principi di delegificazione e semplificazione, informano le disposizioni del codice della strada e della disciplina applicativa in materia di regolazione dell'uso degli spazi fruibili per la mobilità stradale, di circolazione negli ambiti urbani, di norme di comportamento e relative sanzioni, ad un principio di garanzia della sicurezza di tutti gli utenti della strada, in particolare di quelli maggior-

mente vulnerabili, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di coerenza e di armonizzazione con le norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali, nonché con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade;

b) conferimento ad atti normativi secondari della competenza per l'attuazione della normativa europea armonizzata, salva diversa previsione della legge di delegazione europea;

c) semplificazione del testo del codice della strada, orientandolo alla disciplina dei comportamenti degli utenti della strada, alle conseguenti previsioni sanzionatorie e alla regolazione dello spazio stradale e del suo utilizzo;

d) revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile, prevedendo:

1) misure per la tutela dell'utenza vulnerabile, idonee a limitare, attraverso prescrizioni comportamentali e relative sanzioni, nonché attraverso regole di progettazione stradale, comportamenti pericolosi verso terzi, in particolare nelle aree urbane e ovunque vi siano condizioni di promiscuità delle diverse tipologie di utenza, anche attraverso la riduzione dei limiti di velocità;

2) l'obbligo per gli enti proprietari di rivedere i limiti di velocità delle strade extraurbane, secondo criteri di ragionevolezza, finalizzati ad adeguarli alle reali esigenze di sicurezza della circolazione;

3) l'introduzione di disposizioni in tema di pianificazione della viabilità e

disciplina della circolazione tali da incentivare la mobilità ciclistica e pedonale, con particolare riguardo alla sicurezza;

4) il rafforzamento delle disposizioni che favoriscono la circolazione e la sicurezza del trasporto pubblico e l'interconnessione tra questo e le altre modalità di trasporto;

5) l'introduzione di disposizioni che migliorino la sicurezza della circolazione di biciclette, ciclomotori e motoveicoli;

6) l'introduzione di una specifica disciplina per l'ambito urbano, che recepisca le principali innovazioni introdotte in altri Paesi europei per la sicurezza dell'utenza vulnerabile, con particolare riferimento ai concetti di « spazio condiviso », « zona d'incontro » e « principio di prudenza », che assegnano la precedenza agli utenti vulnerabili e assicurano la convivenza delle funzioni residenziali e commerciali con quelle di mobilità;

7) la definizione, nella classificazione dei veicoli, della bicicletta e di veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone, nonché l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'identificazione delle biciclette, attraverso l'apposizione facoltativa di apposito numero di telaio e l'annotazione dello stesso nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;

8) introduzione di disposizioni in tema di classificazione delle motoslitte e disciplina delle relative caratteristiche costruttive e funzionali, nonché disciplina della loro circolazione su strada attraverso la previsione di un apposito contrassegno identificativo, di documenti di circolazione e di guida e di obblighi assicurativi per la responsabilità civile verso terzi;

e) aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, in particolare prevedendo:

1) il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e

la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzata in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada;

2) disposizioni miranti alla limitazione della presenza a bordo strada di ostacoli fissi artificiali, quali i supporti della segnaletica commerciale e stradale e delle barriere di sicurezza, al fine di ridurre le condizioni di pericolo per ciclomotori e motoveicoli;

3) l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell'utenza vulnerabile;

4) criteri atti alla riduzione dell'uso della segnaletica stradale e all'aggiornamento della stessa secondo principi di semplificazione e di organicità, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica;

f) riordino della normativa concernente gli strumenti di pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale, con la previsione, per ciascun livello di governo territoriale, di un unico strumento di programmazione e con l'introduzione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento tra strumenti di pianificazione relativi a livelli territoriali diversi, nonché con la previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti, anche attraverso l'esclusione dai finanziamenti eventualmente previsti dai piani sovraordinati;

g) riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni, mediante la specializzazione delle funzioni svolte

dalle diverse forze di polizia e corpi armati, nonché il potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali, e delle condizioni di particolare necessità e urgenza a cui può essere connessa l'attivazione dei predetti servizi ausiliari; creazione di una banca dati unica relativa alle infrazioni stradali, condivisa da tutti gli organi che svolgono compiti di polizia stradale;

h) introduzione di disposizioni volte a favorire la diffusione e l'installazione di sistemi telematici idonei a rilevare, anche attraverso il collegamento automatico con l'archivio nazionale dei veicoli, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché con gli altri enti e organismi pubblici competenti, l'inosservanza delle disposizioni in materia di circolazione dei veicoli, con particolare riferimento alla circolazione in aree o in condizioni sensibili sotto il profilo sanitario e ambientale, alla verifica della corretta conduzione di guida, alle prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose, alla tracciabilità dei veicoli per il trasporto di merci anche al fine di contrastare pratiche di cabotaggio illegale, nonché alla massa complessiva a pieno carico dei veicoli stessi, anche al fine di verificare e sanzionare la responsabilità del conducente per danneggiamento della sede stradale in occasione di circolazione con eccesso di carico;

i) revisione della disciplina sanzionatoria, anche modificando l'entità delle sanzioni, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, in particolare prevedendo:

1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della reiterazione e dell'effettiva pericolosità del comportamento, anche con l'introduzione di meccanismi premiali in relazione a comportamenti virtuosi e di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi brevi;

2) la semplificazione e riduzione del numero delle classi sanzionatorie;

3) l'inasprimento delle sanzioni per comportamenti direttamente o indirettamente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, in ragione anche del loro grado di vulnerabilità, stimato sia distinguendo la categoria di utenza motorizzata da quella non motorizzata, sia con riferimento al livello di esposizione al rischio dei soggetti afferenti a ciascuna delle due categorie. Sarà altresì prevista per i reati di omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 589 del codice penale, la pena amministrativa accessoria della revoca della patente e dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato;

4) la qualificazione giuridica della decurtazione dei punti dalla patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo altresì che la comunicazione della decurtazione costituisca atto amministrativo definitivo, e la limitazione a casi tassativi e specifici della possibilità di sostituire la decurtazione dei punti con il pagamento di una sanzione pecuniaria;

5) misure volte ad assicurare l'efficacia delle sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di assicurazione del veicolo per responsabilità civile;

6) la semplificazione e trasparenza dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, nonché delle misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida;

7) la revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi, anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza che consentono l'accertamento della violazione con contestazione differita, e la connessa revisione del regime delle spese;

8) il coordinamento della durata delle misure cautelari disposte dall'autorità amministrativa con la pendenza dei procedimenti penali instaurati in relazione alle medesime fattispecie;

9) la revisione delle procedure concernenti l'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare prevedendo che, quando la violazione è accertata da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, una percentuale non inferiore al 15 per cento delle relative entrate sia destinata ad alimentare uno specifico Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le cui risorse saranno finalizzate all'intensificazione dei controlli su strada e una percentuale non inferiore al 20 per cento delle medesime entrate sia destinata ad alimentare uno specifico Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato a finanziare il Piano nazionale della sicurezza stradale e i relativi programmi attuativi;

10) l'introduzione dell'obbligo di rendicontazione, da parte degli enti titolari di funzioni di polizia stradale e/o proprietari di strade, dei proventi delle sanzioni amministrative, e la disciplina dei criteri della rendicontazione ed eventuali meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti;

l) revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ai fini della semplificazione della procedura, dell'alleggerimento degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e dell'eliminazione di duplicazioni, individuando, eventualmente, ambiti di competenza a conoscere diversi in relazione ai motivi di legittimità e di merito;

m) semplificazione delle procedure previste per il ricorso al prefetto, prevedendo:

1) la presentazione del ricorso esclusivamente all'organo accertatore, che, previa istruttoria, lo trasmette al prefetto per la decisione;

2) l'eliminazione dell'obbligo di procedere all'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta;

3) l'allineamento del termine per il ricorso al prefetto a quello previsto per il ricorso al giudice di pace;

4) l'obbligo per i dipendenti delle prefetture e per i loro parenti di ricorrere nella sede limitrofa a quella di appartenenza;

n) espressa previsione dell'applicabilità degli istituti della decurtazione di punteggio dalla patente di guida, del ritiro, della sospensione e della revoca della stessa, nei confronti di conducenti minorenni, anche in deroga alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

o) attribuzione al Ministero della salute del compito di adottare linee guida cogenti in relazione alle attività di accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento e il rinnovo della patente, con riferimento sia a quelle svolte dalle commissioni mediche locali, sia a quelle svolte dai medici monocratici e previsione, a fini di sicurezza, che il rinnovo di validità della patente dei conducenti con età superiore a ottanta anni abbia la durata di un anno;

p) revisione dei soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente, prevedendo l'esclusione dei medici militari in quiescenza;

q) previsione che la misura relativa ai limiti di potenza specifica, riferita alla tara, dei veicoli la cui guida è consentita ai neopatentati con patente di categoria B:

1) non si applichi quando a fianco del conducente neopatentato si trovi, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore;

2) abbia in ogni caso una durata non superiore a sei mesi, quando il predetto conducente neopatentato, nel medesimo intervallo di tempo, non si sia reso responsabile di violazioni a norme comportamentali del Codice della strada da cui derivi decurtazione di punteggio;

3) si applichi ai conducenti di età superiore a ottanta anni, fatta salva la possibilità per gli stessi di rinnovare a tal fine i requisiti di idoneità psicofisica previsti con visita presso una commissione medica locale, con oneri a carico del richiedente;

r) definizione dei criteri di classificazione dei veicoli atipici, compresi i veicoli di interesse storico e collezionistico, nonché dei requisiti minimi per la circolazione degli stessi;

s) disciplina generale e specificazione delle modalità di sosta e di transito dei veicoli adibiti al servizio di invalidi;

t) regolare le specifiche condizioni di circolazione dei veicoli adibiti al soccorso stradale, anche nella condizione di servizio medico, con particolare riferimento all'esenzione dal pagamento delle tariffe autostradali e alla possibilità di trasportare familiari della persona soccorsa;

u) introduzione di apposite disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete stradale e autostradale nel periodo invernale, in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità, al fine di preservare l'incolumità degli utenti e di garantire idonei livelli di circolazione veicolare.

2. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo, regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la disciplina, prevista dal codice della strada o da altre norme vigenti, delle materie di seguito elencate:

a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità;

b) disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto e dei carichi sporgenti trasportati;

c) caratteristiche specifiche della segnaletica stradale, al fine, oltre che di assicurare la conformità con le norme internazionali in materia e il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, di perseguire particolari esigenze, quali la riconoscibilità dei passaggi a livello e la sicurezza delle gallerie, nonché di tenere conto di criteri di parità di genere;

d) disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici;

e) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica e tecnologica del settore, nonché di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione;

f) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, al fine di snellire gli adempimenti richiesti all'utente;

g) classificazione e impiego dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, anche con riguardo alle macchine agricole e operatrici, in relazione alla disciplina europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e alla loro circolazione su strada; coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con la corrispondente normativa dell'Unione europea in materia di macchine;

h) procedure di ammissione alla circolazione, immatricolazione e cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore, anche atipici;

i) disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive, per prevenire il danneggiamento o la perdita delle targhe originali;

l) istruzioni tecniche per gli itinerari ciclabili e per l'utilizzo di strumenti di moderazione della velocità.

3. I regolamenti di cui al comma 2 individuano espressamente le norme di legge vigenti nelle materie da essi disciplinate, di cui dispongono l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.

4. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ogni altra disposizione integrativa o correttiva necessaria per adeguare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge e con i regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Con decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite istruzioni tecniche attuative per i procedimenti amministrativi disciplinati dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3, concernenti le modalità di semplificazione delle procedure, e, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dematerializzazione della relativa documentazione, anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sugli schemi di decreto di cui al presente comma è sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel caso in cui abbiano per oggetto procedimenti di competenza delle regioni e degli enti locali.

ART. 3.

*(Disposizioni integrative e correttive
e norme finali).*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi, in conformità alle procedure previste dal medesimo articolo e nel ri-

spetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.

2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge e dai decreti legislativi adottati in attuazione della medesima avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01103 Baldassarre: Tutela del <i>made in Italy</i> nel settore delle ceramiche industriali	81
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	87
5-01473 Baldassarre: Incentivi a favore delle <i>start up</i> innovative	82
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	89
5-01514 Benamati: Misure a favore dei liberi venditori di elettricità	82
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	90
5-01520 Mucci: Misure a favore dell'utilizzo delle carte di credito e del commercio elettronico .	82
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	92
5-01555 Borghi: Opere di interrimento di cavi elettrici nel comune di Omegna	82
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	95
5-02755 Prodani: Stato di attuazione del programma « Industria 2015 »	82
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	96

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	83
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 74/2014 recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	84
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani	86
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86
---	----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il Viceministro per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 9.

5-01103 Baldassarre: Tutela del *made in Italy* nel settore delle ceramiche industriali.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco BALDASSARRE (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Lamenta tuttavia che l'interrogazione è molto risalente nel tempo e probabilmente l'azienda in questione si trova attualmente in tutt'altra condizione rispetto a quella descritte al momento della presentazione dell'atto di sindacato ispettivo.

5-01473 Baldassarre: Incentivi a favore delle start up innovative.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco BALDASSARRE (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta evidenziando in ogni caso come non siano accettabili tempi della burocrazia così lunghi, tanto meno in un settore come quello delle *start up* innovative in cui i notevoli ritardi nell'erogazione degli incentivi rischiano di compromettere la competitività delle imprese.

5-01514 Benamati: Misure a favore dei liberi venditori di elettricità.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo, pur evidenziando la necessità di trovare una soluzione efficace al fine di evitare che gli oneri per i servizi di rete siano, di fatto, scaricati dalle imprese di distribuzione all'esercente la vendita.

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha cercato di individuare modalità di recupero a favore delle imprese di vendita che di certo non potrebbero essere stabilite dal MiSE. Ritiene necessario che questo positivo confronto con l'Autorità prosegua al fine di

trovare un'adeguata composizione degli interessi dei clienti finali e dei venditori di elettricità.

5-01520 Mucci: Misure a favore dell'utilizzo delle carte di credito e del commercio elettronico.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mara MUCCI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta. Esprime tuttavia preoccupazione per il ritardo dell'estensione su tutto il territorio nazionale della banda larga e ultralarga di cui le imprese hanno bisogno per aumentare la loro competitività.

5-01555 Borghi: Opere di interrimento di cavi elettrici nel comune di Omegna.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Enrico BORGHI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-02755 Prodani: Stato di attuazione del programma « Industria 2015 ».

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Aris PRODANI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Sollecita il Governo a prevedere procedure snelle che consentano il tempestivo utilizzo dei fondi per finanziare progetti innovativi e interventi di sostegno alle imprese da parte del MiSE.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente *Guglielmo EPIFANI*.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Atto n. 90.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 maggio 2014.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che la Conferenza unificata non ha ancora espresso il previsto parere sull'atto in esame; essa è peraltro convocata nuovamente nella giornata di domani. Informa altresì che la Commissione Bilancio, che dovrebbe esprimere i propri rilievi in merito al profilo di copertura finanziaria, ha iniziato l'esame nella giornata di ieri. La Commissione quindi non è attualmente nella condizione di concludere l'esame del provvedimento. Chiede comunque al relatore se abbia predisposto uno schema di parere sul quale avviare il confronto.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, ritiene che, non essendo ancora pervenuti il parere della Conferenza unificata e i rilievi della Commissione Bilancio, sia opportuno procedere, come d'altra parte richiesto nel passato Ufficio di Presidenza, nella discussione del provvedimento per poi avviare la conclusione dei lavori nella prossima settimana.

Davide CRIPPA (M5S) ricorda che la necessità di prevedere alcune sedute dedicate alla discussione presupponeva che la Commissione fosse oggi in possesso del parere della Conferenza e dei rilievi della V Commissione; chiede inoltre di conoscere con precisione i termini entro cui la Commissione dovrà deliberare il parere.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ribadisce che domani è prevista al quarto punto dell'ordine del giorno della Conferenza unificata la trattazione del parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, e anche la V Commissione potrebbe deliberare i suoi rilievi domani. Assicura che seguirà con attenzione e, se necessario, solleciterà l'espressione dei prescritti pareri sull'atto in esame. È di tutta evidenza che, al momento in cui perverranno i rilievi della V Commissione e, soprattutto, il parere della Conferenza unificata, la Commissione chiederà di avere tempi congrui per la loro valutazione.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, auspicando che la Commissione riceva sollecitamente i pareri della Conferenza unificata e della Commissione Bilancio, si impegna a formulare la proposta di parere per la prossima settimana, sottolineando che le sollecitazioni pervenute sono numerose. Esprime inoltre condivisione per lo schema dei lavori illustrato dal Presidente.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce la richiesta di conoscere la data esatta entro la quale la Commissione deve deliberare il parere.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, la questione dei tempi per l'espressione del parere è piuttosto complessa e complicata dal dato che l'assegnazione dell'atto n.90 è stata effettuata con riserva a causa dell'assenza del prescritto parere della Conferenza unificata. Il termine per il

recepimento della direttiva è comunque il 5 giugno (articolo 28 della direttiva medesima) mentre il termine per l'esercizio della delega è attualmente fissato al 5 luglio.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 74/2014 recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali.

C. 2365 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo.

Segnala, in primo luogo, che il comma 1 dell'articolo 1 è volto a garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012 e a coordinarla con gli interventi necessari per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, interessati anche dagli eventi alluvionali verificatisi tra il

17 ed il 19 gennaio 2014 (individuati dall'articolo 3 del decreto legge n. 4 del 2014), nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 (individuati dalla delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013, dichiarativa dello stato di emergenza, e in attuazione dell'ordinanza di protezione civile n. 83 del 2013). Si prevede che il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, è autorizzato ad operare per l'attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei comuni indicati con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle norme vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2012 o individuate con i provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 4 del 2014. I commi 3 e 4 dell'articolo 1 consentono al Commissario di avvalersi dell'amministrazione regionale e di quelle locali, nonché di delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai sindaci dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e al Presidente della provincia di Modena, nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi. Il comma 5 consente al Presidente della regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato, di destinare complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015 ai contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2014 e dalla tromba d'aria, per i più urgenti interventi relativi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori vicini ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali citati, nonché per gli interventi previsti dai commi 7 e 8, vale a dire ai contributi per la ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita e di lavoro, ai contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale è stata dichiarata inagibile, nonché ai contributi per il ripristino di opere pubbliche o di

interesse pubblico. Il comma 6 affida al Presidente della Regione, in coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza idrogeologica e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, l'individuazione dei progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori e delle risorse necessarie per il loro finanziamento. Il comma 6 prevede, inoltre, che siano individuate, con riferimento ai progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori di cui al comma 1, le risorse previste a legislazione vigente disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario o che devono essere immediatamente trasferite nella stessa contabilità per l'avvio o la prosecuzione degli interventi. Il comma 7 demanda ad appositi provvedimenti del Presidente della regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato: la determinazione, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, di priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi (al netto di eventuali risarcimenti assicurativi) necessari per la ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini, nel limite delle risorse indicate dal comma 5; l'individuazione dei requisiti soggettivi e oggettivi (per la concessione dei contributi) e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario. L'autorizzazione di contributi per l'autonoma sistemazione (sempre nel limite delle risorse di cui al comma 5) dei nuclei familiari la cui abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale è stata dichiarata inagibile o accertata come inabitabile da parte dei competenti uffici locali. Il comma 8 prevede che il Commissario delegato autorizzi (sempre nel limite delle risorse di cui al comma 5) la concessione di contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico danneggiate. Il comma 9

disciplina la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 7 e 8 (pari a complessivi 210 milioni di euro), cui si fa fronte, quanto a 160 milioni di euro per il 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012; quanto a 50 milioni di euro per il 2015, a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012, versate e disponibili sulla contabilità speciale, relativa al sisma 2012, intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna.

Illustra quindi il contenuto dell'articolo 2, volto ad assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali per l'anno 2014. In particolare, si prevede la revoca e la riassegnazione a tale Fondo delle risorse disponibili, iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative adottate in seguito a calamità naturali. L'articolo, inoltre, demanda l'individuazione degli interventi da revocare a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. La norma, infine, vieta, a partire dal 13 maggio 2014 – data di entrata in vigore del presente decreto –, l'attivazione dei mutui, concessi in virtù di specifiche disposizioni normative, adottate fino al 31 dicembre 2011, per fare fronte a interventi di spesa per calamità naturali, a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per quelli la cui procedura di attualizzazione sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Marco DA VILLA (M5S) esprime rammarico perché le misure di sostegno previste dal decreto-legge in esame a favore dell'Emilia-Romagna non sono state estese alla regione Veneto duramente colpita da eventi alluvionali nella stagione

invernale. Ricorda al riguardo che lo scorso 25 marzo la Camera ha approvato una serie di mozioni presentate sugli eccezionali eventi atmosferici che nei mesi di gennaio e febbraio 2014 hanno interessato le regioni del Veneto, dell'Emilia-Romagna e del Lazio, relativamente alle quali il Governo si è impegnato ad assumere iniziative a favore delle comunità colpite.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 maggio 2014.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-01103 Baldassarre: Tutela del *made in Italy*
nel settore delle ceramiche industriali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Facendo riferimento a quanto richiesto dagli On.li Interroganti rappresento quanto segue.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha sempre sostenuto che l'indicazione di origine obbligatoria sia un tema cruciale per la sicurezza dei prodotti e per il corretto funzionamento del mercato interno andando a colmare un vuoto legislativo a livello europeo. Infatti, l'indicazione del Paese di origine contribuisce a:

migliorare la tracciabilità del prodotto a beneficio delle autorità di sorveglianza del mercato;

rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti del mercato interno;

favorire il contrasto alle false indicazioni di origine;

rafforzare la competitività delle produzioni europee;

stabilire regole condivise e parità di condizioni tra gli operatori economici europei e non europei (*level playing field*), nel rispetto degli accordi WTO.

La stessa tracciabilità del prodotto nella catena di fornitura è un aspetto fondamentale del Regolamento sulla sicurezza. In ragione della complessità crescente della distribuzione delle produzioni nell'economia globalizzata nonché per le crescenti importazioni dai Paesi emergenti, risulta urgente la messa in atto di meccanismi efficaci di tracciabilità di origine per poter garantire l'effettiva sicurezza dei prodotti.

L'indicazione di origine facilita, infatti, l'identificazione del luogo effettivo di produzione in tutti quei casi in cui non è possibile rintracciare tale informazione (o perché il fabbricante non è contattabile o perché l'informazione non è reperibile – per esempio a causa dell'assenza della confezione del prodotto). Si tratta, inoltre, di un'informazione complementare a beneficio delle autorità di vigilanza del mercato che potranno rafforzare la loro azione attraverso la cooperazione con le autorità del paese di origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale, anche utilizzando il sistema Rapex (sull'esempio del *Rapex China project*). I consumatori, grazie all'indicazione di origine, potranno beneficiare di un'informazione che ne rafforzerebbe la fiducia: sia per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, che per quanto riguarda la trasparenza del mercato.

La stessa « indicazione di origine » riveste, pertanto una valenza economica per la competitività dei prodotti europei che saranno chiaramente identificabili sui mercati – sia interni che esteri – e potranno essere scelti più agevolmente dai consumatori. Tale valenza è rafforzata dal fatto che l'indicazione di origine favorisce anche il contrasto alle false indicazioni di origine sui prodotti – fenomeno che colpisce duramente le produzioni europee e in particolare alcuni settori manifatturieri – attraverso controlli più stringenti legati alla verifica delle disposizioni normative e basati su un quadro legislativo chiaro e comune a tutti gli Stati membri.

Per tali motivi il MiSE per quanto riguarda, la tutela del *made in Italy*, set-

tore della ceramica compreso, ha proposto di inserire, all'articolo 7 della proposta di Regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo, un obbligo di indicazione di origine (cd. *Made in*) per tutti i prodotti. La proposta di Regolamento è stata approvata, in prima lettura il 15 aprile scorso dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo. Con tale proposta di regolamento si abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE, il cui articolo 7 mira a disciplinare l'obbligo dell'indicazione di origine dei prodotti.

Come noto, la disposizione in parola recepisce la posizione a favore dell'indicazione di origine obbligatoria sui prodotti non alimentari (cd. *Made in*) a livello europeo, che il Governo italiano ha da sempre sostenuto.

La citata proposta tornerà ora al Consiglio per l'approvazione definitiva e, il dossier rientrerà tra i temi di interesse primario del Governo italiano nel Semestre di Presidenza italiana dell'UE.

Con riferimento alla competitività delle produzioni europee, occorre sottolineare

che nelle legislazioni di diversi partner dell'Unione europea – che rappresentano grandi mercati per i prodotti europei (es. USA, Cina, Giappone e altri) – l'indicazione di origine è obbligatoria. Pertanto, l'introduzione dell'indicazione di origine all'interno del citato Regolamento porrà l'Unione in linea con i modelli commerciali internazionali. In tal modo, verrà stabilita la parità di condizioni per gli operatori economici in un regime di reciprocità e verrà favorita una concorrenza basata su regole comuni (*level playing field*). La previsione di medesimi obblighi di indicazione di origine per i prodotti UE ed extra UE evidenzia la natura non protezionistica dell'articolo 7, rendendolo compatibile con le regole del WTO.

Infine nello specifico delle problematiche evidenziate sulla società Insulator Livorno, S.R.L il Ministero dello sviluppo economico assicura la propria disponibilità a convocare un tavolo di confronto, ove richiesto dalle parti e con il quale si potrà contribuire alla risoluzione delle questioni sollevate, incluso il mancato coinvolgimento di Terna.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01473 Baldassarre: Incentivi a favore delle *start up* innovative.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La normativa delle *start up* mira a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile, favorendo lo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, la creazione di un ecosistema maggiormente incline all'innovazione, così come una maggiore mobilità sociale e attrazione in Italia di talenti e capitali dall'estero.

Ciò premesso, in merito al decreto ministeriale citato nell'atto in esame che regola le modalità attuative degli incentivi fiscali agli investimenti in *start up* innovative, introdotti con l'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, si fa presente quanto segue.

La disposizione contenuta nel citato articolo 29 introduce una normativa di favore che consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile le somme investite in imprese start-up innovative, sia direttamente che indirettamente per il solo tramite di OICR o altre società che investono prevalentemente in *start up* innovative.

In particolare, la disposizione prevede che i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono invocare una detrazione d'imposta pari al 19 per cento della somma investita. L'investimento massimo agevolato è di 500 mila euro per periodo d'imposta, con il vincolo che deve essere mantenuto per almeno 2 anni.

I soggetti passivi IRES potranno dedurre dal proprio reddito imponibile il 20 per cento delle somme investite, a condizione che non dispongano dell'investimento prima di 2 anni. L'investimento massimo agevolato è di euro 1,8 milioni per ciascun periodo d'imposta.

Il suddetto decreto ministeriale, dopo aver ottenuto il 5 dicembre 2013 l'autorizzazione della Commissione europea come aiuto di Stato compatibile, è stato firmato il 30 gennaio 2014 dai Ministri competenti (Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro dello sviluppo economico) e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2014.

Gli incentivi sono, quindi, pienamente in vigore come è anche indicato nella Relazione al Parlamento del Ministro dello sviluppo economico sullo stato di attuazione della normativa a sostegno dell'ecosistema delle *start up* innovative del 1° marzo 2014.

Gli incentivi valgono per gli investimenti effettuati nei periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015. Con il decreto-legge n. 76 del 2013, convertito dalla legge n. 99 del 2013, tali incentivi sono stati estesi anche al periodo d'imposta 2016.

Si fa presente infine che relativamente al periodo d'imposta 2013, nei modelli Unico 2014 « Persone Fisiche » e « Società di capitale » è stato introdotto uno specifico prospetto per permettere la fruizione delle agevolazioni.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01514 Benamati: Misure a favore dei liberi venditori di elettricità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Legge 3 agosto 2007, n. 125 (legge di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n.73), ha disposto che, a decorrere dal 1° luglio 2007, l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita e che i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti «vincolati», secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito Autorità), e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore.

Nell'ambito dell'attività regolatoria di attuazione del provvedimento, l'Autorità ha pubblicato alcuni documenti di consultazione concernenti anche la fatturazione del «servizio di vendita» di energia elettrica e dei «servizi di rete», servizi che, a seguito della separazione societaria, sono stati posti in carico a due soggetti diversi: l'esercente la vendita e l'impresa di distribuzione.

A termine del processo di consultazione è prevalso l'orientamento all'invio di una singola fattura, comprensiva di tutte le voci di costo, al fine di agevolare il cliente finale nella gestione dei pagamenti e nel processo di cambio fornitore (*switching*), ponendolo dinanzi ad un unico interlocutore.

L'emissione di una singola fattura ha comportato che gli oneri per i servizi di rete fossero addebitati dall'impresa di distribuzione all'esercente la vendita e che quest'ultimo poi li fatturasse all'utente finale. Il venditore, in tale fattispecie, anticipa il pagamento di quanto dovuto al

distributore per poi rivalersi sul cliente. Tale meccanismo ha fatto sì che il rischio di credito ricadesse unicamente sull'esercente la vendita, nel caso in cui il cliente finale risultasse inadempiente al pagamento della «bolletta».

A fronte di tale circostanza aggravata dal crescente fenomeno della morosità, accentuato dalla crisi economica degli ultimi anni, l'Autorità, nell'ambito delle proprie specifiche attribuzioni in materia, ha ritenuto di intervenire con l'emanazione delle delibere ARG/elt 191/09 e ARG/elt 219/10, con l'obiettivo di ridurre l'entità del problema. A tal fine ha istituito, nell'ambito del Sistema Informativo Integrato, il cosiddetto Sistema Indennitario, volto ad assicurare all'esercente la vendita, che vanta una posizione creditoria nei confronti di un cliente finale che ha cambiato fornitore, di ottenere un indennizzo in caso di mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi mesi di erogazione della fornitura.

Evidenzio, tuttavia, che il Sistema Indennitario, partito nel 2011, non ha svolto continuativamente la propria attività, in ragione dei ricorsi proposti al TAR e al C.d.S., quest'ultimo tutt'ora pendente, quindi non si è ancora in grado di constatarne l'efficacia anche rispetto alle problematiche sollevate dall'onorevole interrogante.

Da ultimo, l'Autorità, con deliberazione 19 dicembre 2013 612/2013/R/eel, ha previsto di sviluppare gli adempimenti necessari alla predisposizione di un codice di rete tipo disciplinante il rapporto contrattuale tra le imprese distributrici e gli utenti che accedono alle reti delle mede-

sime (venditori), prevedendo al contempo di attuare un prioritario intervento rispetto ai seguenti aspetti:

a. la regolazione delle modalità e delle tempistiche di fatturazione del servizio di trasporto, nonché degli oneri di sistema di cui al comma 38.1 del TIT;

b. la definizione di criteri per la determinazione delle garanzie rilasciate a copertura di tutti gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di trasporto.

A riguardo, si è appreso che, in data 14 marzo 2014, ha avuto luogo il primo incontro di un gruppo di lavoro, che ha visto la partecipazione delle imprese distributrici e dei venditori, anche a mezzo delle loro associazioni rappresentative, con

la finalità di condurre una disamina preliminare degli aspetti rilevanti in relazione ai citati punti *a)* e *b)*.

Rispetto agli elementi finora acquisiti, gli Uffici dell'Autorità stanno procedendo alla predisposizione di un documento di consultazione che riporta gli orientamenti dell'Autorità in materia e che dovrebbe essere pubblicato nel mese di giugno 2014.

La regolazione, peraltro, degli aspetti contrattuali in questione risulta di particolare rilevanza e richiede il bilanciamento degli interessi contrapposti dei venditori – in termini di minore onerosità per l'accesso al sistema – delle imprese distributrici e in ultima analisi del sistema e dei clienti finali, in tema di sicurezza e di stabilità rispetto all'operatività di una molteplicità di utenti.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01520 Mucci: Misure a favore dell'utilizzo delle carte di credito e del commercio elettronico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al primo quesito relativo alla promozione della crescita delle relazioni digitali tra imprese attraverso voucher o incentivi sugli investimenti nonché della fatturazione elettronica, si fa presente che l'articolo 6 del decreto-legge n. 145/2013 (« Destinazione Italia »), istituisce *voucher* fino a 10.000 euro « per l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di *e-commerce*, la connettività a banda larga e ultralarga ».

Il Ministero dello sviluppo economico ha già predisposto la bozza di decreto attuativo, previsto dal comma 3 del citato articolo 6, che è stata inviata al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del parere preliminare.

In merito al secondo quesito relativo all'incentivazione all'uso delle carte di credito e dell'*e-commerce* si rappresenta quanto segue.

In via preliminare si rappresenta che con il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Il successivo comma 5 ha stabilito che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

In attuazione della previsione del citato comma 5 è stato adottato il decreto 24 gennaio 2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante « Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2014.

Detto decreto interministeriale, la cui efficacia avrebbe dovuto decorrere trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione, ha previsto l'accettazione obbligatoria delle carte di debito degli utenti nel caso di pagamenti di importo superiore ai trenta euro, sia per l'acquisto di prodotti, che per la fornitura di servizi, anche professionali.

Tenuto conto del rilevante numero di soggetti destinatari delle disposizioni ed allo scopo di individuare criteri di gradualità e di sostenibilità per l'entrata a regime del precetto normativo, il predetto decreto aveva stabilito che fino al 30 giugno 2014 l'obbligo di accettazione sarebbe valso solo per le attività commerciali o professionali aventi un fatturato superiore a 200 mila euro.

Lo stesso provvedimento ha anche previsto che, entro novanta giorni dalla sua

entrata in vigore, con successivo decreto possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato, nonché può essere disposta l'estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento anche con tecnologie mobili.

In tale contesto normativo è intervenuto il disposto di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2014 il termine di entrata in vigore dell'obbligo di accettazione dei pagamenti mediante carte di debito, recato dalla norma principale di cui all'articolo 15, comma 4, del citato decreto-legge n. 179 del 2012.

Allo stato, pertanto, l'efficacia delle disposizioni introdotte con il citato decreto ministeriale del 24 gennaio 2014, per effetto della suddetta proroga nelle more intervenuta, è stata vanificata per quanto riguarda le disposizioni transitorie ed è stata sospesa per quelle a regime fino al 30 giugno 2014, data in cui, in mancanza degli eventuali decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del precitato decreto ministeriale 24 gennaio 2014 che potrebbero ridefinire modalità e termini di attuazione della norma primaria introducendo anche ulteriori meccanismi di gradualità e le relative decorrenze, ovvero in mancanza di ulteriori proroghe, entrerà in vigore, *tout court*, l'obbligo di accettazione dei pagamenti mediante carte di debito per tutti i pagamenti superiori a trenta euro.

Da altro punto di vista, in relazione alla richiesta di informazioni sulle misure volte a favorire la riduzione delle commissioni, in particolare di piccolo importo, ed assicurare maggiore trasparenza nelle operazioni, si segnala che in data 31 marzo 2014 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il connesso decreto 14 febbraio 2014, n. 51 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, recante il Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dovrebbe agevolare, proprio, la riduzione delle commissioni d'intercambio.

Detto ultimo provvedimento, in particolare, ha definito le misure di cui al comma 9 del precitato articolo 12, ovvero quelle misure che, non essendo state adottate nei termini di legge da parte degli organismi di mercato, definiscono le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole della concorrenza.

Per perseguire tali obiettivi, l'impianto del precitato decreto 14 febbraio 2014, n. 51 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, fa leva su un potenziamento dei vincoli di trasparenza basato sulla necessità di limitare il c.d. *blending*, ovvero le tariffe uniformi o a pacchetto mediante l'obbligo di specificazione a carico degli operatori, delle diverse commissioni applicabili per ciascuna tipologia di carte di pagamento, accrescere la trasparenza e la confrontabilità delle commissioni finali e di quelle interbancarie, nonché prevedere nei meccanismi di tariffazione regole virtuose in linea con le economie di scala e tese a rendere più convenienti anche i micro pagamenti.

In tal senso, in quanto strettamente connesse l'obbligo di accettazione dei pagamenti mediate carte di debito che entrerà in vigore il prossimo 30 giugno, si citano le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del decreto 14 febbraio 2014, n. 51, che prevedono, la prima, un meccanismo di revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlate, tra l'altro, al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente, nonché alla revisione delle eventuali commissioni d'intercambio, incentivando così un più diffuso utilizzo degli strumenti elettronici, mentre la seconda i criteri di applicazione delle commissioni all'eser-

cente al fine di favorire l'utilizzo di carte di pagamento per importi ridotti, dove l'uso del danaro contante è maggiormente elevato.

In particolare, la norma di cui all'articolo 7 citato, al fine di promuovere l'utilizzo di strumenti alternativi al contante e incentivare gli investimenti in tecnologie innovative e più avanzate rispetto ai tradizionali POS, richiede che i soggetti *acquirer* (ovvero, il prestatore di servizi di pagamento che sottoscrive gli accordi contrattuali anche in qualità di intermediario per l'accettazione, da parte degli esercenti, di carte di pagamento curando, di regola, la gestione dei relativi flussi finanziari) applichino ai pagamenti di importo ridotto (ovvero, inferiore ai trenta euro) commissioni inferiori a quelle generalmente applicate nel caso di operazioni effettuate, con qualunque modalità, tramite terminali evoluti di accettazione multipla, cioè tramite terminali POS che consentono l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quelle a banda magnetica o a microchip.

Entrambi, quindi, gli interventi descritti sono funzionali alla riduzione dell'uso del contante e favorendo altresì la riduzione

delle commissioni d'intercambio e la trasparenza delle operazioni, contribuiranno anche allo sviluppo dell'*e-commerce*.

In merito al terzo quesito, infine, si osserva che una seria politica di digitalizzazione sia sul versante delle infrastrutture sia su quello dei servizi, supportata da una *governance* snella e immediatamente operativa, è, oggi, la chiave per lo sviluppo economico del Paese.

Per favorire il recupero del ritardo accumulato dal nostro Paese nell'ambito del commercio elettronico e contribuire, nel contempo, alla crescita economica, il Governo valuterà una serie di provvedimenti di semplificazione che possono rimuovere, a costo zero per le finanze pubbliche, ostacoli alla digitalizzazione delle imprese.

Ricordo, infine, che in coerenza con il decreto « Destinazione Italia » e con la strategia indicata dall'accordo di partenariato europeo, sono in corso di definizione delle misure volte a incrementare l'uso dell'*e-commerce*, anche transfrontaliero, a garantire la sicurezza informatica privilegiando al contempo soluzioni di *cloud computing* e, soprattutto, a sviluppare le competenze digitali che nel 2015, secondo i dati della Commissione europea, saranno richieste nel 90 per cento delle attività.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01555 Borghi: Opere di interrimento di cavi elettrici nel comune di Omegna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi.

L'intervento di interrimento degli elettrodotti a 132 kV nel tratto di attraversamento della frazione di Agrano nel comune di Omegna, rientra nell'ambito dell'ampio progetto di «razionalizzazione della rete di trasmissione nazionale della Val d'Ossola Sud» autorizzato con decreto del 21 dicembre 2007 dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa della Regione Piemonte come da Delibera della Giunta Regionale n. 56-5044 del 28-12-2006, valevole anche ai fini della compatibilità ambientale delle opere con prescrizioni e raccomandazioni.

Terna Rete Italia S.p.a. con istanza del 7-12-2012 ha presentato al Mise una richiesta di proroga triennale di validità del citato decreto di autorizzazione (rilasciata con successivo decreto n. 239/EL-39/44/2007-PR del 19 dicembre 2012). La motivazione di tale richiesta è stata quella che le tempistiche di elaborazione dello studio di fattibilità e del successivo progetto di

variante alla viabilità nella frazione di Agrano, necessari e propedeutici affinché possano essere avviati i lavori di interrimento delle esistenti linee aeree a 132 kV, non risultavano più compatibili con l'originario termine di validità del decreto di autorizzazione.

Ciò posto, in merito alle affermazioni dell'Onorevole Interrogante, relative alla necessità di intervenire affinché la società Terna velocizzi le procedure necessarie alla realizzazione dei predetti interventi di interrimento, informo che in data 3 marzo u.s. è stata conclusa tra la società Terna e il Comune di Omegna una convenzione finalizzata ad accelerare la completa realizzazione di tutte le opere stradali ed elettriche previste.

In particolare la convenzione prevede, con onere a carico della società Terna, che il Comune esegua le attività di progettazione ed esecuzione della nuova viabilità e Terna, quelle relative agli interventi di interrimento degli elettrodotti. Il termine complessivo per la conclusione di tutte le attività è di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-02755 Prodani: Stato di attuazione del programma « Industria 2015 ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto menzionato nell'atto, in merito ai Progetti di Innovazione Industriale, si ritiene necessario precisare preliminarmente i dati desunti dall'indagine della Corte dei conti di cui alla deliberazione n. 12/2013/G.

Per i tre bandi in essere, « Efficienza energetica », « Mobilità sostenibile » e « Made in Italy », sono stati ammessi alle agevolazioni 232 programmi, a cui partecipano 1.754 imprese e 494 organismi di ricerca. Ad oggi i decreti di concessione adottati riguardano 160 programmi, per i quali risultano erogati complessivamente 50,1 milioni di euro (di cui 11,1 a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale – PON Ricerca e competitività 2007-2013) e sono stati richiamati dalla perenzione ulteriori 14,2 milioni, che, non appena saranno riassegnati in bilancio, potranno essere immediatamente erogati. Si ritiene opportuno sottolineare che le erogazioni sono, comunque, in crescita: infatti dai 21 milioni erogati nel triennio 2010-2012 si è passati ai 25,3 milioni del solo 2013.

Le erogazioni del 2014 ammontano per il momento a 3,8 milioni, a valere sulle risorse del PON, non essendo ancora possibile procedere ai pagamenti a valere sulle risorse apportate nel bilancio dell'esercizio finanziario 2014.

Le risorse per l'attuazione dei PII, originariamente pari a 852 milioni, di cui 184 a valere sul citato PON e 668 sul Fondo per la competitività e lo sviluppo, hanno ora una diversa composizione, in quanto, a seguito della rimodulazione delle risorse dello stesso PON da 184 a 93 milioni, attingono per 46 milioni anche al Piano di

Azione Coesione. Il totale, pressoché invariato, delle risorse è stato a suo tempo integralmente impegnato.

In merito all'attuazione concreta dello strumento, che risulta innovativo nel quadro generale degli incentivi alla ricerca e all'innovazione in vigore nel 2006, gli obiettivi di politica industriale sono stati, da un lato, declinati su temi strategici e, dall'altro, attuati tramite la cooperazione tra grandi e piccole imprese e tra imprese ed enti di ricerca. Il Ministero dello sviluppo economico ne ha analizzato le ragioni, tra le quali le più rilevanti appaiono essere le seguenti:

un'architettura dei PII eccessivamente rigida, poco adatta a progetti di ricerca e sviluppo che, per loro stessa natura, scontano un elevato potenziale di variabilità, identificabile, in via generale, nella necessità di correggere il programma di lavoro al fine di superare ostacoli di natura tecnologica o reagire a nuovi vincoli posti dall'ambiente esterno;

la numerosità dei partenariati, che ha avuto un notevole impatto sulla gestione della misura, esercitando un effetto moltiplicatore su diversi profili critici, da quelli legati alle normali vicissitudini delle imprese (fusioni, cessioni di ramo d'azienda, ecc.), a quelli connessi ai cambi di strategia e di approccio al mercato o alle situazioni di crisi di singoli partner, fino a quelli, più banali ma non meno determinanti, legati alla predisposizione contemporanea da parte di tanti soggetti della documentazione propedeutica all'emanazione dei provvedimenti amministrativi;

l'opzione del contributo in conto capitale anziché del finanziamento agevolato, ha accentuato, sotto il profilo della copertura finanziaria degli investimenti, le difficoltà delle imprese nella realizzazione dei progetti. Tale opzione ha, inoltre, imposto la gestione degli interventi in contabilità ordinaria, con notevoli ripercussioni sui tempi del procedimento, sia per effetto della perenzione amministrativa, sia in ragione degli adempimenti di controllo connessi all'elevato numero di variazioni registrate sui programmi ammessi alle agevolazioni.

Nella consapevolezza delle predette criticità, il Ministero dello Sviluppo Economico ha nel tempo, adottato una serie di provvedimenti di semplificazione delle procedure di gestione.

Con decreto ministeriale 15 maggio 2012 sono state introdotte disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le diverse fasi del procedimento, con particolare riguardo a:

valutazione e approvazione delle proposte di variazione; presentazione e valutazione delle rendicontazioni dei costi;

razionalizzazione dei soggetti preposti alle varie attività, prevedendo la cessione dei Comitati di esperti e la concentrazione delle attività all'interno del gestore Invitalia.

Successivamente il DL Crescita 1 (decreto-legge 21 giugno 2012, n. 83) è intervenuto sulla stessa materia, stabilendo un tempo massimo, pena la decadenza dal beneficio, per la presentazione da parte delle imprese della richiesta di erogazione per stato di avanzamento e, impegnando il Ministero dello Sviluppo Economico ad adottare misure, anche di carattere organizzativo, volte a semplificare e accelerare le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Pertanto, oltre ad adottare più efficienti soluzioni organizzative interne, è stata istituita una Commissione congiunta Direzione Generale Incentivi Attività Imprenditoriali (DGI) – Gestore (Invitalia) con l'obiettivo di:

monitorare lo stato di avanzamento;

valutare e approfondire le questioni di carattere procedurale e gestionale eventualmente insorte nell'applicazione della normativa;

proporre modifiche, precisazioni o integrazioni alla normativa o anche ulteriori misure di semplificazione.

La Commissione si sta dimostrando un utile luogo di incontro, sia per il Ministero dello sviluppo economico, che oltre ad essere costantemente informato sullo stato di avanzamento della misura, viene tempestivamente aggiornato delle criticità in atto, sia per il gestore, che trova in tale sede puntuali risposte ai quesiti normativi e procedurali cui si trova a dover rispondere. Tale modalità di confronto e verifica « informale » non ha peraltro affievolito lo svolgimento delle funzioni di controllo formale, costituendo piuttosto occasione per evidenziare ulteriormente quanto oggetto di comunicazione ufficiale.

Proprio nell'ambito della Commissione predetta, il Ministero dello sviluppo economico ha effettuato la ricognizione delle attività da porre in essere in relazione alle raccomandazioni contenute nella citata deliberazione della Corte dei Conti. In particolare:

sono in corso di definizione, le modalità operative attraverso le quali procedere, con il coinvolgimento delle imprese capofila, alla verifica progetto per progetto, dello stato dell'arte e delle azioni, di natura tecnico-scientifica, economico-finanziaria e amministrativa, necessarie per la conclusione dei singoli programmi;

sulla base delle risultanze della suddetta verifica, saranno poi definite le iniziative di sollecitazione da rivolgere ai partner dei progetti, al fine di facilitare, per quanto di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, l'avanzamento tecnico-scientifico dei progetti stessi e pervenire al raggiungimento degli obiettivi tecnologico-produttivi previsti;

per quanto riguarda le modifiche al procedimento amministrativo, l'esistenza di un elevato numero di progetti in fase di realizzazione sconsiglia di effettuare un profondo intervento correttivo e suggerisce, per contro, azioni mirate volte a introdurre man mano i correttivi necessari a dare soluzione alle questioni più delicate, che dovessero emergere. Tale metodo è stato già concretizzato con il citato decreto ministeriale 15 maggio 2012, nonché con il successivo decreto ministeriale 29 marzo 2013. Con tali decreti, preso atto della difficoltà rappresentata dalle imprese di completare i progetti nei termini massimi stabiliti, il periodo di proroga della durata dei programmi, già aumentato a 18 mesi dal decreto del 2012, è stato allungato di ulteriori 12 mesi. L'obiettivo è stato quello di favorire la positiva conclusione del maggior numero possibile di progetti, consentendo ai proponenti di portare a termine le attività di sperimentazione e sviluppo;

in merito all'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico sull'attività svolta dal gestore Invitalia, il medesimo, vista anche la natura di ente in house di Invitalia S.p.a., ha ritenuto di privilegiare, in luogo di formali atti d'in-

dirizzo, un approccio organizzativo incentrato su di un modello cooperativo ed ha pertanto istituito, con decreto direttoriale 21 gennaio 2013, la più volte citata Commissione congiunta. La Commissione, costituita da nove componenti, cinque in rappresentanza della competente Direzione del MISE e quattro in rappresentanza di Invitalia, è presieduta dal direttore generale per gli incentivi alle imprese e si riunisce regolarmente con i compiti già descritti. L'esito delle riunioni viene verbalizzato e il verbale, trasmesso agli uffici operativi del gestore, costituisce un atto d'indirizzo, utile a risolvere univocamente questioni di merito.

In definitiva, il Ministero dello sviluppo economico valuta che le semplificazioni adottate in questi ultimi anni abbiano consentito, nelle condizioni date, significativi passi in avanti, come testimoniato dall'incremento registrato nelle erogazioni. Inoltre i risultati dell'analisi condotta sull'esperienza dei PII, in particolare sulle ragioni dei ritardi procedurali, sono stati messi a frutto nella definizione dei nuovi strumenti di sostegno alle attività di ricerca e sviluppo delle imprese, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile istituito con il citato DL Crescita 1.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista. C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gribaudo	100
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 maggio 2014. – Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 9.45.

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

C. 2385 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 maggio 2014.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri si è svolta la relazione introduttiva della relatrice, che ha preannunciato l'espressione di un parere favorevole sul presente provvedimento. Dà quindi la parola alla relatrice.

Antonella INCERTI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato*), di cui raccomanda l'approvazione.

Titti DI SALVO (SEL), in conformità all'orientamento politico già manifestato dal suo gruppo sul merito del provvedimento, preannuncia un voto di astensione sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice, giudicando complessivamente insufficienti le misure recate dal testo in esame, che a suo avviso costituisce un provvedimento « tampone ». Pur rilevando nel presente decreto-legge taluni elementi positivi, ritiene che esso sia nel complesso privo di una visione d'insieme e inadeguato ad individuare soluzioni di carattere strutturale. Soffermandosi sulla questione dell'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari nelle scuole, fa notare che nel provvedimento manca una riflessione più profonda sul sistema delle esternalizzazioni, che faccia luce sulla loro reale capacità di garantire un adeguato livello qualitativo e quantitativo dei servizi.

Quanto alla questione del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ritiene che il provvedimento ignori il fatto che sull'annullamento delle procedure concorso abbiano inciso in modo rilevante scelte amministrative, rispetto alle quali i lavoratori interessati non hanno alcuna responsabilità.

Marialuisa GNECCHI (PD) sottolinea l'estrema delicatezza della questione dei lavoratori ex LSU addetti allo svolgimento dei servizi di pulizia nelle scuole, ricordando che su tale argomento, fortemente avvertito nei territori, il suo gruppo è da tempo impegnato per ricercare una soluzione al problema. Richiamate, a tale proposito, le iniziative emendative assunte su tale versante da taluni membri della Commissione nell'ambito dell'esame dell'ultima legge di stabilità, esprime soddisfazione per il recente accordo raggiunto su tale tema tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le parti sociali, auspicando che esso possa condurre ad una soluzione strutturale delle problematiche occupazionali di tali lavoratori.

Su un piano più generale, fa notare che il provvedimento segna una inversione di tendenza rispetto alle politiche dei tagli che caratterizzarono la passata legislatura, proseguendo in un cammino positivo già intrapreso dall'ex Ministro Carrozza. Ritenuto, pertanto, che il provvedimento rechi dei segnali positivi che fanno ben

sperare per il futuro del settore dell'istruzione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 maggio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 maggio 2014.

Disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista.

**C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gri-
baudo.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.20.

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico (C. 2385 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2385, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, già approvato dal Senato;

rilevato che il provvedimento contiene disposizioni volte a fronteggiare gli effetti derivanti dall'annullamento totale o parziale disposto dalla magistratura amministrativa, con riferimento a diverse Regioni, della procedura concorsuale a 2.386 posti di dirigente scolastico, indetta con decreto del 13 luglio 2011 del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e svoltasi su base regionale;

preso atto, in particolare, che il decreto-legge in esame prevede che i dirigenti scolastici in questione permarranno alla guida degli istituti fino al termine dell'anno scolastico in cui avverrà la rinnovazione del concorso secondo le modalità determinate dal Consiglio di Stato, in modo da salvaguardare la continuità della direzione delle scuole;

rilevato altresì che il testo prevede, con riferimento alla prima tornata del nuovo corso concorso nazionale per il

reclutamento dei dirigenti scolastici, previsto dal decreto-legge n. 104 del 2013, la riserva di una quota dei posti in favore dei vincitori o dei candidati utilmente collocati in graduatorie di concorsi successivamente annullate, di categorie di soggetti puntualmente identificate che hanno contenziosi aperti rispetto a passate procedure, nonché di soggetti che abbiano beneficiato della conferma degli incarichi;

valutate le disposizioni in materia di acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari, che mirano ad assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico-sanitarie;

osservato che tali disposizioni si inquadrano in un più ampio intervento in materia, che ha visto la stipula, il 28 marzo scorso, di un accordo tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e parti sociali, volto ad individuare una soluzione strutturale alle problematiche occupazionali dei lavoratori *ex* LSU e appartenenti ai cosiddetti appalti storici, addetti allo svolgimento di servizi di pulizia nelle scuole;

preso atto, in particolare, che tale accordo, nella prospettiva di garantire i livelli produttivi e occupazionali del settore, prevede l'assunzione di impegni significativi da parte dei Ministeri compe-

tenti nell'ambito dell'attuazione di un programma di interventi avente ad oggetto la realizzazione di opere di ripristino del decoro e della funzionalità di immobili adibiti ad edifici scolastici, che comporterà l'avvio di percorsi di riqualificazione e formazione professionale

nonché l'assunzione di misure di sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi (<i>Discussione e rinvio</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	111

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto ste-

nografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che la XII Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi, approvate in un testo unificato.

Al termine dell'esame in sede referente, sulla base dei presupposti previsti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento è stato richiesto il trasferimento di tale provvedimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 14 maggio 2014.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali e da la parola al relatore, on. Grassi.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, dopo aver ricordato l'iter che ha portato al trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in oggetto, fa presente che sul testo unificato approvato in sede referente si è registrato un sostanziale accordo da parte

di tutti i gruppi parlamentari rappresentati presso la XII Commissione.

Dopo aver preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti, anch'essi condivisi, volti ad apportare miglioramenti e a coordinare alcune parti del predetto testo, evidenzia come permanga tuttavia un dubbio di natura giuridica, legato all'accertamento della morte di una persona.

Ritiene, pertanto, opportuno superare tale questione, in modo tale che non vi siano dubbi sul fatto che la donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica riguardi i cadaveri.

Giulia GRILLO (M5S) rileva che il dubbio richiamato dal relatore si riferisce specificamente al contenuto del comma 3 dell'articolo 1 del testo approvato, laddove si fa riferimento all'accertamento della morte sulla base delle norme recate dalla legge n. 578 del 1993 e dal regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990.

Al fine di scongiurare possibili dubbi interpretativi, a suo avviso sarebbe opportuno prevedere, in luogo del corpo e dei tessuti dei soggetti di cui sia stata accertata la morte, che possono essere impiegati a fini di studio e di ricerca scientifica, l'espressione « cadavere ».

Paola BINETTI (PI) replica ai dubbi formulati dalla collega Grillo, rilevando come sia interesse di tutti i componenti della Commissione rendere esplicito che la proposta di legge in esame si riferisce ai cadaveri.

Invita, inoltre, a non creare una contrapposizione tra l'impiego dei cadaveri a fini di studio e di ricerca scientifica e quello finalizzato all'espianto di organi, ai sensi della legge n. 91 del 1999, in quanto anche il trapianto, sebbene vada effettuato il prima possibile, presuppone che il soggetto sia comunque deceduto.

Anna Margherita MIOTTO (PD), a fronte delle perplessità sollevate dalla collega Grillo, fa notare come a suo avviso non vi siano dubbi sul fatto che la pro-

posta in esame riguardi i cadaveri, tanto che nel testo si parla espressamente di « salma », ciò che presuppone il fatto che abbia avuto luogo il funerale.

Gian Luigi GIGLI (PI) si associa alle considerazioni svolte dalle colleghe Binetti e Miotto, ribadendo la necessità di scongiurare che si venga a creare una contrapposizione tra la proposta in oggetto, concernente l'impiego di corpi e di tessuti a scopo di studio e di ricerca scientifica, e la normativa che disciplina l'effettuazione dei trapianti, che in nessun caso può essere associata all'idea di « vivisezione », ciò che produrrebbe effetti nefasti rispetto alla donazione degli organi.

Andrea CECCONI (M5S) interviene per chiarire che l'intendimento della collega Grillo non era quello di entrare in contrasto con la normativa concernente la donazione di organi, bensì di rendere esplicito, nei confronti di chiunque sarà chiamato a dare applicazione alla proposta di legge in discussione, che essa si riferisce ai cadaveri, ciò che potrebbe essere messo in dubbio dal rinvio alla legge n. 578 del 1993, di cui al comma 3 dell'articolo 1, che fa riferimento alla morte cerebrale.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) fa presente che le disposizioni recate dalla proposta di legge in oggetto si riferiscono indubbiamente ai cadaveri, il cui impiego è assolutamente necessario per consentire l'evoluzione della ricerca scientifica.

Per tale ragione, auspica che l'*iter* per addivenire all'approvazione definitiva della predetta proposta sia il più celere possibile.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, intervenendo in sede di replica, ribadisce la propria disponibilità nel senso di risolvere la questione sollevata da parte di alcuni deputati intervenuti nel dibattito, ritenendo che vi siano i margini per approvare in sede legislativa alcune proposte emendative volte a dirimere i dubbi posti.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO, replicando, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione in sede referente, auspicando che analoghe condizioni si realizzino anche nella sede legislativa.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, propone, quindi, di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato risultante dagli emendamenti approvati in sede referente (*vedi allegato 1*).

La Commissione delibera quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento sia fissato alle ore 18 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che nella seduta odierna la Commissione proseguirà l'esame delle proposte emendative presentate al testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Dà, quindi, la parola al relatore, on. Binetti, e poi al sottosegretario De Filippo, per l'espressione dei rispettivi pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 del testo unificato suddetto.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Tagliatela 5.1 e parere favorevole sull'emendamento Capone 5.2; invita, quindi, al ritiro il presentatore dell'emendamento Capone 5.3.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Nicchi 5.4, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole « un anno » con le seguenti « sei mesi », parere contrario sull'emendamento Baroni 5.5 e parere favorevole sull'emendamento Carnevali 5.7, ove riformulato nel senso di sostituire le parole « programma corsi » con le seguenti « definisce linee guida per lo svolgimento di corsi ».

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Scuvera 5.6. Mantero 5.8 e Latronico 5.9, e parere favorevole sull'emendamento Beni 5.10, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*); invita, dunque, al ritiro il presentatore dell'emendamento Cecconi 5.12, in parte analogo all'emendamento Baroni 5.11, su cui il parere è favorevole. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Carnevali 5.15,

Gigli 5.14, nonché sull'emendamento Capone 5.16, a condizione che sia riformulato espungendo dal testo le parole « e di salute mentale ». Esprime infine parere contrario sull'emendamento Capone 5.17, parere favorevole sull'emendamento Miotto 5.13, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), nonché parere contrario sugli emendamenti Latronico 5.19 e Baroni 5.18 e sull'articolo aggiuntivo Tagliatalata 5.01.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Tagliatalata 5.1: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Capone 5.2 (*vedi allegato 2*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Capone 5.3: si intende che vi abbia rinunciato.

Marisa NICCHI (SEL) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 5.4, illustrata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Nicchi 5.4, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Andrea CECCONI (M5S) illustra la *ratio* dell'emendamento Baroni 5.5, raccomandandone l'approvazione, in quanto volto a specificare meglio i compiti dell'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, con particolare riferimento alla programmazione di corsi rivolti ai soggetti privati che esercitano attività commerciali relative ai giochi d'azzardo.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 5.5.

Elena CARNEVALI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 5.7, avanzata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Carnevali 5.7, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Chiara SCUVERA (PD) chiede al relatore e al rappresentante del Governo un ripensamento circa il parere contrario espresso nei confronti del proprio emendamento 5.6, evidenziando che attraverso tale proposta emendativa si intende estendere l'area della prevenzione rispetto a quanto già previsto in tal senso dal testo.

Paolo BENI (PD) fa presente che l'eventuale approvazione dell'emendamento Scuvera 5.6 potrebbe generare confusione in quanto, se si utilizza un'espressione molto generica si rischia di ricomprendere, nell'applicazione della norma in discussione, qualunque attività comunque autorizzata all'esercizio del gioco.

Chiara SCUVERA (PD) ritira il proprio emendamento 5.6.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 5.8.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Latronico 5.9: si intende che vi abbia rinunciato.

Paolo BENI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 5.10, avanzata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Beni 5.10, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Andrea CECCONI (M5S) non accoglie l'invito al ritiro del proprio emendamento 5.12 in quanto, essendo decaduto l'emendamento Capone 5.3 a causa dell'assenza del presentatore, non si prevede, tra i compiti dell'Osservatorio, quello di effettuare controlli volti a verificare il rispetto

del divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro, che a suo avviso non può non essere introdotto.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, a fronte dei rilievi formulati dal deputato Cecconi, ricorda che il tema della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro è già disciplinato dal decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi) nonché dall'articolo 14 della legge delega in materia fiscale (legge n. 23 del 2014).

Anna Margherita MIOTTO (PD) fa notare che, peraltro, l'Osservatorio che si vuole istituire attraverso il provvedimento in discussione non potrebbe avere compiti ispettivi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Cecconi 5.12 e approva gli emendamenti Baroni 5.11, Carnevali 5.15 e Gigli 5.14.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottoscrive l'emendamento Capone 5.16 e lo riformula nel senso indicato dal relatore in fase di illustrazione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 5.

La Commissione approva l'emendamento Capone 5.16, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Capone 5.17: si intende che vi abbia rinunciato.

Esprime altresì dubbi sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Miotto 5.13 illustrata dal relatore, in quanto non risulterebbe chiaro a quale soggetto spetti la nomina dei tre esperti nella cura delle dipendenze, essendo venuto meno il riferimento alle società scientifiche.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, propone un'ulteriore riformulazione dell'emendamento Miotto 5.13, prevedendo che la proposta dei tre esperti nella cura delle dipendenze spetti al Ministro della salute.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sull'emendamento Miotto 5.13, nella proposta di riformulazione illustrata da ultimo dal relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 5.13, da ultimo avanzata.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 5.13, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Latronico 5.19: si intende che vi abbia rinunciato.

Andrea CECCONI (M5S) illustra la finalità dell'emendamento Baroni 5.18, che prevede un limitato rimborso, circoscritto alle spese effettuate per il viaggio e per i pasti, entro un tetto prestabilito, in favore dei componenti dell'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 5.18.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Tagliatela 5.01: si intende che vi abbia rinunciato.

Invita, quindi, il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative presentate all'articolo 6.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Tagliatela 6.1, invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Carnevali 6.7, esprime parere favorevole sull'emendamento Miotto 6.8, invitando quindi al ritiro il presentatore dell'emendamento Dall'Osso 6.3.

Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Scuvera 6.4, invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Beni 6.9, esprime parere favorevole sull'emenda-

mento Nicchi 6.2 e Beni 6.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Dopo aver invitato al ritiro il presentatore dell'emendamento Nicchi 6.6, esprime parere contrario sugli emendamenti Di Vita 6.10 e Cecconi 6.11, nonché parere favorevole sugli emendamenti Carnevali 6.12 e Baroni 6.13.

Invita infine al ritiro i presentatori dell'emendamento Baroni 6.14 e dell'articolo aggiuntivo Burtone 6.01.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Tagliatela 6.1: si intende che vi abbia rinunciato.

Elena CARNEVALI (PD) ritira il proprio emendamento 6.7.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 6.8 (*vedi allegato 2*).

Matteo DALL'OSSO (M5S) ritira il proprio emendamento 6.3.

Chiara SCUVERA (PD) ritira il proprio emendamento 6.4.

Paolo BENI (PD) ritira il proprio emendamento 6.9.

La Commissione approva l'emendamento Nicchi 6.2 (*vedi allegato 2*).

Paolo BENI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 6.5, illustrata dal relatore in fase di espressione dei pareri.

La Commissione approva l'emendamento Beni 6.5, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emenda-

mento Nicchi 6.6: si intende che vi abbia rinunciato.

Andrea CECCONI (M5S) chiede al relatore e al rappresentante del Governo un ripensamento a proposito del parere espresso sull'emendamento Di Vita 6.10, finalizzato a prevedere che le campagne di informazione predisposte dal Ministero della salute siano volte ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute anche attraverso la possibilità di partecipare ad appositi corsi sui rischi di patologia e sulle modalità per gestirla e ridurla.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, fa notare che l'attività di prevenzione nei confronti dei rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico rientra già tra le funzioni dell'Osservatorio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Vita 6.10 e Cecconi 6.11.

Approva, quindi, gli emendamenti Carnevali 6.12 e Baroni 6.13 (*vedi allegato 2*).

Andrea CECCONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Baroni 6.14, opportunamente volto a prevedere che attraverso il sito internet del Ministero della salute siano scaricabili i moduli tramite cui i giocatori possono sottoporsi a un test di autovalutazione per la determinazione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 6.14.

Federico GELLI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Burtone 6.01, di cui è cofirmatario.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che si passerà all'esame dell'unica proposta emendativa presentata all'articolo 7.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Tagliatela 7.01.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Tagliatela 7.01: si intende che vi abbia rinunciato.

Avverte, quindi, che si procederà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Tagliatela 8.1, Marco Di Stefano 8.2 e Latronico 8.3.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Di Lello 8.4, parere contrario sugli emendamenti Baroni 8.5 e Beni 8.6, nonché parere favorevole sull'emendamento Miotto 8.7.

Dopo aver invitato al ritiro il presentatore dell'emendamento Beni 8.9, esprime parere contrario sugli emendamenti Baroni 8.10, Latronico 8.11, Dall'Osso 8.12, Di Vita 8.15 e Cecconi 8.13, nonché parere favorevole sugli emendamenti Dall'Osso 8.14, Miotto 8.16 e Nicchi 8.17.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Capone 8.18 e 8.19, Gigli 8.20, Latronico 8.22, Gigli 8.21, Latronico 8.26 e Di Lello 8.23.

Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti Basso 8.24 e Miotto 8.25, nonché parere contrario sugli articoli aggiuntivi Tagliatela 8.01 e 8.02. invita, infine, al ritiro il presentatore dell'articolo aggiuntivo Tagliatela 8.03.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 8, ad eccezione degli emendamenti Di Lello 8.4 e Miotto 8.7, sui quali esprime parere contrario, nonché degli emendamenti Di Vita 8.15 e Cecconi 8.13, sui quali esprime parere favorevole, dell'articolo aggiuntivo Tagliatela 8.01,

sul quale esprime parere favorevole. Esprime altresì parere contrario sull'articolo aggiuntivo Tagliatela 8.03.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Tagliatela 8.1: si intende che vi abbia rinunciato.

Federico GELLI (PD) ritira l'emendamento Marco Di Stefano 8.2, di cui è cofirmatario.

Paolo BENI (PD), intervenendo sulle proposte emendative riferite al comma 1 dell'articolo 8, evidenzia come la Commissione debba compiere una scelta in merito al fatto di aumentare o meno le sanzioni già previste dall'ordinamento vigente nei confronti del titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO fa notare che il tema delle sanzioni è stato già affrontato dalla richiamata disposizione di cui all'articolo 14 della legge recante delega in materia fiscale.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, ravvisando l'esigenza di compiere un ulteriore approfondimento sul tema delle sanzioni, chiede alla Commissione la possibilità di valutare un accantonamento degli emendamenti Latronico 8.3 e Di Lello 8.4.

La Commissione delibera l'accantonamento degli emendamenti Latronico 8.3 e Di Lello 8.4.

Andrea CECCONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Baroni 8.5, ritenuto particolarmente importante, prevedendo esso che gli esercenti attività di gioco debbano dotarsi di un sistema elettronico Pos ai fini dell'identificazione del giocatore, in modo da rendere effettivi la prevenzione e il contrasto al gioco minorile.

Giulia GRILLO (M5S) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Cecconi,

ribadendo la rilevanza dell'emendamento in discussione, collegato all'emendamento Baroni 8.10, concernente l'introduzione di una tessera unica del giocatore.

Ritiene, pertanto, che sarebbe opportuno accantonare l'emendamento in esame, auspicando un ripensamento del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

La Commissione delibera l'accantonamento dell'emendamento Baroni 8.10.

Paolo BENI (PD) non comprende le ragioni del parere contrario espresso nei confronti del proprio emendamento 8.6, volto esclusivamente a invertire l'ordine dei commi 2 e 3 dell'articolo 8, non modificandone il contenuto, ritenendo che in tal modo la disposizione risulterebbe di più agevole lettura, oltre ad essere più coerente dal punto di vista strettamente logico.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, non ravvisando l'esigenza di invertire l'ordine degli attuali commi 2 e 3 dell'articolo 8, non modifica il parere precedentemente espresso sull'emendamento beni 8.6.

Paolo BENI (PD) ritira il proprio emendamento 8.6.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede al rappresentante del Governo un ripensamento del parere contrario espresso sul proprio emendamento 8.7, evidenziando che, in mancanza del rinvio normativo che si vuole inserire nel testo attraverso la predetta proposta emendativa, non sarebbero contemplati i giochi attualmente ritenuti più pericolosi, quali le *videolotteries*.

Andrea CECCONI (M5S) aggiunge alle considerazioni già svolte dalla collega Miotto l'opportunità di fare espressamente riferimento anche ai giochi *online*.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Miotto 8.7 in modo da prevedere che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall'articolo 100, comma 6,

lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, nonché ai giochi *online*, sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Miotto 8.7, avanzata dal relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 8.7.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 8.7, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Paolo BENI (PD) ritira il suo emendamento 8.9.

Andrea CECCONI (M5S) illustra le *ratio* dell'emendamento Baroni 8.10 che, al fine di bloccare in modo automatico l'accesso dei minori ai giochi, prevede l'introduzione della tessera unica del giocatore.

Giulia GRILLO (M5S), ribadendo l'importanza dell'emendamento Baroni 8.10, che « fa sistema » con l'emendamento Baroni 8.5, introducendo sistemi di filtro e di controllo elettronici nell'ottica della prevenzione e del contrasto del gioco minorile, chiede che si proceda al relativo accantonamento.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Baroni 8.10.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge disciplina l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti ai fini di studio e di ricerca scientifica di soggetti dei quali è stata accertata la morte e che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della presente legge.

2. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* è informato ai principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

3. Sono da intendersi utilizzabili ai fini di studio e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, « Approvazione del regolamento di polizia mortuaria ».

ART. 2.

(Promozione dell'informazione).

1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza

delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;

b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

ART. 3.

(Manifestazione del consenso).

1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di utilizzo del corpo *post mortem* redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all'articolo 4 o all'azienda sanitaria di appartenenza,

cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento.

2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficio di stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. L'ufficio di stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale.

3. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori.

ART. 4.

(Centri di riferimento).

1. Il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.

ART. 5.

(Restituzione della salma).

1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro un anno dalla data della consegna.

2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione, sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l'hanno

presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.

ART. 6.

(Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca).

1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro.

2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

ART. 7.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta il regolamento di attuazione della presente legge al fine di:

a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a due anni, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione in condizioni dignitose alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione;

b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;

c) individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e spe-

ciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

(Abrogazioni).

1. È abrogato l'articolo 32 del RD 31 agosto 1933, n. 1592.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 5.

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: , anche ove istituiti attraverso gli osservatori regionali sulle dipendenze.

5. 2. Capone, Gelli, Basso.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: entro sei mesi dalla sua istituzione

5. 4. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo (*nuova formulazione*).

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: programma corsi con le seguenti: definisce linee guida per lo svolgimento di corsi.

5. 7. Carnevali, Capone, Basso (*nuova formulazione*).

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) propone al Ministero della salute le caratteristiche del logo identificativo « no slot » di cui al successivo articolo 10-bis, nonché le modalità per il suo rilascio in uso e per la revoca dell'uso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis. — (*Logo identificativo « no slot »*). — 1. Gli esercizi commerciali e i

circoli privati che non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, possono richiedere il rilascio in uso del logo identificativo « no slot ».

2. Con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, definisce le condizioni per il rilascio in uso del logo identificativo, nonché per la revoca del suo utilizzo.

3. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza del corretto utilizzo del logo identificativo « no slot », sulla base delle linee guida indicate nel decreto di cui al comma 2, sono effettuate dai Comuni nei quali sono ubicati gli esercizi commerciali e i circoli privati.

5. 10. Beni, Capone, Basso, Piccione (*nuova formulazione*).

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) raccoglie le osservazioni dei cittadini o di associazioni in merito al rispetto del divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro provvedendo alla comunicazione alle autorità competenti.

5. 11. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantoro.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: componenti con la seguente: esperti.

5. 15. Carnevali, Gelli, Capone, Basso, Piccione.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: uno dal Ministero della salute con le seguenti: due dal Ministero della salute, conseguentemente sopprimere le parole: uno dal Ministero dello sviluppo economico.

5. 14. Gigli.

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: per le tossicodipendenze con le seguenti: delle dipendenze patologiche

5. 16. Capone, Miotto (nuova formulazione).

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) tre esperti nella cura delle dipendenze designati dal Ministro della salute.

5. 13. Miotto, Gelli, Capone, Amato (nuova formulazione).

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: Ministero della salute.

Conseguentemente al comma 2, sopprimere le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. 8. Miotto, Capone, Amato.

Al comma 1, sostituire le parole: rischio del gioco d'azzardo con le seguenti: rischio connessi al gioco d'azzardo.

6. 2. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e finalizzate:

a) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute;

b) a pubblicizzare il sito internet di cui all'articolo 4, al fine di fornire informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco d'azzardo;

c) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;

d) a diffondere la conoscenza del logo identificativo « no slot » di cui al successivo articolo 10-bis.

6. 5. Beni, Capone, Basso, Piccione (nuova formulazione).

Al comma 4, sostituire le parole: delle sale da gioco con le seguenti: dei luoghi dove vengono effettuati giochi a pagamento.

6. 12. Carnevali, Gelli, Capone, Basso, Piccione.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: è obbligatorio esporre aggiungere le seguenti: in modo visibile e nelle vicinanze delle postazioni di gioco.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: Presso i medesimi locali aggiungere le seguenti: in maniera visibile e immediatamente individuabile.

6. 13. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

ART. 8.

Al comma 2, sostituire le parole: da intrattenimento, ai videogiochi e ai giochi *online con le seguenti:* da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e *b)* e del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni nonché ai giochi *on line*.

8. 7. Miotto, Carnevali, Gelli, Capone *(nuova formulazione)*.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final). Comunicazione della Commissione – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio</i>)	117
AVVERTENZA	126

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final).

Comunicazione della Commissione – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio).

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, la proposta di regolamento

COM(2014) 180 sarà esaminata congiuntamente alla comunicazione della Commissione europea COM(2014) 179.

Così rimane stabilito.

Alessandra TERROSI (PD), *relatore*, fa presente che il riesame della legislazione in materia di agricoltura biologica, dal quale è scaturita la proposta di regolamento in esame, rientra nell'ambito del programma della Commissione europea per il controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione.

La proposta di regolamento è stata adottata dalla Commissione europea il 24 marzo 2014 su proposta del Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Ciolos.

Al riguardo, ricordando che è prevista una nuova riunione del Parlamento europeo per il mese di luglio 2014, sottolinea che sarebbe auspicabile e utile che il Governo tenga il Parlamento costantemente informato sull'andamento del relativo negoziato soprattutto se è il suo orientamento è per concluderne l'*iter* nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea.

Quanto all'esame da parte dei Parlamenti nazionali, rileva che hanno già avviato l'esame della proposta di regolamento il Parlamento finlandese, le Cortes generales spagnole, il Parlamento svedese, il Bundesrat tedesco, il Senato polacco, il Senato rumeno, il Senato ceco, il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, il Consiglio federale austriaco, la Camera dei rappresentanti olandese. Nella giornata di ieri la Commissione Agricoltura del Senato italiano ha approvato una specifica risoluzione.

La proposta di riforma scaturisce dalla necessità di adeguare la normativa sull'agricoltura biologica, oggetto prima del regolamento (CEE) 2092/1991 e poi del regolamento (CE) n. 834/2007 che, rispetto al precedente, ha introdotto alcune modifiche. In particolare, la normativa del 2007 ha fornito una definizione più precisa del metodo di produzione biologico, descrivendone obiettivi e principi. In secondo luogo, ha migliorato l'armonizzazione delle norme di produzione biologica dell'Unione, sopprimendo le norme nazionali per i prodotti di origine animale. In terzo luogo, ha introdotto la possibilità di stabilire eccezioni alle norme sotto la responsabilità degli Stati membri, ma con vincoli rigorosi e per un periodo di tempo limitato. In quarto luogo, ha creato un collegamento tra il sistema di controllo relativo all'agricoltura biologica e il sistema di controlli ufficiali sugli alimenti e i mangimi disposto dal regolamento (CE) n. 882/2004 e ha reso obbligatorio l'accredito degli organismi di controllo privati. Infine, ha ristrutturato il regime di importazione: in aggiunta al riconoscimento dei paesi terzi ai fini dell'equivalenza, l'Unione europea riconosce gli organismi di controllo che operano nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza o della conformità. Il sistema precedentemente in vigore, in virtù del quale ai paesi terzi venivano concesse autorizzazioni individuali per ciascuna partita, è stato eliminato dal regolamento di base ed è ora in fase di graduale abolizione.

L'ulteriore adeguamento della normativa europea si rende necessario poiché, a

fronte di una domanda mondiale di prodotti biologici crescente che a partire dal 1999 si è quadruplicata, nonostante la superficie coltivata con il metodo biologico all'interno dell'Unione sia raddoppiata, l'offerta non è stata in grado di soddisfare tali richieste né il quadro normativo viene considerato all'altezza delle nuove sfide del settore. Ne conseguono consistenti importazioni di alimenti biologici, che riducono le opportunità per i produttori biologici dell'Unione, aumentano il rischio di una limitazione dell'espansione del mercato del biologico, con la conseguenza di limitare anche i benefici ambientali derivanti dalle pratiche agricole messe in atto con il metodo biologico.

Ad oggi si rileva una insufficiente conversione all'agricoltura biologica, che deve essere incentivata anche attraverso l'individuazione di varietà vegetali espressamente selezionate per la produzione con metodo biologico, che attualmente il quadro normativo impedisce.

Inoltre, la fiducia dei consumatori è a rischio sia per le innumerevoli eccezioni introdotte in modo incontrollato da alcuni Stati in questi anni sia perché nella normativa vigente non si riscontrano riferimenti all'impatto ambientale causato dal metodo stesso né si tiene conto del requisito di un elevato livello di benessere degli animali; non vengono poi adeguatamente normati i casi di produzioni parallele; la certificazione, in special modo per l'accesso ad alcuni mercati, è frutto del possesso di requisiti molteplici e i diversi Stati hanno spesso un approccio diverso nei confronti del riscontro della presenza di residui di prodotti non conformi e non autorizzati negli alimenti biologici con la predisposizione di contromisure diverse per sanzionare le non conformità riscontrate. La legislazione appare troppo complessa e comporta un onere amministrativo elevato, con il risultato che numerose piccole aziende vengono escluse dal sistema di controllo per i costi troppo elevati della certificazione.

La presente proposta tiene conto della Strategia Europa 2020, nella quale viene riconosciuta l'importanza dello sviluppo

sostenibile e del sostegno ad una economia in cui le risorse siano impiegate più efficacemente, che sia più rispettosa dell'ambiente e più competitiva. Tiene conto altresì della nuova politica comune della pesca, attraverso la normazione specifica dell'acquacoltura, settore che garantisce la sicurezza alimentare su base sostenibile e a lungo termine nonché l'occupazione.

La proposta di regolamento va inoltre considerata insieme al nuovo regolamento sui controlli ufficiali, ancora in fase di definizione, attraverso il quale si vuole garantire un approccio integrato in tutti i settori della catena alimentare, garantendo livelli adeguati di sicurezza e tuttavia semplificando il quadro legislativo globale.

Inoltre, come definito nel regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità e come riportato nella comunicazione della Commissione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli, il sistema di produzione con metodo biologico rientra tra i regimi di qualità dei prodotti agricoli dell'Unione così come le indicazioni geografiche, le specialità tradizionali garantite e i prodotti delle regioni ultraperiferiche e delle zone montane.

Ricorda quindi in sintesi l'iter che ha portato alla formulazione della proposta all'ordine del giorno, ricordando che la Commissione ha svolto una consultazione pubblica *on line* iniziata nel gennaio 2013 e conclusasi nell'aprile 2013, alla quale hanno partecipato circa 45.000 utenti; circa il 96 per cento dei contributi è pervenuto da cittadini dell'Unione Europea. Le principali preoccupazioni riportate nei contributi hanno riguardato l'ambiente e la qualità delle produzioni. I suggerimenti riguardano in particolare il rafforzamento della normativa europea (la maggior parte è favorevole alla eliminazione delle eccezioni), l'uniformità di trattamento sanzionatorio e la previsione di limiti certi relativamente alla presenza di residui di prodotti non conformi nei prodotti biologici, l'introduzione della certificazione elettronica e la certificazione di gruppo nel caso di piccoli agricoltori. Ele-

mento comune ai contributi è la richiesta che la produzione biologica rimanga vicina ai propri principi e obiettivi.

Tenendo conto dei risultati della consultazione pubblica e in stretta collaborazione con le parti interessate sono state elaborate dal nucleo di valutazione della Commissione europea, e riportate nella valutazione di impatto, tre opzioni strategiche. La prima è per il cosiddetto « *status quo* migliorato », caratterizzato da misure legislative che chiariscano l'ambito di applicazione e alcune norme di produzione, che semplifichino l'attuale normativa in materia di etichettature, che rafforzino il sistema di controllo, che rivedano la normativa relativamente alle importazioni. Queste misure sono considerate la risposta minima alle problematiche individuate e quindi sono incluse anche nelle successive opzioni. La seconda è l'opzione « incentrata sul mercato », tesa a creare le condizioni per rispondere in modo dinamico a ulteriori sviluppi del mercato introducendo norme più flessibili, incorporando come disposizioni all'interno del regolamento le norme eccezionali vigenti da tempo concesse dagli Stati membri e elaborando in un documento separato norme di produzioni più leggibili. La terza è l'opzione « incentrata sui principi », che prevede per il metodo biologico una maggiore aderenza ai propri principi attraverso l'applicazione di misure legislative che eliminino le eccezioni, potenzino l'approccio basato sul rischio nel sistema di controllo eliminando l'ispezione obbligatoria annuale, sostituiscano l'equivalenza con la conformità nel regime di importazione degli organismi di controllo e attraverso l'adozione di un piano di azione che definisce una strategia per l'agricoltura biologica nell'Unione.

A seguito della valutazione di impatto delle suddette opzioni strategiche in funzione della loro capacità di raggiungere gli obiettivi della PAC per il 2020 e gli obiettivi specifici, strategici e operativi nonché in funzione della efficacia e della efficienza, è stata individuata l'opzione incentrata sui principi come quella che meglio permette il conseguimento dei migliori

risultati per tutti i criteri valutati. L'opzione incentrata sui principi dovrebbe permettere di ottenere molteplici risultati. Innanzitutto, prospettive di mercato positive grazie a una maggiore fiducia dei consumatori che dovrebbe sostenere i prezzi dei prodotti biologici e attirare nuovo interesse verso tali prodotti. In secondo luogo, dovrebbe consentire la soppressione delle eccezioni alle norme, rendendo più propensi gli agricoltori biologici che applicano pienamente i principi del metodo a rimanere nel settore (e dovrebbe contribuire allo sviluppo dei mezzi di produzione biologica, in particolare le sementi). In terzo luogo, ne dovrebbe anche conseguire il chiarimento e la semplificazione delle norme di produzione, che renderebbero il settore più attraente e i consumatori più fidelizzati. In quarto luogo, la concorrenza diventerà più equa in virtù dell'armonizzazione delle norme e dell'abbandono dell'equivalenza a favore della conformità con riguardo al riconoscimento degli organismi di controllo nei paesi terzi. In quinto luogo, la fiducia dei consumatori crescerà anche grazie all'adozione di un migliore sistema di controllo basato sull'analisi del rischio che, da un lato, permetterà la semplificazione per le aziende meno a rischio e, dall'altro, permetterà di contribuire a prevenire le frodi. Dovrebbe infine consentire effetti ambientali positivi e un miglioramento delle condizioni di benessere degli animali, anche grazie alla eliminazione delle eccezioni.

Sottolinea poi che la normativa vigente prevede 135 obblighi di informazione imposti agli agricoltori biologici e alle amministrazioni (81 a carico degli operatori, 42 a carico delle amministrazioni nazionali e 12 a carico degli organismi di controllo). Gli obblighi più onerosi per lo Stato riguardano la fornitura di dati statistici, la comunicazione delle autorizzazioni di sementi non biologiche, la pubblicazione degli elenchi aggiornati degli operatori. Per gli operatori appaiono maggiormente onerosi gli obblighi concernenti la tenuta delle prove documentali sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari e concimi autorizzati e sulla eventuale coesistenza di

produzione biologica e tradizionale; la tenuta dei registri specifici per la produzione animale; il rispetto dei regimi di controllo). Conseguentemente, nella stesura del nuovo regolamento particolare attenzione è stata riservata alla necessità di semplificare: l'adozione dell'opzione incentrata sui principi permetterà l'abolizione di 37 dei 135 obblighi di informazione.

Passando all'illustrazione dell'articolato della proposta di regolamento COM(2014) 180, fa presente che la stessa consta di 45 articoli.

Al Capo I gli articoli da 1 a 3 concernono l'oggetto, il campo di applicazione e le definizioni. Le novità rispetto alla normativa vigente, che risale al 2007, sono sostanzialmente rese necessarie, oltre che dall'allineamento con l'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, recante l'elenco dei prodotti agricoli (2009), dalle novità intervenute negli ultimi anni. Si riferisce, in particolare, ai seguenti atti: regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni alimentari ai consumatori (per la definizione di ristorazione collettiva, di ingrediente, di etichettatura, per le disposizioni sull'immissione di taluni prodotti sul mercato); regolamento (UE) n. 1308/2013 (immissione dei prodotti sul mercato); regolamento (UE) n. 1307/2013 (definizione di superficie agricola); regolamento (CE) n. 1107/2009 (definizione di vegetali, prodotti vegetali, prodotti fitosanitari); regolamento (UE) 1380/2013 (definizione di acquacoltura); regolamento (UE) n. 1305/2013 (per la definizione di circostanze calamitose).

Al Capo II, gli articoli da 4 a 6 definiscono i principi generali, i principi specifici applicabili alle attività agricole e all'acquacoltura, nonché quelli specifici per la trasformazione di alimenti e mangimi biologici. Si propone di eliminare l'eccezione in base alla quale, ove un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica, si possa comunque fare riferimento alla produzione biologica. Si propone altresì di limitare l'uso di additivi o coadiuvanti tecnologici al minimo.

Al Capo III sono stabilite le regole di produzione. In particolare: le norme generali (articolo 7), le norme di conversione (articolo 8), il divieto di uso di OGM (articolo 9). Rispetto alla normativa vigente, gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non possono essere usati oltre che negli alimenti o nei mangimi o come alimenti, nei coadiuvanti tecnologici (per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sé, che è volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione che può dar luogo alla presenza non intenzionale, ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito) e nel materiale riproduttivo vegetale. Il riferimento è comunque ai prodotti etichettati come OGM, a meno che non si disponga di informazioni circa la non conformità alla normativa dell'etichettatura.

Inoltre sono stabilite norme di produzione relative ai settori: vegetale (articolo 10), animale (articolo 11), per le alghe marine e gli animali di acquacoltura (articolo 12), per alimenti e mangimi trasformati (articolo 13), per il vino (articolo 14), per i lieviti utilizzati come alimenti e come mangimi (articolo 15), nonché per altri prodotti (articolo 16) e norme eccezionali (articolo 17). Seguono disposizioni concernenti imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti biologici (articolo 18), autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati nella produzione biologica (articolo 19) e la presenza di prodotti o sostanze non autorizzate (articolo 20).

Al Capo IV, le disposizioni relative all'etichettatura riguardano: uso di termini (articolo 21), indicazioni obbligatorie (articolo 22) e logo di produzione biologica dell'Unione europea (articolo 23). Rispetto alla normativa vigente, ai fini dell'indicazione « UE » o « non UE » possono essere

omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 5 per cento della quantità totale, in termini di peso di materie prime agricole (articolo 22).

Al Capo V, le disposizioni concernenti la certificazione hanno ad oggetto: sistema di certificazione (articolo 24), certificato biologico (articolo 25), previsto in formato elettronico e considerato certificato ufficiale ai sensi della proposta di regolamento sui controlli ufficiali (articoli 25-26), gruppi di operatori (articolo 26), per i quali sono previste modalità di controlli interni. È conferito alla Commissione il potere di ricorrere ad atti delegati e di esecuzione per la composizione, la dimensione, la responsabilità, la portata e la frequenza dei controlli (tali disposizioni non sono previste dalla normativa vigente).

Al Capo VI, concernente gli scambi con i paesi terzi sono disciplinati i seguenti aspetti: esportazione di prodotti biologici (articolo 27), dove si prevede che un prodotto destinato ad essere esportato come prodotto biologico in un paese terzo riconosciuto può essere esportato se soddisfa i requisiti di detto paese per l'immissione sul mercato come prodotto biologico. Al fine di evitare disparità di condizioni per gli operatori che esportano in paesi terzi nonché di assicurare una concorrenza leale tra gli operatori è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alle norme specifiche, importazioni di prodotti biologici (tali disposizioni non sono previste dalla normativa vigente). Il medesimo capo reca altresì norme per l'importazione di prodotti biologici (articolo 28) e il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo (articolo 29). Anche relativamente ai suddetti articoli, oltre che conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, si rinvia alla proposta di regolamento sui controlli ufficiali. Sono disciplinati inoltre l'equivalenza nell'ambito di un accordo commerciale e il riconoscimento dei paesi terzi (articolo 30-31).

Al Capo VII, che reca disposizioni generali, la Sezione I riguarda la libera

circolazione dei prodotti biologici, con la esclusione della libertà di vietare o limitare la commercializzazione (articolo 32). La Sezione II riguarda le informazioni sulle autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo (articolo 34), nonché la relazione della Commissione che entro il 2021 deve essere presentata al Parlamento e al Consiglio sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e di animali biologici destinati alla riproduzione (articolo 35).

Al Capo VIII infine, la Sezione I reca le disposizioni procedurali per l'esercizio della delega di poteri alla Commissione (articolo 36-37) mentre la Sezione II concerne l'abrogazione, le modifiche e le disposizioni transitorie e finali (articolo 38-44) e l'entrata in vigore del regolamento (articolo 45), prevista per il 1° luglio 2017.

In sintesi, i contenuti della proposta di regolamento sono molteplici e possono essere così sintetizzati: le norme di produzione sono riunite in un allegato specifico; le norme di produzione sono rafforzate dalla soppressione delle eccezioni, salvo laddove servano misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica a seguito del verificarsi di eventi calamitosi; le aziende agricole che applicano il metodo biologico devono essere gestite interamente secondo i principi dell'agricoltura biologica; il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione non è in linea di principio più possibile; gli ingredienti agricoli che rientrano nella composizione dei prodotti biologici trasformati devono essere esclusivamente biologici; ad eccezione delle microimprese, gli operatori del comparto biologico diversi dagli agricoltori o dai produttori di alghe marine o animali d'acquacoltura sono tenuti a mettere in atto sistemi che consentano di migliorare le proprie prestazioni in campo ambientale.

Tutte le norme che riguardano il controllo nei suoi vari aspetti vengono raccolte nell'ambito della proposta di regolamento sui controlli ufficiali (operatori, autorità competenti, autorità di controllo e

organismi di controllo faranno riferimento ad un unico testo normativo). Anche relativamente al controllo, si procederà alla eliminazione delle eccezioni e quindi a un chiarimento e alla semplificazione della normativa stessa; nell'ambito della proposta viene eliminata la possibilità di esentare determinate categorie di dettaglianti previste dal regolamento n. 834/2007; tale possibilità ha fino ad oggi dato luogo infatti a interpretazioni diverse tra gli Stati membri che si sono tradotte in comportamenti diversi con conseguenti difficoltà nella gestione, nella supervisione e nei controlli; viene eliminato l'obbligo di verifiche annuali presso gli operatori, basando i controlli su un'analisi del rischio che sottoponga a controlli più frequenti gli operatori che presentano un più alto profilo di rischio; viene aumentata la trasparenza relativamente alle tariffe imposte per il controllo e viene rafforzata la norma relativa alla pubblicazione degli operatori per i quali è necessario rendere noto lo stato di certificazione; viene introdotta la certificazione di gruppo per i piccoli agricoltori in modo da ridurre i costi di ispezione e certificazione e al contempo migliorare gli sbocchi di mercato; gli operatori non potranno essere controllati da autorità o organismi di controllo diversi per gli stessi gruppi di prodotti nei diversi stadi della filiera biologica, in modo da prevenire le frodi; vengono armonizzate le misure da adottare qualora si verifichi la presenza nei prodotti biologici di residui di sostanze non autorizzate. La Commissione potrà autorizzare gli Stati membri a concedere pagamenti nazionali per indennizzare le perdite sostenute in tali casi; vengono definite a livello europeo le misure da adottare per le principali categorie di inadempienze in modo che vi sia parità di trattamento tra gli operatori; viene mantenuta la possibilità di concludere accordi di equivalenza con i Paesi terzi mentre il sistema di equivalenza unilaterale è gradualmente soppresso. È prevista una graduale evoluzione del riconoscimento degli organismi di controllo verso un regime di conformità.

La relazione trasmessa alle Camere dal Governo in data 23 aprile 2014, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, evidenzia che alcune valutazioni non possono essere effettuate perché inerenti altre proposte di regolamento non ancora definite, come ad esempio quello sui controlli. Evidenzia altresì che la proposta contiene disposizioni « conformi all'interesse nazionale » perché superano carenze presenti nella normativa attuale. Sottolinea che alcuni punti della proposta rispondono a specifiche richieste portate avanti da tempo da parte della delegazione italiana, con particolare riferimento alla modifica del regime di importazione, all'individuazione di una soglia per definire la presenza occasionale di prodotti non autorizzati in agricoltura biologica e alla certificazione di gruppo per le piccole aziende. Viene riportato che dal punto di vista dell'impatto finanziario la proposta non comporta nuovi oneri e, relativamente alla incidenza sulla organizzazione delle pubbliche amministrazioni, non determina un sostanziale cambiamento della situazione attuale.

Passa quindi ad illustrare la comunicazione della Commissione europea COM(2014) 179, concernente il « Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea », che ha l'obiettivo di sostenere la crescita del settore dell'agricoltura biologica contribuendo a garantire il progressivo aumento della domanda e dell'offerta, la fiducia da parte dei consumatori e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Strategia Europa 2020.

Il piano prevede tre aree d'azione prioritarie. La prima riguarda l'aumento della competitività del settore, favorendo una maggiore consapevolezza degli strumenti dell'Unione europea a beneficio dell'agricoltura biologica, creando sinergie tra i vari strumenti, favorendo la ricerca e l'innovazione in agricoltura biologica e la diffusione dei risultati raggiunti al fine di sanare le lacune tecniche che ancora oggi il metodo biologico presenta e, infine, aumentando la disponibilità di informazioni sulla produzione biologica nonché

sul mercato e gli scambi commerciali. La seconda area d'azione prioritaria mira al consolidamento della fiducia dei consumatori, con particolare riferimento ai controlli, sia nei confronti delle produzioni realizzate in ambito unionale sia nei confronti di quelli importati. La terza area d'azione prioritaria si propone il rafforzamento della dimensione esterna del regime di produzione biologica dell'Unione.

Diversi strumenti finanziari messi a disposizione dall'Unione europea e soprattutto le sinergie tra gli stessi possono contribuire a rafforzare la produzione biologica in ambito europeo: i pagamenti del *greening* previsti nella PAC, le misure delle politiche di sviluppo rurale specifiche per la coltivazione o che interessano la cooperazione tra i diversi attori della catena alimentare o che sono dirette al sostegno alla qualità delle produzioni agricole; anche i sottoprogrammi tematici previsti nei programmi di sviluppo rurale, in particolare quelli sulla mitigazione e sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sulla biodiversità, possono contribuire allo sviluppo dell'agricoltura biologica. Anche il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) offrirà il proprio sostegno allo sviluppo della pratica dell'acquacoltura biologica.

Le principali aree d'azione e le azioni stesse che il piano prevede per il raggiungimento degli obiettivi sono molteplici.

Vi è innanzitutto l'esigenza di aumentare la consapevolezza in merito agli strumenti dell'Unione e le sinergie tra gli stessi, attraverso l'adozione di alcune azioni. L'Azione 1 prevede che nel 2014 la Commissione pubblichi un documento informativo destinato ad agricoltori, trasformatori e dettaglianti biologici contenente tutte le norme applicabili alla produzione biologica, alla trasformazione e al commercio comprese le norme relative alla conversione nonché le misure di sostegno nell'ambito della PAC. Per quanto riguarda l'Azione 2, la Commissione includerà l'agricoltura biologica come tema specifico nel prossimo invito a presentare proposte per il sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la PAC desti-

nate agli agricoltori e ai produttori. All'interno degli orientamenti sui finanziamenti a titolo del FEAMP verranno inoltre evidenziate le opportunità per l'acquacoltura biologica.

In secondo luogo, per assicurare la visibilità e la riconoscibilità del regime biologico dell'Unione e del relativo logo biologico, l'Azione 3 prevede la sensibilizzazione da parte della Commissione nei confronti dei cittadini sulle possibilità previste dal regolamento per le attività di informazione e promozione a favore dei prodotti agricoli, nel mercato interno e nei paesi terzi, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi della politica di promozione e le norme e le procedure da applicare. Presenterà gli strumenti a disposizione degli Stati membri quale il Comitato permanente per l'agricoltura biologica, e dei portatori di interesse quale il gruppo consultivo « agricoltura biologica ». L'Azione 4 prevede che la Commissione faccia sondaggi periodici per verificare la consapevolezza dei consumatori rispetto al logo biologico e indagini specifiche per capire il grado di familiarità dei consumatori con il regime di produzione biologico e sulla loro fiducia nei confronti di tale metodo. Si ricorda che l'uso del logo comunitario è obbligatorio dal 2012 sugli imballaggi di tutti i prodotti alimentari biologici preconfezionati prodotti nell'ambito del territorio dell'Unione. Il 25 per cento di coloro che hanno partecipato alla consultazione pubblica ha detto di conoscere il logo dell'Unione e il 69 per cento dei consumatori ha dichiarato di aver visto un logo o una dichiarazione indicante che un prodotto alimentare è stato prodotto con metodo biologica. Possono essere prese in considerazione campagne di informazione e di promozione sia all'interno dell'Unione sia presso Paesi terzi per aumentare la fidelizzazione dei consumatori. Altro strumento importante per aumentare la consapevolezza nei consumatori sono le campagne di informazione rivolte ai giovani e ai bambini, quali ad esempio la distribuzione di latte e frutta nelle scuole. L'Azione 5, ancora, prevede che la Commissione riveda i cri-

teri in materia di appalti pubblici « verdi » per il settore dei prodotti alimentari e dei servizi di ristorazione entro la fine del 2015, producendo materiale informativo specifico al fine di illustrare come includere i requisiti dell'agricoltura biologica.

In terzo luogo, ulteriori azioni riguardano la ricerca e l'innovazione come strumenti per superare le sfide poste dalla normativa sulla produzione biologica. A tal fine, l'Azione 6 prevede che nel 2015 la Commissione organizzi una conferenza allo scopo di identificare quali siano per i produttori le priorità nel campo della ricerca e dell'innovazione riguardo alle sfide che potrebbero derivare dalla futura normativa per la produzione biologica. Il settore dell'agricoltura biologica necessita di professionalità specializzate che attraverso la ricerca e l'innovazione permettano di superare alcuni vincoli principalmente legati alla disponibilità di proteine e microelementi per l'alimentazione animale e la disponibilità di sementi biologiche. È necessario inoltre lavorare per affrontare alcune questioni importanti relative soprattutto alla definizione di metodi innovativi per la gestione degli organismi nocivi, agenti di malattia e erbe infestanti; alla ricerca di alternative all'uso di prodotti a base di rame; alla riduzione del consumo energetico delle serre; al miglioramento della fertilità del suolo; all'uso più efficiente dell'energia; alla coesistenza dell'agricoltura biologica e non biologica; alla definizione di ingredienti e tecniche compatibili con la trasformazione degli alimenti; al miglioramento della alimentazione animale (in particolare relativamente all'aspetto delle proteine); all'aumento della disponibilità di materiale riproduttivo biologico in modo da ricorrere in modo più contenuto alle deroghe; la Commissione raccomanda la creazione di una banca dati a livello europeo sulla disponibilità di sementi biologiche. Lo stesso viene auspicato per quanto concerne la disponibilità di novellame biologico e seme biologico di molluschi bivalvi. Gli strumenti che possono essere utilizzati a tal fine sono il programma quadro per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020,

la partecipazione del settore dell'agricoltura biologica nel partenariato europeo per l'innovazione (PEI) su « Produttività e sostenibilità dell'agricoltura », che permetterà ad agricoltori e mondo della ricerca di collaborare tra loro. Tra il 2000 e il 2012 sono stati 49 i progetti di ricerca finanziati dall'Unione. Si sottolinea come sia necessario trasferire le conoscenze acquisite al mondo agricolo al fine di migliorare le prestazioni del settore. Con l'Azione 7 la Commissione terrà conto, nell'ambito delle azioni previste da Orizzonte 2020, della eventuale necessità di rafforzare la ricerca nonché lo scambio e la diffusione sul mercato dei risultati da essa ottenuti, attraverso misure specifiche quali le azioni nel campo della ricerca e della innovazione, le reti tematiche e altri tipi di azioni di cooperazione e di sostegno che sfruttano le sinergie tra i risultati della ricerca provenienti da altri settori di produzione, da un lato, e quelli provenienti dall'ambito dell'agricoltura tradizionale e dell'agricoltura biologica dall'altro; di accordare il proprio sostegno agli strumenti ERA-Net o ad altri tipi di strumenti destinati a migliorare il coordinamento della ricerca tra gli organismi che la finanziano in vista della presentazione di inviti congiunti a presentare proposte di ricerca.

In quarto luogo, per quanto attiene al monitoraggio e alla valutazione, con l'Azione 8 la Commissione pubblicherà relazioni periodiche sulla produzione biologica con particolare riferimento alle superfici, alle aziende coinvolte e ai principali settori produttivi interessati. La Commissione sta finanziando il progetto di ricerca « Rete di dati per una migliore informazione sul mercato europeo dei prodotti biologici », che ha lo scopo di aumentare le informazioni relative al settore del biologico e la relativa trasparenza. Con l'Azione 9, infine, la Commissione procederà a analizzare la ripartizione del valore aggiunto lungo l'intera catena di approvvigionamento alimentare e la natura degli ostacoli che impediscono agli operatori di aderire al metodo biologico attivando un sondaggio sull'attrattività del regime biologico in particolare per le pic-

cole aziende agricole e per le piccole e medie imprese nel settore della industria alimentare.

In quinto luogo, per garantire la fiducia dei consumatori nel regime di produzione biologica, l'Azione 10 è volta a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti e gli organismi di accreditamento nazionali al fine di ottenere una più efficace supervisione degli organismi di controllo; l'Azione 11 è relativa alle importazioni, per le quali è necessaria la trasmissione dei certificati di importazione dei prodotti biologici e la diffusione in modo più capillare delle informazioni sul loro utilizzo tra gli operatori e le autorità doganali degli Stati membri, in particolare utilizzando la Tariffa doganale comune *on line* (TARIC); l'Azione 12 permetterà alla Commissione di mettere a punto una certificazione elettronica per l'importazione entro il 2015 e un approccio alla certificazione elettronica per il mercato interno da integrare nel futuro sistema di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali. Infine, sarà attuata l'azione 13, che prevede che la Commissione possa assistere gli Stati membri nella elaborazione e attuazione di una politica di prevenzione delle frodi.

In sesto e ultimo luogo, occorre potenziare la dimensione esterna della produzione biologica dell'Unione, con l'azione 14, attraverso la quale la Commissione sosterrà i *partner* commerciali nei paesi in via di sviluppo e coopererà con essi. Verrà lanciata una consultazione con i portatori di interesse e i rappresentanti dei Paesi in via di sviluppo così da garantire che gli scambi avvengano nel quadro della normativa europea. L'Unione è il principale esportatore soprattutto di prodotti finali trasformati e non trasformati, tra i quali i vini, le bevande spiritose, i formaggi e i prodotti trasformati a base di carne. Con l'Azione 15, poi, la Commissione esaminerà la possibilità di procedere a un accordo multilaterale tra i principali mercati biologici, considerando che è necessario ottenere una convergenza tra le norme di produzione biologica dell'Unione

e degli altri mercati. Con l'Azione 16 si prevede di migliorare le conoscenze relative ai mercati attuali e potenziali per i prodotti dell'Unione, concentrando l'azione esterna sui principali *partner* commerciali. Ancora, con l'azione 17 si prevede l'aggiornamento del *Codex Alimentarius*, in particolar modo per quanto concerne l'acquacoltura e il vino biologici. Infine, l'Azione 18 prevede il rafforzamento da parte della Commissione della protezione del logo biologico dell'Unione europea nei Paesi terzi attraverso la sua registrazione come marchio commerciale collettivo o attraverso accordi bilaterali.

Considerato il rilievo delle proposte della Commissione europea, sulle quali peraltro sono emersi anche alcuni elementi di criticità, ritiene opportuno procedere ad un articolato ciclo di audizioni informali. Tali audizioni dovranno riguardare congiuntamente le proposte in esame e la proposta di legge C. 302, di riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, di cui l'apposito Comitato ristretto ha definito un nuovo testo.

Quanto ai soggetti da ascoltare, nel riservarsi di formulare una più dettagliata proposta, propone di acquisire le valutazioni dei soggetti istituzionali competenti a livello statale e regionale, delle organizzazioni di categoria operanti nei settori della produzione e del commercio, degli organismi di controllo e di accreditamento, delle organizzazioni dei consumatori nonché di esperti operanti nelle università e negli enti e istituti di ricerca pubblici e privati che hanno svolto studi sulla materia. Al riguardo, invita i gruppi a far pervenire eventuali ulteriori proposte entro questa settimana, così che si possa procedere alle audizioni a partire dalla settimana 9-13 giugno. Quanto ai docenti universitari, fa presente di aver individuato alcuni professori di cui conosce l'attività, ma che è aperta ad ulteriori proposte; fa tuttavia presente che, nel caso

di richieste troppo numerose, si potrebbe anche valutare l'opportunità di richiedere un contributo scritto.

Per lo svolgimento delle audizioni, ritiene che si potrebbero utilizzare anche giornate e finestre temporali che normalmente sono tenute libere dai lavori dell'Assemblea.

Giorgio ZANIN (PD) concorda in linea di massima con la proposta di audizioni della relatrice, pur facendo presente l'opportunità di collocare le audizioni in giornate nelle quali sia possibile una partecipazione non ridotta rispetto alle attese.

Loredana LUPO (M5S) si riserva di formulare proposte, dichiarando la disponibilità del suo gruppo rispetto ad ogni ipotesi circa i tempi di lavoro.

Alessandra TERROSI (PD), *relatore*, precisa che la sua intenzione era quella di consentire uno svolgimento concentrato e ordinato delle audizioni, rispetto soprattutto all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Luca SANI, *presidente*, fa infine presente che il calendario delle audizioni sarà conclusivamente definito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 maggio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.55 alle 9.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta, sulle linee programmatiche dell'azione del Governo in materia di autonomie territoriali
(Svolgimento e rinvio) 128

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata.

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta
(Svolgimento e rinvio) 129

AUDIZIONI

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI. — Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta, sulle linee programmatiche dell'azione del Governo in materia di autonomie territoriali.

(Svolgimento e rinvio).

Renato BALDUZZI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Maria Carmela LANZETTA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Mauro DEL BARBA (PD), il presidente Renato BALDUZZI e i deputati Florian KRONBICHLER (SEL) e Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.).

Il ministro Maria Carmela LANZETTA, concorde la Commissione, si riserva di replicare in altra seduta.

Renato BALDUZZI, *presidente*, ringrazia il ministro e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI. — Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata.

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta.

(Svolgimento e rinvio).

Renato BALDUZZI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Maria Carmela LANZETTA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Florian KRONBICHLER (SEL) e il presidente Renato BALDUZZI.

Il ministro Maria Carmela LANZETTA, concorde la Commissione, si riserva di replicare in altra seduta.

Renato BALDUZZI, *presidente*, ringrazia il ministro e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia. (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione) 130

AUDIZIONI

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi i temi dell'audizione, ricordando che domani, alle 10.30, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, avrà luogo la presentazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione.

Il Ministro Maria Anna MADIA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Ministro per i contenuti della relazione ed invita i parlamentari che lo desiderino ad intervenire, dando la precedenza ai rappresentanti dei gruppi.

Intervengono, svolgendo osservazioni e ponendo quesiti, il senatore Ignazio ANGIONI (PD), i deputati Mara MUCCI (M5S) e Emanuele PRATAVIERA (LNA) e, infine, la senatrice Rosa Maria DI GIORGI (PD).

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i parlamentari intervenuti, assicurando al Ministro la disponibilità della Commissione ad affiancare l'azione di Governo. Dà quindi la parola al Ministro Madia.

Il Ministro Maria Anna MADIA svolge un intervento di replica.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131

Mercoledì 28 maggio 2014. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 20.30.

Audizione del Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), Giovanni Kessler.

Il Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), Giovanni Kessler, svolge una relazione sul tema della lotta alle frodi e alla corruzione in Europa per i profili attinenti al contrasto alla criminalità organizzata, nonché sulla prevista istituzione di una Procura europea.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Enrico

BUEMI (Per le Autonomie-PSI-MAIE) e Luigi GAETTI (M5S) e i deputati Rosy BINDI, *presidente*, e Laura GARAVINI (PD), ai quali risponde il Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), Giovanni Kessler.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), Giovanni Kessler, per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.45 alle 15.20.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	132
--	-----

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del Presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 8.35.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

Il relatore, onorevole Francesco FER-RARA (SEL), illustra lo schema di regolamento all'ordine del giorno.

Intervengono quindi il presidente STUCCHI (LN-Aut), il senatore MARTON (M5S) e il deputato VITELLI (SCpI).

Su proposta del relatore, il Comitato esprime parere favorevole all'unanimità sullo schema di regolamento anzidetto.

La seduta termina alle 8.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), Alberto Oliveti e Ernesto Del Sordo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), Alberto Oliveti e Ernesto Del Sordo.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Svolge una relazione Alberto OLIVETI, *presidente dell'ENPAM*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Roberto

MORASSUT (PD) e Lello DI GIOIA, *presidente*, e il senatore Sergio PUGLIA (M5S).

Replica ai quesiti posti Alberto OLIVETI, *presidente dell'ENPAM*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente e il direttore generale dell'ENPAM per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 9 alle 9.15.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro dell'interno, onorevole Angelino Alfano, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle politiche in materia di immigrazione (<i>Seguito e conclusione</i>)	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134

AUDIZIONI

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO. — Interviene il Ministro dell'interno, onorevole Angelino Alfano.

La seduta comincia alle 8.40.

Seguito dell'audizione del Ministro dell'interno, onorevole Angelino Alfano, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle politiche in materia di immigrazione.

(Seguito e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema oggetto del seguito dell'audizione, ricordando le prin-

cipali domande poste al ministro da ciascun commissario in occasione della precedente audizione.

Il Ministro Angelino ALFANO risponde alle domande poste, fornendo ulteriori chiarimenti ed elementi di precisazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, dopo aver ringraziato il Ministro Alfano, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 maggio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (IV e IX)

RISOLUZIONI:

7-00082 Dell’Orco: Impiego presso l’Enav di personale appartenente all’Aeronautica militare anche in relazione all’apertura di numerosi aeroporti militari al traffico civile (<i>Discussione e rinvio</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

RISOLUZIONI:

7-00034 Mariastella Bianchi: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.	
7-00086 Cominelli: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.	
7-00113 Zan: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.	
7-00372 Mannino: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	7

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 2039 Governo, C. 902 Franco Bordo, C. 948 Catania, C. 1176 Faenzi e C. 1909 De Rosa	9
<i>ERRATA CORRIGE</i>	9

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione</i>)	10
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	15

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell’interno, Angelino Alfano, sulle linee programmatiche (<i>Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	11
---	----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	11
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	12

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo. Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
---	----

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 631-B, recante disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari (<i>Deliberazione</i>)	17
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 631-B, recante disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane, di Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e di Enrico Marzaduri, Ordinario di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Pisa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	18
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati. C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti (<i>Esame e rinvio</i>)	18
--	----

Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. C. 2344 Ermini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	24
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi. Esame emendamenti C. 831-892-1053-1288-1938-2200/A	25
---	----

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008. C. 2080 Governo e C. 996 Bueno (<i>Esame e rinvio</i>)	26
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012. C. 1923 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012. C. 2086 Governo (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	28
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013. C. 2083 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	30
---	----

ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	33
---------------------------------------	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012. C. 2270 Governo approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	30
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012. C. 2276 Governo approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	34
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
INTERROGAZIONI:	
5-02153 Chimienti: Sui risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione degli enti pubblici	42
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	44
VI Finanze	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi e C. 2248 Capezzone	47
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE REFERENTE:	
DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente</i>)	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
ERRATA CORRIGE	50
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2093 recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), di rappresentanti di Legambiente, del WWF, del CIC (Consorzio Italiano Compostatori), del CONOE (Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento Oli e grassi vegetali ed animali Esausti), del COREPLA (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio PolieCo (Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei Beni a Base di Polietilene)	51
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INTERROGAZIONI:	
5-01195 Tentori: Carenza di copertura telefonica mobile nel territorio del comune di Colle Brianza (LC)	52
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	66

5-01358 Capone: Impossibilità di accesso delle persone disabili all'ufficio postale di Morciano di Leuca (LE)	53
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	67
5-01554 Carocci: Mancata ricezione del segnale Rai in alcuni comuni liguri, a seguito del passaggio dal sistema analogico a quello digitale	53
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	68
5-01703 Fragomeli: Difficoltà di ricezione dei canali Rai nei comuni facenti parte di alcune comunità montane in provincia di Lecco	53
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	70
RISOLUZIONI:	
7-00017 Caparini: Limiti alla diffusione di programmi nazionali su emittenti televisive locali (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00058)	54
ALLEGATO 5 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)	71
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	56
ALLEGATO 6 (Testo unificato adottato come testo base)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
X Attività produttive, commercio e turismo	
INTERROGAZIONI:	
5-01103 Baldassarre: Tutela del <i>made in Italy</i> nel settore delle ceramiche industriali	81
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	87
5-01473 Baldassarre: Incentivi a favore delle <i>start up</i> innovative	82
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	89
5-01514 Benamati: Misure a favore dei liberi venditori di elettricità	82
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	90
5-01520 Mucci: Misure a favore dell'utilizzo delle carte di credito e del commercio elettronico	82
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	92
5-01555 Borghi: Opere di interrimento di cavi elettrici nel comune di Omegna	82
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	95
5-02755 Prodani: Stato di attuazione del programma « Industria 2015 »	82
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	96
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	83
SEDE CONSULTIVA:	
DL 74/2014 recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio)	84
COMITATO RISTRETTO:	
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista. C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gribaudo	100

XII Affari sociali

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi (<i>Discussione e rinvio</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	111

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

XIII Agricoltura

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final). Comunicazione della Commissione – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio</i>)	117
AVVERTENZA	126

XIV Politiche dell'Unione europea

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta, sulle linee programmatiche dell'azione del Governo in materia di autonomie territoriali (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	128
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata.	
Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	129

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia. (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	130
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	132
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), Alberto Oliveti e Ernesto Del Sordo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro dell'interno, onorevole Angelino Alfano, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle politiche in materia di immigrazione (<i>Seguito e conclusione</i>)	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per il Trattato del Nord Atlantico

Mercoledì, 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Andrea MANCIULLI.

La seduta comincia alle 8.40.

Comunicazioni del Presidente sull'attività della Delegazione.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, comunica che si svolgerà la Sessione primaverile dell'Assemblea parlamentare della NATO a Vilnius, dal 30 maggio al 1° giugno 2014, il cui programma vorrebbe condividere con la delegazione, al fine di organizzare un vero lavoro di squadra. Comunica che il senatore Battista ha chiesto di poter intervenire per porre l'attenzione dell'Assemblea sul caso dei nostri marò. Naturalmente tale dichiarazione dovrà essere svolta a nome dell'intera delegazione.

Ricorda che la mattina del sabato si svolgeranno le riunioni dei gruppi politici a cui è molto importante partecipare, anche per conoscere le varie posizioni vacanti in seno alle varie commissioni e sottocommissioni: presidenze, vicepresidenze etc. Tali cariche saranno poi assegnate nel corso della sessione autunnale all'Aja, ma è naturalmente opportuno avanzare sin da ora la propria candidatura e affermare la volontà politica della delegazione italiana. Non si tratta infatti di acquisire caselle, ma di poter influenzare l'indirizzo politico dell'Alleanza, che non sempre corrisponde all'interesse strategico

dell'Italia. Per questo è importante giocare un ruolo attivo, nell'ambito del quale, ad esempio, spostare l'attenzione anche sul Mediterraneo, sulla situazione in Libia e non solo sull'Est. Per questo sarà particolarmente importante l'organizzazione del Gruppo Speciale sul Mediterraneo, in Italia, da incentrare su tematiche di interesse per l'Italia.

Anche sul piano nazionale, la delegazione NATO dovrebbe essere più presente fungendo da coordinamento tra l'attività della Camera e quella del Senato, il cui rapporto non è sempre scorrevole, e da raccordo tra la Commissione Esteri e la Commissione Difesa. Ritiene che dovrebbe essere organizzata un'attività di formazione attraverso l'organizzazione di seminari tematici.

Domenico SCILIPOTI, *senatore*, condivide l'opportunità di un intervento a favore dei marò, purché sia svolto a nome di tutta la delegazione. Ritiene importante valorizzare il ruolo dell'Italia anche con l'acquisizione di cariche: ricorda, tra l'altro, di essersi già candidato alla Vice Presidenza della Sottocommissione Scienza e Tecnologia. Anche la carica di relatore nell'ambito delle Commissioni è molto rilevante, in quanto consentirebbe di indirizzare il lavoro tematico. Ricorda di aver partecipato al monitoraggio elettorale a Kiev e di aver proposto un comunicato a nome della delegazione sulla morte del giornalista italiano Andy Roc-

chelli. Tale comunicato, che pure aveva proposto a nome della delegazione italiana, non è stato diffuso dagli uffici dell'Assemblea NATO: anche su questo sarà necessario avviare una riflessione per valorizzare il ruolo dell'Italia. Richiama poi l'attenzione sul nuovo sistema di comunicazione satellitare a livello globale (MUOS) che sta costruendo il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, di prossima installazione a Nisceni, in Sicilia. A tale riguardo, occorre una riflessione per valutare eventuali danni alla salute che da tale sistema potrebbe derivare.

Andrea CAUSIN, *deputato*, nell'augurare buon lavoro al neo eletto presidente, ritiene che la delegazione NATO possa avere un ruolo strategico in quanto, partecipando alle riunioni dell'Assemblea, acquisisce informazioni in via diretta e molto anticipata, da poter bene utilizzare a livello parlamentare.

Paolo ALLI, *deputato*, ritiene necessario mettere bene a fuoco i contenuti relativi alle varie questioni. Non è semplice definire una posizione univoca, sarebbe pertanto importante che il presidente formulasse un documento di proposta. Quanto alle cariche, considera fondamentale valutare l'interesse funzionale di esse e non il fatto di acquisirle per il fatto di averle. Ritiene importante riavviare il rapporto con la Russia, ritenendo la scelta effettuata dalla Commissione permanente di Riga non opportuna: sarebbe stato meglio un *downgrading* della delegazione russa, anziché sospenderne i poteri. Non si è trattato di un bel segnale dal punto di vista diplomatico e del dialogo.

Valentino VALENTINI, *deputato*, ritiene importante l'idea di redigere documenti della delegazione, nella sua coralità, sulle varie questioni, per avere maggiore visibilità della delegazione. Concorda con il collega Alli sulla necessità di pensare a nuove forme di dialogo con la Russia.

Franco PANIZZA, *senatore*, condivide le impostazioni della presidenza e dichiara di volersi impegnare al massimo nei lavori della delegazione.

Emilio FLORIS, *senatore*, apprezza l'apertura del presidente ad un lavoro di squadra, ritiene importante anch'egli elaborare documenti di sintesi sulle varie questioni, elemento questo che potrebbe conferire un ruolo propulsivo alla Delegazione. Considera in particolare di grande rilievo un intervento condiviso sulla questione dei marò, concorda sulla necessità di avviare un nuovo dialogo con la Russia e di svolgere una riflessione sulla situazione in Libia. L'obiettivo della delegazione dovrebbe essere politico, in collegamento con le Commissioni permanenti.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ringrazia tutti i colleghi intervenuti per il loro contributo positivo. Accoglie la proposta del Vicepresidente Alli di redigere un documento condiviso sulle varie tematiche, ritiene che su troppe questioni ci sia disorientamento e che l'appartenenza alle diverse forze politiche debba trovare una sintesi unitaria quando il paese si proietta all'esterno. Sul MUOS approfondirà la tematica, che però è di competenza delle Commissioni permanenti.

La seduta termina alle 9.40.

